

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 luglio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2022/689 del Consiglio, del 14 marzo 2022, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Estonia (22CE1287).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/690 della Commissione, del 26 aprile 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 2794] (22CE1288)</u>	Pag. 3
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione, del 28 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1289).....</u>	Pag. 84
<u>Codice di condotta per i Membri e precedenti Membri della Corte (22CE1290).....</u>	Pag. 102
<i>Pubblicati nel n. L 128 del 2 maggio 2022</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (22CE1291)....</u>	Pag. 114
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (22CE1292).....</u>	Pag. 131
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione, del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada (22CE1293).....</u>	Pag. 135
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto (22CE1294).....</u>	Pag. 146



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (22CE1295)</u>	Pag. 150
<i>Pubblicati nel n. L 129 del 3 maggio 2022</i>	

<u>Regolamento delegato (UE) 2022/697 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1296)</u>	Pag. 159
---	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/698 della Commissione, del 3 maggio 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bifenazato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (22CE1297)</u>	Pag. 161
<i>Pubblicati nel n. L 130 del 4 maggio 2022</i>	

<u>Regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione, del 3 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (22CE1298)</u>	Pag. 167
<i>Pubblicato nel n. L 130I del 4 maggio 2022</i>	

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/700 della Commissione, del 4 maggio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (22CE1299)</u>	Pag. 170
---	----------

<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/701 della Commissione, del 4 maggio 2022, che abroga la decisione 2010/346/UE recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania (22CE1300)</u>	Pag. 175
<i>Pubblicati nel n. L 131 del 5 maggio 2022</i>	

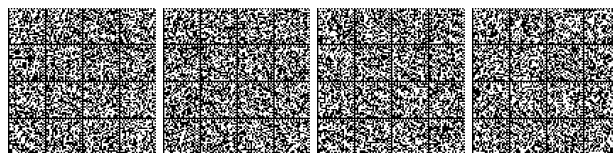
RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23 febbraio 2022) (22CE1301)</u>	Pag. 177
<i>Pubblicata nel n. L 129 del 3 maggio 2022</i>	

<u>Rettifica della direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 168 del 1° maggio 2004) (22CE1302)</u>	Pag. 177
--	----------

<u>Rettifica della decisione (UE) 2021/1738 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile) (GU L 348 del 1° ottobre 2021) (22CE1303)</u>	Pag. 178
--	----------

<u>Rettifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 (GU L 29 del 31 gennaio 2020) (22CE1304)</u>	Pag. 179
---	----------



Rettifica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra firmato a Bruxelles e a Londra il 30 dicembre 2020 (GU L 149 del 30 aprile 2021) (22CE1305)..... Pag. 180

Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell'8 aprile 2022) (22CE1306)..... Pag. 180

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27 dicembre 2019) (22CE1307)..... Pag. 181

Rettifica della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22 maggio 2019) (22CE1308)..... Pag. 181

Rettifica della decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)] (GU L 348 del 1° ottobre 2021) (22CE1309)..... Pag. 182

Pubblicate nel n. L 131 del 5 maggio 2022



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2022/689 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2022

relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo estone,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1384 ⁽³⁾, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia. Il 25 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/84 ⁽⁴⁾, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Andres JAADLA.
- (4) Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali in virtù dei quali è stata proposta la nomina della sig.ra Piret RAMMUL e della sig.ra Marika SAAR.
- (5) Il governo estone ha proposto il sig. Andres JAADLA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Rakvere Linnavolikogu liige* (membro del consiglio comunale di Rakvere), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/1384 del Consiglio, del 25 settembre 2020, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia (GU L 320 del 2.10.2020, pag. 8).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2021/84 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 25).



- (6) Il governo estone ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Piret RAMMUL, *Kanepi Vallavolikogu liige* (membro del consiglio della municipalità rurale di Kanepi) e la sig.ra Marika SAAR, *Elva Vallavolikogu liige* (membro del consiglio della municipalità rurale di Elva),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quale membro:

- il sig. Andres JAADLA, *Rakvere Linnavolikogu liige* (membro del consiglio comunale di Rakvere) (modifica del mandato),

e

b) quali supplenti:

- la sig.ra Piret RAMMUL, *Kanepi Vallavolikogu liige* (membro del consiglio della municipalità rurale di Kanepi) (modifica del mandato),
— la sig.ra Marika SAAR, *Elva Vallavolikogu liige* (membro del consiglio della municipalità rurale di Elva) (modifica del mandato).

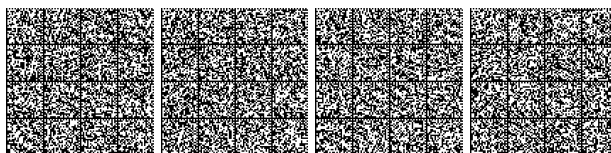
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
É. BORNE

22CE1287



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/690 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2022

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 2794]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 90).



- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/623 la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle contee di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád di tale Stato membro.
- (8) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Polonia ha notificato alla Commissione l'estensione delle misure di controllo delle malattie in relazione a un focolaio di HPAI già precedentemente confermato nel pollame detenuto in uno stabilimento nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro, dove l'autorità competente polacca ha concesso deroghe all'abbattimento degli animali conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. A seguito di tale focolaio è stata pertanto nuovamente istituita una zona di protezione, ed è stata prorogata la validità delle misure già in vigore nella zona di sorveglianza.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la l'Ungheria né aree elencate come zone di protezione per la Cechia, i Paesi Bassi e la Polonia.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi e la zona di protezione istituita dalla Polonia.
- (13) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Bulgaria, Cechia, Germania, Francia e Paesi Bassi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Ungheria e le zone di protezione relative alla Cechia, ai Paesi Bassi e alla Polonia.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Bulgaria

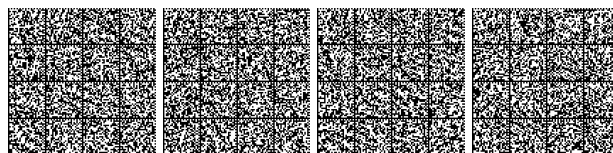
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region of Plovdiv</i>	
The following villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi The following village in Sadovo municipality: Mominsko	10.5.2022
The following villages in Sadovo – Bogdanitsa, Ahmatovo The following villages in Asenovgrad – Konush;	15.5.2022
<i>Region of Burgas</i>	
The following village in Kameno municipality – Cherni vrah	30.4.2022
<i>Stara Zagora region</i>	
The following village in Stara Zagora municipality – Elenino, Hristiyanovo	19.5.2022

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Plzeň Region</i>	
Kvaslice (797901); Kvasetice (687596); Plánice (721476); Vracov u Číhaně (623601); Újezd u Plánice (773972).	4.5.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN	
Landshut Stadt: Stadtgebiet Landshut mit den Ortsteilen Schloßberg, Siebensee, Löschenbrand, Bayerwaldsiedlung, Hascherkeller, Albinger Wehr, Lurzenhof, Schweinbach Landkreis Landshut: Gemeinde Ergolding, Gemarkung Ergolding, Ortsteil Stadt Ergolding Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Niederkam mit den Ortsteilen Kumhausen, Kumberg, Grillberg, Seitenberg, Niederkam, Eierkam, Preisenberg	28.4.2022



Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Götzdorf mit den Ortsteilen Eichelberg, Altenbach, Roßberg, Untergrub, Straßgrub, Obergrub, Berndorf
 Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Hoheneggelkofen mit den Ortsteilen Oberschönbach, Weihbüchl, Dettenkofen, Allmannsdorf, Stadl, Eck a.d. Straß, Gammel, Vogen
 Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Tiefenbach mit den Ortsteilen Obergolding, Aign, Seepoint, Binsham

NIEDERSACHSEN

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener

- Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg
- Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach
- Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener
- Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt
- Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße
- Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg
- Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1
- Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke
- Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen
- Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213
- B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz
- Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg
- Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe
- Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze
- Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

28.4.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Kreis Kleve

Kreisgrenze Viersen ab St-Huberter-Straße in westlicher Richtung folgen bis zum Hundertmorgenweg, Hundertmorgenweg nordwestlich folgen bis Gewässer Schwarze Rahm, Schwarze Rahm nördlich folgen bis L410/Heronger Straße, südwestlich auf L410/Slümer Straße bis Gewässer Niersgraben, Gewässer Niersgraben folgen in nordwestlicher Richtung bis L479/Sraelener Straße, L479 nordöstlich folgen bis zur K21/Meerendonker Straße, 2. Ausfahrt im Kreisverkehr, im weiteren Verlauf Baersdonker Straße/Baersdonk, bis zur B9, dann B9 nordwestlich Richtung Kleve bis B58, B58 in nördlicher Richtung folgen, weiter geradeaus auf L480/Kapellener Straße/Am Mühlenwasser bis Bartelter Weg, Bartelter Weg in östlicher Richtung folgen bis K32/Waltersheide, K32 in nordwestlicher Richtung folgen bis zur L480/Am Mühlenwasser, L480/Am Mühlenwasser in nordöstlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze Wesel

10.5.2022

Kreis Wesel

Ab Kreisgrenze Kleve/Wesel, „Hochwalderstr./Baerlagweg“ östliche Richtung bis „Altfelder Str.“, „Altfelder Str.“ in südlicher Richtung bis „Kreuzstr.“, „Kreuzstr.“ weiter in südlicher Richtung bis „Rheinberger Str.“ (L 287), „Rheinberger Str.“ östliche Richtung bis „Mittelstr.“, „Mittelstr.“ in südlicher Richtung bis zum Wasserlauf Fossa Eugenia, Fossa Eugenia in südwestlicher Richtung, in Verlängerung Eyllsche Kendel, Eyllsche Kendel bis „Vluynbuschstr.“, „Vluynbuschstr.“ in westlicher Richtung bis Kreisgrenze Kleve „Geldernsche Str.“, anschließend entlang der Kreisgrenze bis Ausgangspunkt „Baerlagweg“

6.5.2022

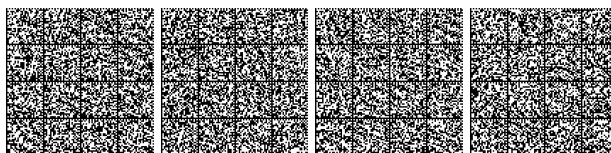


Stato membro: Spagna

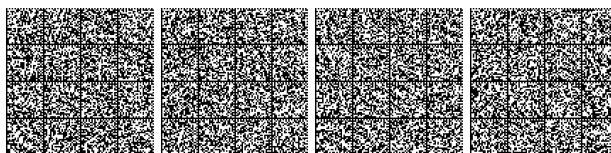
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)	20.4.2022

Stato membro: Francia

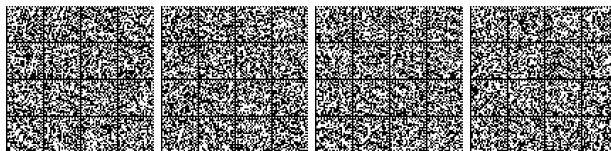
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
VEZINS-DE-LEVEZOU - sud de la RD611 et nord de la RD29 SAINT-LEONS - nord de la RD911	9.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Cantal (15)</i>	
MAURS QUEZAC SAINT-ETIENNE-DE-MAURS SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC	21.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)</i>	
JUGEALS-NAZARETH CHASTEAX BRIVE-LA-GAILLARDE NESPOULS NOAILLES	25.4.2022
ALTILLAC BASSIGNAC-LE-BAS BRIGNAC-LA-PLAINE BRIVEZAC CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD CHARTRIER-FERRIERE CHENAILLER-MASCHEIX CUBLAC ESTIVALS JUILLAC LARCHE LISSAC-SUR-COUZE MANSAC MERCOEUR MONCEAUX-SUR-DORDOGNE REYGADE ROSIERS-DE-JUILLAC	28.4.2022



SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-JULIEN-LE-PELERIN SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT SEGONZAC TURENNE	
<i>Département: Côte d'Armor (22)</i>	
TREFFRIN TREBIVAN CARNOET - sud-ouest du ruisseau Kernabat	22.4.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
ANGOISSE ANLHIAC ARCHIGNAC BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BERGERAC BORREZE LE BUGUE CAMPAGNE LA CASSAGNE CAUSE-DE-CLERANS LA CHAPELLE-AUBAREIL LES COTEAUX PERIGOURDINS CLERMONT-DE-BEAUREGARD COUBJOURS COURS-DE-PILE LA DORNAC DUSSAC EGLISE-NEUVE-DE-VERGT LA FEULLADE FOULEIX GENIS JAYAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LANOUAILLE LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MIALET MONTIGNAC NADAILLAC SANILHAC PAULIN PAYZAC PAZAYAC PRESSIGNAC-VICQ PREYSSAC-D'EXCIDEUIL SAINT-AGNE VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GENIES	10.5.2022



SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-GERMAIN-ET-MONS SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-NEXANS SAINTE-TRIE SALIGNAC-EYVIGUES SALON SARLANDE SAVIGNAC-DE-MIREMONT SAVIGNAC-LEDRIER SERGEAC TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX VERGT VEYRINES-DE-VERGT	
<i>Département: Finistère (29)</i>	
PLOUNEVEZEL - est D54	22.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
AUJAN-MOURNEDE CUELAS DUFFORT LAGARDE-HACHAN MONLAUR-BERNET PONSAN-SOUBIRAN SAINT-ELIX-THEUX SAINT-OST SAMARAN SAUVIAC VIOZAN	20.4.2022
BARS CASTELNAU-D'ANGLES LAAS MARSEILLAN MONCLAR-SUR-LOSSE MONTESQUIOU PALLANNE POUYLEBON RIGUEPEU SAINT CHRISTAUD SAINT MAUR SAINT-ARAILLES TILLAC	25.4.2022
AIGNAN CASTELNAVET MARGOUEY-MEYME	25.4.2022
<i>Département: Ille-et-Vilaine (35)</i>	
BAIN-DE-BRETAGNE GUIPRY-MESSAC LA NOE-BLANCHE PLECHATEL	25.4.2022



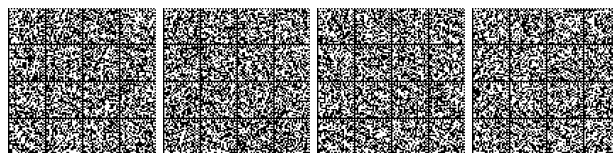
SAINT-MALO-DE-PHILY	
<i>Département: Loir-et-Cher (41)</i>	
COUR CHEVERNY TOUR EN SOLOGNE - sud D923	25.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
ABBARETZ AIGREFEUILLE SUR MAINE ANCENIS BOUSSAY CHAUMES EN RETZ CHAUVE CLISSON CORCOUE SUR LORGNE CORDEMAIS FROSSAY GENESTON GETIGNE JOUE-SUR-ERDRE LA BERNERIE EN RETZ LA BOISSIERE DE DORE LA CHEVROLIERE LA LIMOUZINIERE LA MARNE LA PLAINE SUR MER LA PLANCHE LA ROCHE-BLANCHE LA REGRIPIERE LA REMAUDIERE LE LANDREAU LE TEMPLE DE BRETAGNE LEGE LES MOUTIERS EN RETZ LOIREAUXENCE MACHECOUL SAINT-MEME MAUMUSSON MONTBERT NORT-SUR-ERDRE NOZAY PANNECE PAULX PORNIC PREFAILLES REMOUILLE RIAILLE SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU SAINT COLOMBAN SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT ETIENNE DE MONTLUC SAINT HILAIRE DE CHALEONS SAINT HILAIRE DE CLISSON SAINT LUMINE DE CLISSON SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT MARS DE COUTAIS SAINT MICHEL CHEF CHEF SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINT VIAUD SAINTE PAZANNE TEILLE TOUVOIS TREFFIEUX VAIR-SUR-LOIRE	25.4.2022



VALLET VIEILLEVIGNE VIGNEUX DE BRETAGNE VILLENEUVE EN RETZ	
<i>Département: Lot (46)</i>	
SAINT-CIRGUES - Est du ruisseau La Garinie et au nord de la route D29 SAINT-HILAIRE	25.4.2022
BESSONIES LABASTIDE-DU-HAUT-MONT LATRONQUIERE: au nord de la D653 et de la D29 LAURESSES: au nord de la D30 SAINT-HILAIRE : au nord de Liffernet	25.4.2022
CARDAILLAC FOURMAGNAC LABATHUDE SAINT-BRESSOU SAINTE-COLOMBE	25.4.2022
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY TEYSSIEU	25.4.2022
GREALOU CAJARC MONTBRUN CADRIEU	28.4.2022
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU LE BASTIT BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET GIGNAC GINOUILLAC GOURDON : à l'Est de la D704 et au Nord de la D801 GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LIVERNON LOUBRESSAC LOUPIAC LUNEGARDE MARTEL MAYRINHAC-LENTOUR	10.5.2022



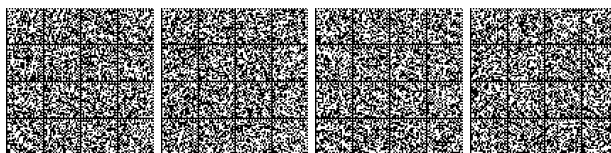
MEYRONNE MIERS MONTFAUCON à l'Ouest de l'A20 MONTVALENT PADIRAC PAYRAC PINSAC PRUDHOMAT REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES RIGNAC ROCAMADOUR ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOULLAGUET SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-SOZY SARRAZAC SENIERGUES à l'Ouest de l'A20 SONAC SOUCIRAC SOULLAC THEGRA THEMINES LE VIGAN MAYRAC SAINT-JEAN-LAGINESTE	
<i>Département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
BEAUGAS BOUDY-BEAUREGARD CANCON CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE CASTILLONNES LEDAT LOUGRATTE MOULINET PAILLOLES SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL SAINT-PASTOUR LA SAUVETAT-SUR-LEDE	9.5.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
Angrie Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Beaupréau-en-Mauges Bécon-les-Granits Bégrolles-en-Mauges Bellevigne-en-Layon Brissac Loire Aubance - Luigné Cernusson Chalonnnes-sur-Loire Champocé-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaufonds-sur-Layon Chazé-sur-Argos	10.5.2022



Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon Coron Denée Doué-en-Anjou - Brigné Ingrandes-Le Fresne sur Loire La Plaine La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Loiré Lys-Haut-Layon - Tigné Mauges-sur-Loire Maulévrier Mazières-en-Mauges Montilliers Montrevault-sur-Evre Mozé-sur-Louet Nuaillé Orée d'Anjou Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Augustin-des-Bois Saint-Christophe-du-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Léger-sous-Cholet Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Paul-du-Bois Saint-Sigismond Segré-en-Anjou Bleu - Sainte-Gemmes-d'Andigné Sèvremoine Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Toutlemonde Trémentines Val d'Erdre-Auxence Val-du-Layon Vezins Yzernay	
<i>Département: Morbihan (56)</i>	
LES FOUGERETS MALANSAC PEILLAC SAINT-CONGARD SAINT-GRAVE SAINT-MARTIN-SUR-OUST	26.4.2022
<i>Département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ANTIN AUBAREDE BERNADETS-DEBAT BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH CABANAC CAMPUZAN	20.4.2022



CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN FONTRAILLES GOUDON GUIZERIX HACHAN HOURC JACQUE LALANNE-TRIE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LAPEYRE LARROQUE LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT LUSTAR MANSAN MARQUERIE MARSEILLAN MAZEROLLES MOUMOULOUS MUN OSMETS PEYRIGUERE PEYRUN POUYASTRUC PUNTOUS PUYDARRIEUX SADOURNIN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SENAC SERE-RUSTAING THUY TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE VIDOU VILLEMBITS	
<i>Département: Seine-Maritime (76)</i>	
BLAINVILLE-CREVON BOISSAY CATENAY SAINT-AIGNAN-SUR-RY SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS	25.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
"AIRVAULT Nord délimitée au sud par la voie ferrée" AMAILLOUX ARDIN ARGENTONNAY AVAILLES-THOUARSAIS BOUSSAIS BRETIGNOLLES BRESSUIRE, nord ouest limitée à l'EST par la D148, et au SUD par la D938ter CERIZAY CHANTELOUP CIRIERES COMBRAND	6.5.2022



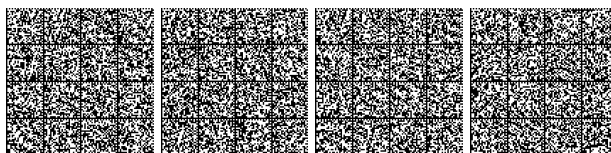
COULONGES-SUR-L'AUTIZE COURLAY DOUX GENNETON GOURGE "GLENAY SUD délimité par D170" LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE L'ABSIE LA FORET SUR SEVRE LAGEON LARGEASSE LE BREUIL-BERNARD LE PIN LOUIN MAISONTIERS MAULEON MONCOUTANT MONTRAVERS MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-GENEROUX SAINT-JOUIN-DE-MILLY SAINT-LOUP-LAMAIRE SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE DES-ECHAUBROGNES SAINT-POMPAÏN "SAINT-VARENT Est délimitée à l'Ouest par la route de Parthenay/Riblaire puis la route de Saumur" SCILLE TESSONNIERE THENEZAY VAL EN VIGNES VERNOUX-EN-GATINE VILLIERS-EN-PLAINE VOULMENTIN	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AIZENAY ANTIGNY APREMONT AUBIGNY-LES-CLOUZEUX AUCHAY-SUR-VENDEE BAZOGES-EN-PAILLERS BAZOGES-EN-PAREDS BEAUFOU BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE BEAUREPAIRE BEAUVOIR-SUR-MER BELLEVIGNY BENET BESSAY BOIS-DE-CENE BOUFFERE BOUIN BOURNEAU BOURNEZEAU BREM-SUR-MER	5.5.2022



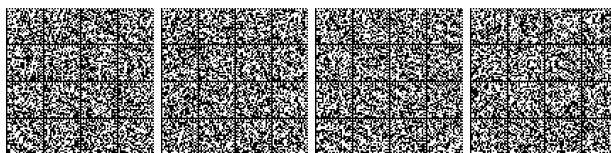
Breuil-Barret CEZAIS CHALLANS CHAMBRETAUD CHANTONNAY CHATEAU D'OLONNE CHATEAUGUIBERT CHATEAUNEUF CHAUCHE CHAVAGNES-EN-PAILLERS CHAVAGNES-LES-REDOUX CHEFFOIS COEX COMMEQUIERS CORPE CUGAND DOIX-LES-FONTAINES DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS-EN-BOCAGE FALLERON FONTENAY-LE-COMTE FOUGERE FOUSSAIS PAYRE FROIDFOND GRAND'LANDES GROSBREUIL L'HERBERGEMENT L'ORBRIE LA BERNARDIERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA CHAPELLE-HERMIER LA CHAPELLE-PALLUAU LA CHAPELLE-THEMER LA CHATAIGNERAIE LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA GARNACHE LA GAUBRETIERE LA GENETOUZE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA JONCHERE LA MEILLERAIE-TILLAY LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON LA TAILLEE LA TARDIERE LA VERRIE L'AIGUILLON-SUR-VIE LANDERONDE LANDEVIEILLE LE BOUPERE LE GIROUARD LE GIVRE LE LANGON LE POIRE-SUR-VIE LE TABLIER LES ACHARDS LES BROUZILS	
--	--



LES EPESES LES HERBIERS LES LANDES-GENUSSON LES LUCS-SUR-BOULOGNE LES MAGNILS-REIGNIERS LES PINEAUX LES VELLUIRE-SUR-VENDEE L'HERMENAUT L'ILE D'OLONNE LONGEVES LUCON MACHE MALLIEVRE MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE MARTINET MENOMBLET MERVENT MESNARD-LA-BAROTIERE MONSIREIGNE MONTOURNAIS MONTREUIL MONTREVERD MORTAGNE-SUR-SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON-LE-CAPTIF MOUILLERON-SAINT-GERMAIN MOUTIERS-LES-MAUXFAITS MOUTIERS-SUR-LE-LAY MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS NESMY PALLUAU PEAULT PETOSSE PISSOTTE POUILLE POUZAUGES REAUMUR RIVE-DE-L'YON ROCHESERVIERE ROCHETREJOUX ROSNAY SAINT MICHEL LE CLOUCQ SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINT-AVAGOURD-DES-LANDES SAINT-BENOIST-SUR-MER SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON SAINT-CYR-DES-GATS SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE SAINTE-CECILE SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS SAINTE-FOY SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET SAINT-ETIENNE-DU-BOIS SAINT-FULGENT SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX	
---	--



SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY SAINT-GERVAIS SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY SAINT-HILAIRE-DES-LOGES SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE SAINT-MAIXENT-SUR-VIE SAINT-MALO-DU-BOIS SAINT-MARS-LA REORTHE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES SAINT-MARTIN-DES-NOYERS SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE SAINT-MATHURIN SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-MAURICE-LE-GIRARD SAINT-MESMIN SAINT-PAUL-EN-PAREDS SAINT-PAUL-MONT-PENIT SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SAINT PIERRE LE VIEUX SAINT-PROUANT SAINT-REVEREND SAINT-SULPICE-EN-PAREDS SAINT-URBAIN SAINT-VALERIEN SAINT-VINCENT-STERLANGES SAINT-VINCENT-SUR-GRAON SALLERTAINE SERIGNE SEVREMONT SIGOURNAIS SOULLANS TALLUD-SAINTE-GEMME TALMONT-SAINT-HILAIRE THIRE THORIGNY THOUARSAIS-BOUILDROUX TIFFAUGES TREIZE SEPTIERS TREIZE-VENTS VAIRE VENANSALT VENDRENNES VIX VOUILLE-LES-MARAIS VOUVANT	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
MARVAL CUSSAC DOURNAZAC CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX	29.4.2022

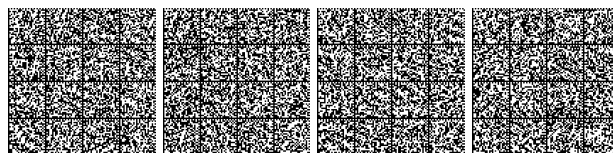


Stato membro: Ungheria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun megye:</i>	
Csólyospálos, Kiskunmajsa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, valamint a 46.400225 és a 19.738443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022
Bócsa, Tázlár és Soltvadkert települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, valamint a 46.598411 és a 19.463081 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	15.5.2022
Bugac, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.579444 és a 19.736667, valamint a 46.595993 és a 19.715993 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.5.2022
Csólyospálos település közigazgatási területének a 46.362527 és a 19.889897 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022
<i>Csongrád-Csanád megye:</i>	
Bordány, Domaszék, Mórahalom Szeged és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.275100 és a 19.945900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022
Bordány, Forráskút és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.362527 és a 19.889897 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022
<i>Békés megye:</i>	
Kardoskút, Kaszaper, Magyarbánhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Pusztaföldvár, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, a 46.4537 és a 20.89204, valamint a 46.461337 és a 20.822849 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.5.2022
Békéssámsón és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.5.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Emilia Romagna</i>	
L'area della regione Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)	26.4.2022



Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Gelderland</i>	
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.60270 lat 52.08039	4.5.2022
Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62 lat 52.16	8.5.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie wolsztyńskim, a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo; b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.	10.5.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province of West Flanders</i>	
Those parts of the municipalities Ardooie, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendeledede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Tielt, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke and Zulte contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.	28.4.2022
Those parts of the municipalities Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke and Wielsbeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.	20.4.2022 - 28.4.2022



Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region of Ruse</i>	
Ruse municipality: — Sandrovo — Marten	28.4.2022
<i>Region of Plovdiv</i>	
The following villages in Rodopi municipality: Krumovo, Yagodovo The following villages in Sadovo municipality: Sadovo, Bolyartsi, Katunitsa, Karadzhovo, Kochevo The following villages in Kuklen municipality: Kuklen, Ruen The following villages in Asenovgrad municipality: Izbeglii, Kozanovo, Stoevo, Zlatovrah, Muldava, Lyaskovo	19.5.2022
The following villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi The following village in Sadovo municipality: Mominsko	11.5.2022 - 19.5.2022
The following villages in Sadovo municipality – Seltsi, Bolyartsi, Mominsko, Kochevo, Karadzhovo, Sadovo, Cheshnigirovo, Popovitsa, Milevo The following villages in Asenovgrad municipality – Izbeglii, Kozanovo, Boyantsi, Zlatovruh, Patriarh Evtimovo The following villages in Parvomai municipality – Tatarevo, Dalbok izvor; The following villages in Rakovski municipality Chalakovi	24.5.2022
The following villages in Sadovo – Bogdanitsa, Ahmatovo The following villages in Asenovgrad – Konush;	16.5.2022 - 24.5.2022
<i>Region of Burgas</i>	
The following village in Kameno municipality – Cherni vrah	1.5.2022 - 9.5.2022
The following village in Burgas municipality – Burgas, Trurditsa, Dimchevo The following village in Sozopol municipality – Prosad The following village in Sredets municipality – Debelt The following village in Kameno municipality – Konstantinovo, Trustikovo, Livada, Polski izvor	9.5.2022
<i>Stara Zagora region</i>	
The following village in Stara Zagora municipality – Elenino, Hristiyanovo	20.5.2022 - 30.5.2022
The following village in Stara Zagora municipality – Stara Zagora, Mogila, Malko Kadievo, Madzherito, Zagore, Pamukchii, Budeshte, Petrovo, Kaloyanovets, Arnautino, Rakitnitsa, Kirilovao, Bogomilovo, Lyaskovo, Malka Vereia The following village in Radnevo municipality – Kolarovo	30.5.2022

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Langeland and Svendborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 55,0910; E 10,8852	29.4.2022



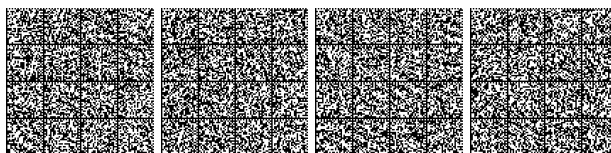
The part of Langeland municipality that is contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates. N 55,0910; E 10,8852	21.4.2022 - 29.4.2022
--	-----------------------

Stato membro: Cechia

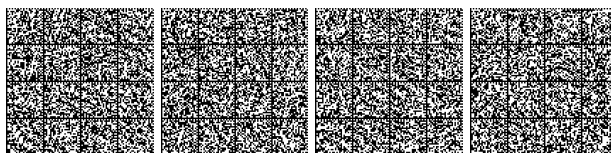
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Plzeň Region</i>	
Bolešiny (607126); Domažlický (700720); Kroměždice (700738); Pečetín (700754); Slavošovice u Klatov (607142); Újezdec u Měcholup (700762); Číhaň (623571); Plánička (623598); Hnačov (721450); Smrkovec u Hradešic (647438); Habartice u Obytců (708852); Kosmáčov (665967); Kydliny (678392); Bernartice u Bořkov (608211); Bořkovy (608220); Brod (668397); Buršice (668401); Hradiště u Bořkov (608238); Lukoviště (689068); Mlázovy (697281); Vlčkovice u Kolinec (668451); Kramolín u Nepomuka (673099); Bílky (692417); Nedanice (692450); Petrovice u Měčína (692484); Radkovic u Měčína (692492); Mlýnské Struhadlo (773964); Bystré u Klatov (667609); Hoštice u Mochtína (698075); Kocourov (667617); Lhůta u Klatov (667625); Mochtín (698091); Srbsice u Mochtína (698105); Těšetiny (698113); Loužná (700657); Milčice (671550); Myslív (700665); Nový Dvůr u Myslíva (700681); Myslovice (700746); Krutěnice (774804); Letovy (695815); Nalžovské Hory (701521); Neprochovy (703524); Těchonice (765457); Ústaleč (774812); Velenovy (777803); Žďár u Nalžovských Hor (765465); Nehodiv (700673); Klikařov (704211); Neurazy (704229); Nová Ves u Nepomuka (705942); Partoltice (718114); Radochovy (738191); Soběsuky u Nepomuka (751855); Vojovice (784613); Obytce (708861); Ostřetice (607134); Strážovice u Pačejova (717312); Bližanovy (687588); Křížovice u Číhaně (623580); Lovčice u Klatov (687600); Mlynářovice (773956); Pohoří u Lovčic (687618); Štipoklasy u Lovčic (687626); Zbyslav u Klatov (791997); Zdebořice (623610); Polánka u Nepomuka (725056); Makov u Předslavi (734411); Měcholupy u Předslavi (734420); Němčice u Klatov (702986); Petrovičky u Předslavi (734438); Předslav (734446); Třebíšov (702994); Tužice (791326); Plichtice (791300); Skránice (791318); Vlčnov u Zavlékova (783889); Zavlékova (791334); Zborovy (721484); Žinkovy (797111).	13.5.2022
Kvaslice (797901); Kvasetice (687596); Plánice (721476); Vracov u Číhaně (623601); Újezd u Plánice (773972).	5.5.2022 - 13.5.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN	
Landshut Stadt: Stadtgebiet Landshut mit den Ortsteilen Schloßberg, Siebensee, Löschenbrand, Bayerwaldsiedlung, Hascherkeller, Albinger Wehr, Lurzenhof, Schweinbach Landkreis Landshut: Gemeinde Ergolding, Gemarkung Ergolding, Ortsteil Stadt Ergolding Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Niederkam mit den Ortsteilen Kumhausen, Kumberg, Grillberg, Seitenberg, Niederkam, Eierkam, Preisenberg Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Götzdorf mit den Ortsteilen Eichelberg, Altenbach, Roßberg, Untergrub, Straßgrub, Obergrub, Berndorf Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Hoheneggelkofen mit den Ortsteilen Oberschönbach, Weihbüchl, Dettenkofen, Allmannsdorf, Stadl, Eck a.d. Straß, Gammel, Vogen	28.4.2022 - 7.5.2022



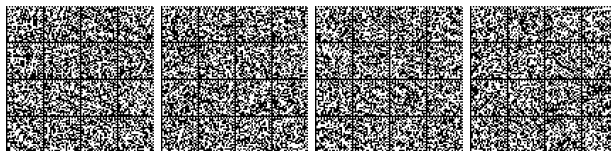
Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Tiefenbach mit den Ortsteilen Obergolding, Aign, Seepoint, Binsham	
Landshut Stadt gesamtes Stadtgebiet westlich und östlich der Schutzzone Landkreis Landshut: Gemeinde Altdorf, Gemeinde Furth, Gemarkung Arth mit den Ortsteilen Kolmhub, Niederarth Täublmühle, Hetzenbach nach Süden an die Gemeindegrenze Altdorf Gemeinde Ergolding Gemeinde Hohenthann, Gemarkung Weihestephan mit dem Ortsteil Weihestephan nach Süden an die Gemeindegrenze Ergolding Gemeinde Essenbach, Gemarkung Mirskofen, Altheim, Essenbach und Ohu, mit den Ortsteilen Gaunkofen, Ginglkofen, Artlkofen, Schinderbuckel, Holzberg, Essenbach nach Osten bis zur B15n, der A92 nach Osten folgend bis zum Kraftwerk Ohu, südlich an die Gemeindegrenze der Stadt Landshut und Niederaichbach Gemeinde Niederaichbach, Gemarkung Wolfsbach östlich ab der Kreuzung Landshuterstraße – LA31 zur Gemarkung Oberaichbach mit den Ortsteilen Egl, Kollersöd, Furtmühle, Thannenbach, Haid, Oberaichbach, Ruhmannsdorf nach Süden an die Gemeindegrenze Adlkofen. Gemeinde Adlkofen, Gemarkungen Wolfsbach, Oberaichbach, Frauenberg, Jenkofen, Adlkofen, Dietelskirchen mit den Ortsteilen Forst, Kampftrain, Göttlkofen, Kirmbach nach Osten an die Gemeindegrenze Kumhausen Gemeinde Geisenhausen, Gemarkung Diemannskirchen, Bergham, Holzhausen, Geisenhausen, Salksdorf nach Osten mit den Ortsteilen Helmsau, Giglberg, Stopfen, Reit, Vorrach, Grabmühle, Rebensdorf, Johannesbergham, nach Norden mit den Ortsteilen Westerbergham, Schlott, Irlach, Geisenhausen, Riembauer, Haselbach, Oberhaselbach, Floiten an die Gemeindegrenze Altfraunhofen Gemeinde Kumhausen südlich der genannten Schutzzone Gemeinde Altfraunhofen, Gemarkung Altfraunhofen mit den Ortsteilen Lohbauer, Kaindlhölzel, Unterschneuberg, Oetz, Guggenberg, Speck nach Norden, nach Westen der Gemeindegrenze Altfraunhofen folgend Gemeinde Tiefenbach südlich der genannten Schutzzone Gemeinde Vilsheim Gemeinde Eching Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Bruckbergerau, Gündlkofen, Tondorf, Altenhausen mit den Ortsteilen Bruckbergerau ohne den Ort Bruckberg, Ried, Tondorf, Beutelhausen, Langmaier, Hack zur Gemeindegrenze Furth nach Osten an die Gemeindegrenze Altdorf	7.5.2022
Mecklenburg-Vorpommern	
Amt Krakow am See — Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Schlieffenberg, Krassow, Tolzin, Dreieinigkei, Neu Zierhagen, Neu Krassow, Teerofen, Nienhagen, Gremmelin, Reinshagen, Reinshagen Ausbau, Carlsdorf, Vietgest, Klaber, Vogelsang, Rothspalk, Lalendorf Ausbau, Nienhagener Hütte, Bansow, Dersentin, Grünenhof, Mamerow, Bergfeld und Lübsee — Gemeinde Hoppenrade mit den Ortsteilen und Ortschaften Hoppenrade, Schwiggerow, Striggow, Augustenberg (Striggow). — Gemeinde Kuchelmiß mit dem Ortsteil Hinzenhagen Amt Güstrow-Land — Gemeinde Glasewitz mit den Ortsteilen Glasewitz, Dehmen und Kussow — Gemeinde Plaaz mit den Ortsteilen und Ortschaften Plaaz (inkl. Plaazer Bauern), Zapkendorf, Mierendorf, Neu Mierendorf, Neu Wendorf und Wendorf Amt Mecklenburgische-Schweiz — Gemeinde Dalkendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen, Appelshagen und Amalienhof — Gemeinde Groß Roge mit den Ortsteilen und Ortschaften Zierstorf, Rachow, Mieckow, Klein Roge, Groß Roge und Wotrum — Gemeinde Groß Wokern mit den Ortsteilen und Ortschaften Waldschmidt, Abgegrabenfelde, Neu Wokern, Groß Wokern, Klein Wokern, Nienhagen und Uhlenhof — Gemeinde Hohen Demzin mit dem Ortsteil Klein Köthel — Gemeinde Warnkenhagen mit den Ortsteilen und Ortschaften Neu Tenze, Hessenstein, Warnkenhagen und Gottin	25.4.2022



Amt Laage — Gemeinde Laage mit den Ortsteilen und Ortschaften Diekhof-Siedlung, Striesenow, Drölit, Pölitzer Bauern, Lüningsdorf, Pölitz und Knegendorf — Barlachstadt Güstrow mit der Ortschaft Devwinkel (Beginn Höhe Ortsausgang Klueß in Fahrtrichtung Devwinkel) Stadt Teterow mit dem Ortsteil Hohes Holz	
NIEDERSACHSEN	
Landkreis Oldenburg Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener — Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg — Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach — Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener — Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt — Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße — Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg — Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1 — Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke — Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen — Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213 — B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz — Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg — Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe — Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze — Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.	29.4.2022 - 7.5.2022
Landkreis Oldenburg Ausgangspunkt der Überwachungszone im Süden ist der Kreuzungsbereich L 341 und K 6 (Wildeshauser Straße) in Beckeln — Von dort der K 6 Richtung Wildeshausen folgend durch Hackfeld nach Kellinghausen — In Kellinghausen über die Katenbäke (flussabwärts) und die K 5 auf die K 225 in Reckum — Weiter der K 225 Richtung Wildeshausen — Im Reckumer Kreuzungsbereich die Verbindung zur Katenbäker Straße folgend bis zum Hubertusweg in Wildeshausen — Weiter auf Marschweg bis Huntetor, Zwischenbrücken, entlang der Hunte flussabwärts Richtung Dötlingen über die BAB A1 bis zum Altarm der Hunte — Von dort aus der Querverbindung zum Heideweg/In den Badbergen folgen Richtung Dötlingen — Krummer Weg, Zum Sande bis zum Kreuzungspunkt Gerichtsstätte — Zu Aschenbeck auf die Aschenstedter Straße (K 237), Krim, An der Dackheide auf die Neerstedter Straße (K 237) nach Neerstedt — In Neerstedt auf die Hauptstraße (L 872), Ortsdurchfahrt auf die Kirchhatter Straße bis zum Rittrumer Mühlbach — Rittrumer Mühlbach flussaufwärts, Flusskreuz in Richtung Nuttel (Rhader Nebenzug) bis zur Straße Hinterm Feld nach Nuttel — In Nuttel auf den Stedinger Weg Richtung Dingstede bis Einmündung Dachsweg / Straße Hinterm Felde — Der Straße Hinterm Felde folgend bis Kreuzung Auf dem Varel/Alte Dorfstraße auf die Straße Tange	7.5.2022



— Am Ohlande, Orthstraße, Welsestraße, der Welse über Almsloh und Elmeloh folgen bis zur Kreis-/ Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Delmenhorst — Von dort der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn folgen bis zur Straße Zum Neuen Lande Richtung Beckeln — Auf dem Wirtschaftsweg parallel zur Stromtrasse und der L 341 in Beckeln weiter bis zum Ausgangspunkt Die Grenze der Überwachungszone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Überwachungszone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.	
Stadt Delmenhorst Die westliche Begrenzung verläuft ab der Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg entlang der Oldenburger Landstraße in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Rudolf-Königer-Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis zum Bismarckplatz und von diesem in südöstliche Richtung die Bismarckstraße entlang, von der Bismarckstraße weiter in die Düsternortstraße übergehend in südliche Richtung bis zur Kreuzung der Düsternortstraße mit der Straße Am Stadion, dann entlang der Straße Am Stadion bis zum Schnittpunkt mit dem Hasporter Damm, den Hasporter Damm entlang in südöstliche Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Autobahn A28, in südöstliche Richtung entlang der Autobahn A28 bis zu Stadtgrenze, weiter entlang der Stadtgrenze das gesamte südliche Stadtgebiet umfassend.	7.5.2022
Landkreis Diepholz Die Überwachungszone umschreibt einen Teil der Gemeinden Stuhr und Bassum im nord-westlichen Kreisgebiet. Sie beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322 und verläuft von dort aus entlang der B 322 in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 439, von dort weiter südlich entlang der B 439 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 51. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter in südliche Richtung entlang der B 51 bis zur Einmündung der Landesstraße L 340, dann weiter in westliche Richtung entlang der L 340 bis zur Kreuzung der L 340 mit dem Dünsener Bach. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter entlang des Dünsener Bachs in südwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 776, von dort weiter in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze. Die westliche Grenze der Überwachungszone verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322.	7.5.2022
NORDRHEIN-WESTFALEN	
Kreis Kleve Kreisgrenze Viersen ab St-Huberter-Straße in westlicher Richtung folgen bis zum Hundertmorgenweg, Hundertmorgenweg nordwestlich folgen bis Gewässer Schwarze Rahm, Schwarze Rahm nördlich folgen bis L410/Heronger Straße, südwestlich auf L410/Slümer Straße bis Gewässer Niersgraben, Gewässer Niersgraben folgen in nordwestlicher Richtung bis L479/Sraelener Straße, L479 nordöstlich folgen bis zur K21/Meerendonker Straße, 2. Ausfahrt im Kreisverkehr, im weiteren Verlauf Baersdonker Straße/Baersdonk, bis zur B9, dann B9 nordwestlich Richtung Kleve bis B58, B58 in nördlicher Richtung folgen, weiter geradeaus auf L480/Kapellener Straße/Am Mühlenwasser bis Bartelter Weg, Bartelter Weg in östlicher Richtung folgen bis K32/Waltersheide, K32 in nordwestlicher Richtung folgen bis zur L480/Am Mühlenwasser, L480/Am Mühlenwasser in nordöstlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze Wesel	19.5.2022
Kreis Kleve Kreisgrenze Wesel - Südwestlich Kamper Straße folgen bis Kirchstraße, westlich auf der Kirchstraße, Verlängerung Kaplaneistraße, im weiteren Verlauf Fasanenstraße folgen, bis zum Reheierweg, Reiherweg südwestlich, B510 queren, im weiteren Verlauf Holthuyser Weg westlich folgen, im weiteren Verlauf Holthuyser Straße, dann nördlich auf die L362, im Kreisverkehr 2. Ausfahrt auf Sevelener Straße L362 in Richtung Issum weiter nördlich folgen, bis Erskensweg, nordöstlich dem Erskensweg folgen, bis Hoerstgener Landstraße folgen, dann auf Hoerstgener Landstraße südöstlich folgen, nordöstlich Hamsfeld folgen, im weiteren Verlauf Hamsfeld nördlich Richtung Issumer Fleuth folgen, Issumer Fleuth in östlicher Richtung folgen bis Brauweg, Brauweg nordöstlich folgen bis Hochwalder Straße, Hochwalder Straße südöstlich folgen bis Kreisgrenze Wesel	11.5.2022 - 19.5.2022



Kreis Viersen Im Norden: Kreisgrenze Im Osten: Kreisgrenze in südlicher Richtung bis Niepkanal (Höhe Straße Neufeld) Im Süden: von dort in westlicher Richtung in gedachter Linie bis Ende Straße Pastoratsbenden-Kreuzung Ryckenweg, dem Ryckenweg in nördlicher Richtung folgend bis Neufelder Straße, der Neufelder Straße westlich folgend bis Rheinstraße, der Rheinstraße nördlich folgend bis Abzweigung Helmeskamp, Helmeskamp in westlicher Richtung folgend bis Abzweigung Erprathsweg, dem Erprathsweg folgend bis zur Bergstraße, der Bergstraße links folgend bis Windmühlenweg, dann dem Windmühlenweg folgend bis Haag (B9), die Straße Haag überquerend und der Tönisberger Straße (K23) bis zur Querung des Baches Landwehr folgend Im Westen: dem Lauf des Baches Landwehr in nördlicher Richtung folgend bis zur Abknickung des Bachlaufes, von dort in gedachter Linie bis zur Kreisgrenze.	20.5.2022
Kreis Wesel Ab Kreisgrenze Kleve/Wesel, „Gelderner Str.“ nördlich bis „Strohweg“, „Strohweg“ südöstlich bis „Grunewaldweg“, „Grunewaldweg“ weiter östlich bis zum „Damsweg“, „Damsweg“ nördlich bis „Graf-Haeseler-Weg“, „Graf-Haeseler-Weg“ in östlicher Richtung folgend über die „Alpener Str.“ auf die „Heekstr.“, „Heekstr.“ nördlich bis „Bergweg“, „Bergweg“ östlich bis „Thorenstr.“ (K20), „Thorenstr.“ nordöstlich bis „Dickstr.“, „Dickstr.“ nördlich bis Kreuzung „Sonsbecker Str./Weseler Str.“, „Weseler Str.“ östlich bis „Winnenthal“, „Winnenthal“ südöstlich bis „Reekwall“, „Reekwall“ weiter südlich bis „Schulstr./Ulrichstr.“ (K22), „Ulrichstr.“ südlich bis Kreuzung „Unterhei-de/Bönninger Str.“, „Bönninger Str.“ östlich bis zu den Bahnschienen, Bahnschienen südlich bis zum Wasserlauf „Mühlholsley“, „Mühlholsley“ östlich bis zur „Weseler Str.“ (B58), „Weseler Str.“ südlich bis „Drüpter Str.“, „Drüpter Str.“ östlich bis „Römerstr.“, „Römerstr.“ südlich bis zum Wasserlauf „Drüptsche Ley“, „Drüptsche Ley“ südlich bis „Zollstr.“, „Zollstr.“ nordöstlich bis „Xantener Str.“, „Xantener Str.“ im weiteren Verlauf „Moerser Str.“ südöstlich bis Über-gang „Orsoyer Str./ Rheinberger Str.“, „Rheinberger Str.“ südöstlich bis „Hecklerweg“, „Hecklerweg“ südlich bis „Rheinkamper Str.“, „Rheinkamper Str.“ südlich bis „Frietstr.“, „Frietstr.“ weiter südlich bis „Rheinberger Str.“, „Rheinberger Str.“ südlich bis „Rheurdter Str.“ (L474n), „Rheurdter Str.“ westlich bis „Sandforter Str.“, „Sandforter Str.“ südlich bis „Geldernsche Str.“, „Geldernsche Str.“ westlich bis „Balderbruchweg“, „Balderbruchweg“ südlich bis „Heckstr.“, „Heckstr.“ westlich bis zur BAB A 57, BAB A 57 südlich bis „Steinbrückenstr.“, „Steinbrückenstr.“ südwestlich bis „Böllerschenweg“, „Böllerschenweg“ westlich bis „Grotfeldsweg“, „Grotfeldsweg“ südlich bis BAB A 40, BAB A 40 westlich bis zum Wasserlauf „Ophülsgraben“, „Ophülsgraben“ südlich bis „Weimannsweg“, „Weimannsweg“ westlich bis „Nieper Str.“, „Nieper Str.“ südlich bis „Krefelder Str.“, „Krefelder Str.“ weiter südlich bis „Hülser Str.“, „Hülser Str.“ westlich bis Kreisgrenze Viersen, abschließend entlang der jeweiligen Kreisgrenzen Viersen und Kleve bis zum Ausgangspunkt „Gelderner Str.“	15.5.2022
Kreis Wesel Ab Kreisgrenze Kleve/Wesel, „Hochwalderstr./Baerlagweg“ östliche Richtung bis „Altfelder Str.“, „Altfelder Str.“ in südlicher Richtung bis „Kreuzstr.“, „Kreuzstr.“ weiter in südlicher Richtung bis „Rheinberger Str.“ (L 287), „Rheinberger Str.“ östliche Richtung bis „Mittelstr.“, „Mittelstr.“ in südlicher Richtung bis zum Wasserlauf Fossa Eugenia, Fossa Eugenia in südwestlicher Richtung, in Verlängerung Eyllsche Kendel, Eyllsche Kendel bis „Vluynbuschstr.“, „Vluynbuschstr.“ in westlicher Richtung bis Kreisgrenze Kleve „Geldernsche Str.“, anschließend entlang der Kreisgrenze bis Ausgangspunkt „Baerlagweg“	7.5.2022 - 15.5.2022
SCHLESWIG- HOLSTEIN	
Kreis Ditmarschen Die Überwachungszone umfasst die Gemeinden Barlt, Gudendorf, Windbergen, Frestedt, Großenrade, Brickeln, Quickborn, St. Michaelisdonn, Volsenhusen, Trennewurth, Helse, Marne, Diekhusen-Fahrstedt, Schmedeswurth, Ramhusen, Dingen, Kuden, Buchholz, Burg, Brunsbüttel, Averlak, Eddelak und Neufeld. Kreis Steinburg — Amt Wilstermarsch: die Gemeinden: Aebtissinwisch, Büttel, Ecklak, Kudensee, Landscheide, Sankt Margarethen — Beginnend an der westlichen Kreisgrenze zum Kreis Dithmarschen am Übergang der Straße Vaalerfeld in die Straße Krugsdamm — Dem Krugsdamm in nordöstlicher Richtung entlang des Flurstückes Gemarkung Vaale, Gemarkungsnummer 21 24 Flurstück 14/6 folgend	22.4.2022



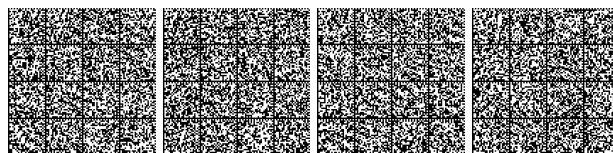
— Weiter an der östlichen Grenze der Flurstücke 14/6 und 14/10 in südlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Vaale/Vaalermoor — Der westlichen Gemeindegrenze von Vaalermoor in südöstlicher Richtung folgend bis zur Dorfstraße (L 134) — Der Dorfstraße in südlicher Richtung folgend bis zur Burger Straße. — Der Burger Straße in südöstlicher Richtung folgend — Weiter auf der Straße Krützfleth in südöstlicher, dann in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Averfleth — Der Straße Averfleth in südlicher Richtung entlang dem Gewässer „Wilster Au“ folgend bis zur Einmündung in die Straße Schotten — Weiter entlang der Straße Schotten bis zum Gewässer „Schottener Wettern“ — Der Schottener Wettern folgend bis zur Gemeindegrenze von Sankt Margarethen Der Gemeindegrenze Sankt Margarethen bis zur Elbe folgend	
Kreis Dithmarschen Die Überwachungszone umfasst die Gemeinden Barlt, Gudendorf, Windbergen, Frestedt, Großenrade, Brickeln, Quickborn, St. Michaelisdonn, Volsenhusen, Trennewurth, Helse, Marne, Diekhusen-Fahrstedt, Schmedeswurth, Ramhusen, Dingen, Kuden, Buchholz, Burg, Brunsbüttel, Averlak, Eddelak und Neufeld.	14.4.2022 - 22.4.2022
Kreis Steinburg: Amt Itzehoe Land: Die Gemeinden — Drage — Hohenaspe — Huje — Oldendorf — Ottenbüttel — Kaaks — Kleve — Krummendiek — Mehlbek — Moorhusen Amt Schenefeld: — Die Gemeinden — Aasbüttel — Agethorst — der nordöstlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm — Christinenthal — Hadenfeld — Kaisborstel — Looft — Nienbüttel — Nutteln — Oldenborstel — Pöschendorf — Puls — Schenefeld — Siezbüttel — Vaale — Vaalermoor — Warringholz Amt Wilstermarsch: — Die Gemeinden — Aebtissinwisch — Ecklak — Neuendorf-Sachsenbande Kreis Dithmarschen: Teile der Gemeinden — Buchholz — Krumstedt — Wennbüttel — Tensbüttel-Röst — Albersdorf	25.4.2022



— Süderhastedt — Quickborn — Frestedt Die Gemeinde — Großenrade — Eggstedt — Schafstedt — Hochdonn — Brickeln Kreis Rendsburg-Eckernförde: Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen, Steenfeld, Thaden	
Kreis Steinburg Beschreibung/Bennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone) Amt Schenefeld: Die Gemeinden — Besdorf — der nordwestlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm — Bokhorst — Gribbohm — Holstenniendorf — Wacken Kreis Ditmarschen: — südostwärtiger Teil der Gemeinde Schafstedt	17.4.2022 - 25.4.2022

Stato membro: Spagna

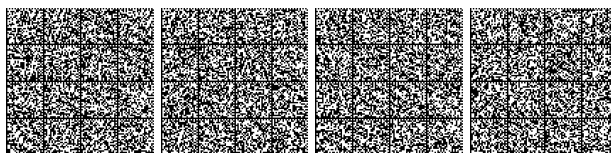
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)	1.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)	21.4.2022 -1.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Marchena (Serranía sudoeste) and Carmona (Los Arcóres) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891 (2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)	22.4.2022



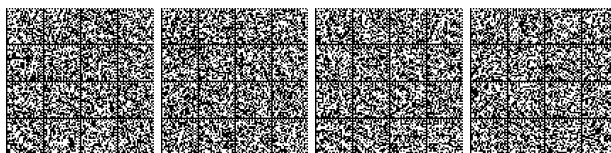
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena (Serranía sudoeste) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891 (2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)	14.4.2022 - 22.4.2022
--	-----------------------

Stato membro: Francia

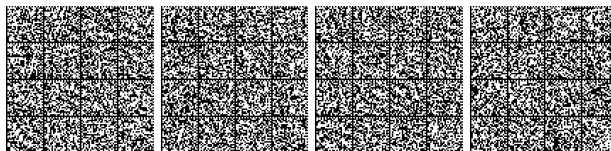
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU "SAINT-LEONS hors zp" "SEGUR est de la RD191, prolongée par RD29, puis RD95" "SEVERAC-D'AVEYRON ouest de l'A75, sud de la RN88" "VERRIERES ouest de l'A75" "VEZINS-DE-LEVEZOU hors zp"	18.5.2022
"VEZINS-DE-LEVEZOU sud de la RD611 et nord de la RD29" "SAINT-LEONS nord de la RD911"	10.5.2022 – 18.5.2022
<i>Département: Cantal (15)</i>	
BOISSET CAYROLS "GLENAT coupé d'ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33" LEYNHAC PARLAN ROUMEGOUX ROUZIER SAINT-CONSTANT-FOURNOULES SAINT-SANTIN-DE-MAURS SAINT-SAURY LE TRILOULOU SIRAN	2.5.2022
MAURS QUEZAC SAINT-ETIENNE-DE-MAURS SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC	22.4.2022 – 2.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
LES ADJOTS BERNAC LA CHEVRERIE LA FORET-DE-TESSÉ LONDIGNY MONTJEAN RUFFEC SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER TAIZE-AIZIE VILLIERS-LE-ROUX	25.4.2022



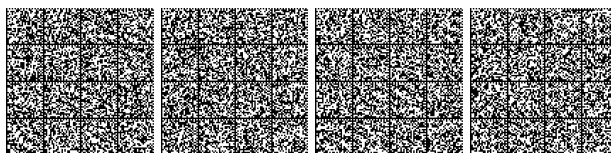
<i>Département: Charente Maritime (17)</i>	
Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret	1.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)</i>	
ALBIGNAC ALBUSSAC ARGENTAT-SUR-DORDOGNE ASTAILLAC AYEN BEAULIEU-SUR-DORDOGNE BEYNAT BEYSSENAC BILHAC BRANCEILLES CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-BROCS LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAX CHAUFFOUR-SUR-VELL COLLONGES-LA-ROUGE CONCEZE COSNAC CUREMONTE DAMPNAT HAUTEFAGE LAGLEYGEOLLE LANTEUIL LASCAUX LIGNEYRAC LIOURDRES LOSTANGES LOUIGNAC MALEMORT MARCILLAC-LA-CROZE MENOIRE MEYSSAC NEUVILLE NOAILHAC NONARDS PERPEZAC-LE-BLANC LE PESCHER PUY-D'ARNAC QUEYSSAC-LES-VIGNES SAILLAC SAINT-AULAIRE SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC SAINT-BONNET-LA-RIVIERE SAINT-CHAMANT SAINT-CYPRIEN SAINT-CYR-LA-ROCHE SAINT-HILAIRE-TAURIEUX SAINT-JULIEN-MAUMONT SAINT-SOLVE SAINT-VIANCE SERILHAC SEXCLES SIONIAC	7.5.2022



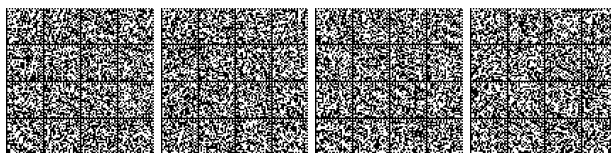
TUDEILS USSAC VARETZ VARS-SUR-ROSEIX VEGENNES VIGNOLS YSSANDON	
JUGEALS-NAZARETH CHASTEUX BRIVE-LA-GAILLARDE NESPOULS NOAILLES	26.4.2022 - 7.5.2022
ALTILLAC BASSIGNAC-LE-BAS BRIGNAC-LA-PLAINE BRIVEZAC CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD CHARTRIER-FERRIERE CHENAILLER-MASCHEIX CUBLAC ESTIVALS JUILLAC LARCHE LISSAC-SUR-COUZE MANSAC MERCŒUR MONCEAUX-SUR-DORDOGNE REYGADE ROSIERS-DE-JUILLAC SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-JULIEN-LE-PELERIN SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT SEGONZAC TURENNE	29.4.2022 - 7.5.2022
<i>Département: Côte d'Armor (22)</i>	
LE MOUSTOIR PLEVIN - nord ruisseau Sterlenn (route de Motreff) puis nord route Motreff et Paule PAULE - nord route Plévin puis ouest ruisseau Paule MAEL-CARHAIX LOCARN DUAULT PLUSQUELLEC PLOURACH CARNOET - nord est ruisseau Kernabat	1.5.2022
TREFFRIN TREBIVAN CARNOET - sud-ouest du ruisseau Kernabat	23.4.2022 - 1.5.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
ABJAT-SUR-BANDIAT ALLES-SUR-DORDOGNE AUBAS AUDRIX AUGIGNAC AURIAC-DU-PERIGORD LA BACHELLERIE BADEFOLS-D'ANS BADEFOLS-SUR-DORDOGNE	19.5.2022



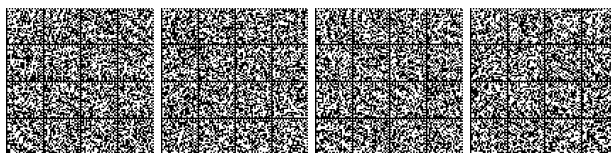
BARS BASSILLAC ET AUBEROCHÉ BAYAC BEAUREGARD-DE-TERRASSON BELEYMAS BERBIGUIERES BERGERAC BOISSEUILH BOULAZAC ISLE MANOIRE BOUNIAGUES BOURNIQUEL BOURROU LE BUISSON-DE-CADOVIN CALES CAMPSEGRET CARLUX CASTELS ET BEZENAC CAZOULES CHALAGNAC CHAMPNIERS-ET-REILHAC CHAMPS-ROMAIN CHATRES CHERVEIX-CUBAS CLERMONT-D'EXCIDEUIL COLOMBIER COLY CONDAT-SUR-VEZERE CONNE-DE-LABARDE LA COQUILLE COUX ET BIGARQUE-MOUZENS COUZE-ET-SAINT-FRONT CREYSSE CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE LA DOUZE EXCIDEUIL LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL FANLAC LES FARGES FAUX FIRBEIX FLEURAC GROLEJAC GRUN-BORDAS HAUTEFORT ISSIGEAC JAURE JUMILHAC-LE-GRAND LAMONZIE-MONTASTRUC LANQUAIS LE LARDIN-SAINT-LAZARE LEMBRAS LIMEUIL MANZAC-SUR-VERN MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MARQUAY MAUZENS-ET-MIREMONT MEYRALS MOLIERES MONBAZILLAC MONMADALES MONSAC MONSAGUEL MONTAGNAC-LA-CREMPSE	
---	--



MONTAUT MOULEYDIER NABIRAT NAILHAC NANTHIAT SANILHAC ORLIAGUET PAUNAT PEYRILLAC-ET-MILLAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PEZULS PIEGUT-PLUVIERS PLAZAC PONTOURS PRATS-DE-CARLUX PROISSANS QUEYSSAC RIBAGNAC ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC SAINT-AMAND-DE-COLY SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIÈRE SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE SAINT-CERNIN-DE-LABARDE SAINT-CHAMASSY SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHÉ SAINT-CYPRIEN SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-GEYRAC SAINT-JORY-DE-CHALAIS SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-LAURENT-DES-VIGNES SAINT-LEON-SUR-VEZÈRE SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE SAINTE-MONDANE SAINTE-NATHALENE SAINT-PAUL-DE-SERRE SAINT-PERDOUX SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE SAINT-RAPHAEL SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE SAINT-SAUVEUR SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL SAINT-VINCENT-LE-PALUEL SALAGNAC SARLAT-LA-CANEDA SARRAZAC SIMEYROLS SIORAC-EN-PERIGORD TOURTOIRAC TREMOLAT TURSAC VARENNES VERDON VEYRIGNAC VILLAC VILLAMBLARD	
ANGOISSE ANLHIAC ARCHIGNAC BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC	11.5.2022 - 19.5.2022



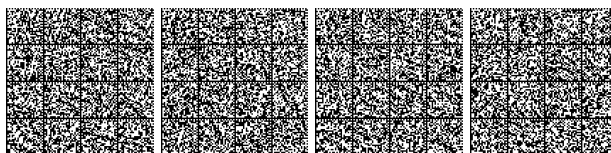
BERGERAC BORREZE LE BUGUE CAMPAGNE LA CASSAGNE CAUSE-DE-CLERANS LA CHAPELLE-AUBAREIL LES COTEAUX PERIGOURDINS CLERMONT-DE-BEAUREGARD COUBJOURS COURS-DE-PILE LA DORNAC DUSSAC EGLISE-NEUVE-DE-VERGT LA FEUILLADE FOULEIX GENIS JAYAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LANOUAILLE LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MIALET MONTIGNAC NADAILLAC SANILHAC PAULIN PAYZAC PAZAYAC PRESSIGNAC-VICQ PREYSSAC-D'EXCIDEUIL SAINT-AGNE VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GENIES SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-GERMAIN-ET-MONS SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-NEXANS SAINTE-TRIE SALIGNAC-EYVIGUES SALON SARLANDE SAVIGNAC-DE-MIREMONT SAVIGNAC-LEDRIER SERGEAC TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU	
---	--



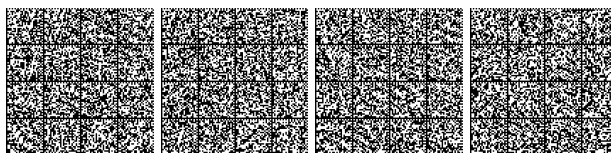
THONAC VALOJOULX VERGT VEYRINES-DE-VERGT	
<i>Département: Finistère (29)</i>	
CARHAIX-PLOUGUER KERGLOFF - est rivière Aulne, jusqu'au croisement D48 (Restaulern) MOTREFF - nord ruisseau Sterlenn PLOUNEVEZEL - ouest D54 POULLAOUEN - est rivière Aulne	1.5.2022
PLOUNEVEZEL - est D54	23.4.2022 - 1.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN BARCELONNE-DU-GER BERNEDE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CORNEILLAN GEE-RIVIERE GOUX LE HOUGA IZOTGES LABARTHETE LANNEMAIGNAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUMUSSON LAGUIAN MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MORMES NOGARO PERCHEDE PROJAN RISCLE SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MONT SARRAGACHIES SEGOS SORBETS TARSAC TOUJOUSE URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIELLA CASTEX-D'ARMAGNAC MONGUILHEM	26.4.2022



ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BETPLAN BEZUES-BAJON CABAS-LOUMASSES CASTEX CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES ESCLASSAN-LABASTIDE ESTAMPES HAGET LAGUIAN-MAZOUS LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MASSEUBE MONCASSIN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT MONTEGUT-ARROS PANASSAC SADEILLAN SAINT-ARROMAN SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SERE VILLECOMTAL-SUR-ARROS	2.5.2022
ARMOUS-ET-CAU AUX AUSSAT BARRAN BASSOUES BAZIAN BAZUGUES BERDOUES BIRAN CAILLAVET CALLIAN CAZAUX-D'ANGLES ESTIPOUY GAZAX-ET-BACCARISSE IDRAC-RESPAILLES L'ISLE-DE-NOE LAMAZERE LAVERAET LE BROUILH-MONBERT MASCARAS MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MIRANDE MIRANNES MONLEZUN MONPARDIAC MOUCHES PEYRUSSE-GRANDE PONSAMPERE RICOURT	4.5.2022



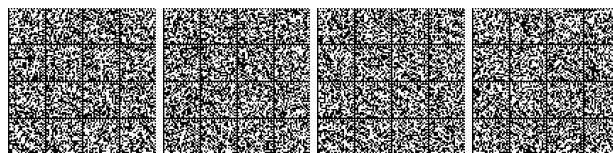
SAINT-MARTIN SCIEURAC-ET-FLOURES TRONCENS TUDELLE	
AVERON-BERGELLE BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BETOUS BOUZON-GELLENAVE CASTILLON-DEBATS COULOUME-MONDEBAT CRAVENCERES DEMU ESPAS FUSTEROUAU LASSERADE LOUBEDAT LOUSLITGES LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC PEYRUSSE-VIEILLE POUYDRAGUIN ROQUEBRUNE SABAZAN SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SEAILLES SION SORBETS TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC	4.5.2022
AUJAN-MOURNEDE CUELAS DUFFORT LAGARDE-HACHAN MONLAUR-BERNET PONSAN-SOUBIRAN SAINT-ELIX-THEUX SAINT-OST SAMARAN SAUVIAC VIOZAN	21.4.2022 - 2.5.2022
BARS CASTELNAU-D'ANGLES LAAS MARSEILLAN MONCLAR-SUR-LOSSE MONTESQUIOU PALLANNE POUYLEBON RIGUEPEU SAINT CHRISTAUD SAINT MAUR SAINT-ARAILLES TILLAC	26.4.2022 - 4.5.2022
AIGNAN CASTELNAVET MARGOUET-MEYMES	26.4.2022 - 4.5.2022



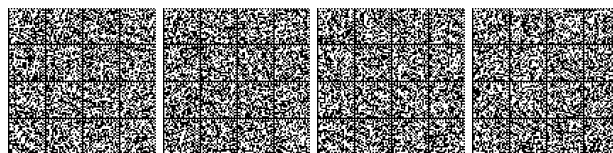
<i>Département: Ille-et-Vilaine (35)</i>	
AMANLIS BOISTRUDAN LA BOSSE-DE-BRETAGNE BRIE CHANTELOUP CHATEAUGIRON COESMES CORPS-NUDS LA COUYERE LALLEU MARCILLE-ROBERT MOULINS NOUVOITOU LE PETIT-FOUGERAY PIRE-SUR-SEICHE RETIERS SAINT-ARMEL SAINTE-COLOMBE SAULNIERES LE SEL-DE-BRETAGNE THOURIE TRESBOEUF	25.4.2022
ESSE JANZE LE THEIL-DE-BRETAGNE	16.4.2022 - 25.4.2022
BAINS-SUR-OUST	5.5.2022
BOURG-DES-COMPTES LA DOMINELAIS GRAND-FOUGERAY GUICHEN GUIGNEN LANGON LIEURON LOHEAC PANCE PIPRIAC POLIGNE SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE SAINT-GANTON SAINT-SENOUX SAINT SULPICE DES LANDES ERCEE EN LAMEE TEILLAY	2.5.2022
BAIN-DE-BRETAGNE GUIPRY-MESSAC LA NOE-BLANCHE PLECHATEL SAINT-MALO-DE-PHILY	26.4.2022 - 2.5.2022
<i>Département: Indre (36)</i>	
CHATILLON SUR INDRE - ouest du bras est de la rivière Indre CLERE-DU-BOIS FLERE-LA-RIVIERE - hors ZP OBTERRER - nord de l'Aigronne SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT	24.4.2022
FLERE-LA-RIVIERE - nord du Ruban, Moulin-Renais, sud de la Piqueterie	16.4.2022 - 24.4.2022



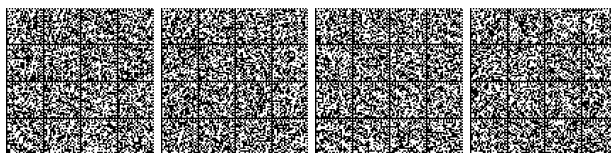
<i>Département: Indre-et-Loire (37)</i>	
BETZ LE CHÂTEAU BRIDORE PERRUSSON - sud rue des Glycines et D943 SAINT FLOVIER - hors ZP SAINT HIPPOLYTE SAINT JEAN SAINT GERMAIN - sud de l'Indre et sud D943 SAINT SENOCH - sud D12 VERNEUIL SUR INDRE - hors ZP	24.4.2022
SAINT FLOVIER - nord-est de la Gauterie, des Grenouillères, des terres charles VERNEUIL SUR INDRE - sud de la Bourdinière, sud-est de la forêt de Verneuil	16.4.2022 - 24.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Aire-sur-l'Adour Amou Arboucave Argelos Arsague Artassenx Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Audon Aurice Bahus-Soubiran Baigts Banos Bascons Bas-Mauco Bassercles Bastennes Bats Bégaar Benquet Bergouey Betbezer-d'Armagnac Beylongue Beyries Bonnegarde Bordères-et-Lamensans Bougue Bourdalat Brassempouy Bretagne-de-Marsan Buanes Campagne Campet-et-Lamolère Carcarès-Sainte-Croix Carcen-Ponson Cassen Castaignos-Souslens Castandet Castelnau-Chalosse Castelnau-Tursan Castelner Castel-Sarrazin Cauna Caupenne Cazalis Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Clermont	26.4.2022



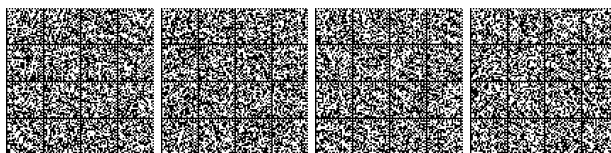
Coudures Doazit Donzacq Duhort-Bachen Dumes Estibeaux Eugénie-les-Bains Eyres-Moncube Fargues Le Frêche Gamarde-les-Bains Garrey Gaujacq Geaune Gibret Goos Gousse Gouts Grenade-sur-l'Adour Habas Hagetmau Hauriet Haut-Mauco Hinx Hontanx Horsarrieu Labastide-Chalosse Labastide-d'Armagnac Labatut Lacajunte Lacquy Lacrabe Laglorieuse Lahosse Lamothe Larbey Larrivière-Saint-Savin Latrille Laurède Lauret Le Leuy Louer Lourquen Lussagnet Mant Marpaps Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson Momuy Monget Monségur Montaut Montégut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Mouscardès	
---	--



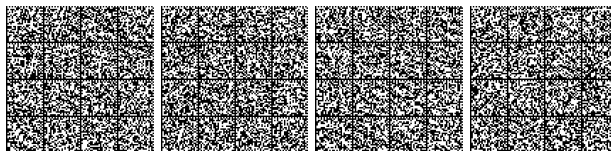
Mugron Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages Ousse-Suzan Ozourt Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo Pomarez Poudenx Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-du-Gave Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Justin Saint-Loubouer Saint-Martin-d'Oney Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Perdon Saint-Sever Saint-Yaguen Samadet Sarraziet Sarron Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans Sorbets Sort-en-Chalosse Souprosse Tartas Tilh Toulouzette Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan Le Vignau Villeneuve-de-Marsan	
<i>Département: Loir-et-Cher (41)</i>	
BAUZY BRACIEUX "CELLETES est de l'allée Seur" "CHAMBORD sud D33" CHEVERNY	4.5.2022



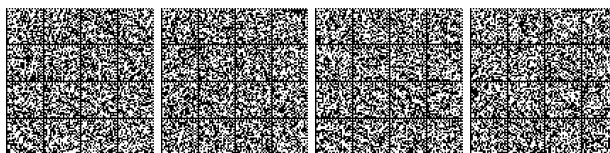
CHITENAY "CONTRES nord D122 et D7" CORMERAY "COURMENIN ouest D63 jusqu'à Courmenin et route de Courmenin à Vaulien" "FEINGS nord est de la route de Fresnes à Favras et nord de la commune limitée par D52 et route du Peu" FONTAINES-EN-SOLOGNE "FRESNES nord est de la D7 jusqu'à Fresnes et route entre Fresnes et Favras" "HUISSEAU-SUR-COSSON sud de la D33" MONT-PRES-CHAMBORD "MUR-DE-SOLOGNE nord ouest de la commune entre D122 et D63" NEUVY "SAINT-GERVAIS-LA-FORET est de l'allée de Seur et de la D956" "SOINGS EN SOLOGNE nord de la D122" "VINEUIL est de la D956 et au sud de la D33"	
COUR CHEVERNY TOUR EN SOLOGNE - sud D923	26.4.2022 - 4.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
BASSE GOULAIN BESNE BLAIN BOUAYE BOUEE BOUGUENNAIS BOUVRON BRAINS CAMPBON CARQUEFOU CASSON CHATEAU THEBAUD CHEIX EN RETZ CONQUEREUIL CORSEPT COUERON COUFFE DERVAL DIVATTE SUR LOIRE DONGES ERBRAY FAY DE BRETAGNE GORGES GRAND AUVERNE GRAND CHAMPS DES FONTAINES GUEMENE PENFAO HAUTE GOULAIN HERIC INDRE ISSE JANS LA CHAPELLE HEULIN LA CHAPELLE-GLAIN LA CHAPELLE-LAUNAY LA CHAPELLE SUR ERDRE	4.5.2022



CHATEAUBRIAND LA CHEVALERAI LA GRIGNONNAIS LA HAIE FOUASSIERE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE MOISDON-LA-RIVIERE LA MONTAGNE LAVAU-SUR-LOIRE LE BIGNON LE CELLIER LE GAVRE LE LOROUX BOTTEREAU LE PELLERIN LE PIN LES SORINIERES LES TOUCHES LIGNE LOUISFERT LUSANGER MAISDON SUR SEVRE MALVILLE MARSAC-SUR-DON MAUVES-SUR-LOIRE MESANGER MONNIERES MONTOR-DE-BRETAGNE MONTRELAIS MOUAIS MOUZEIL MOUZILLON NANTES NOTRE DAME DES LANDES ORVAULT OUDON PAIMBOEUF PALLET PETIT-AUVERNE PETIT MARS PIERRIC PONT SAINT MARTIN PORT SAINT PERE POUILLE-LES-COTEAUX PRINQUIAU PUCEUL REZE ROUANS ROUGE RUFFIGNE SAFFRE SAINT AUBIN LES CHATEAUX SAINT BREVIN LES PINS SAINT FIACRE SUR MAINE SAINT JEAN DE BOISEAU SAINT JULIEN DE CONCELLES SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES SAINT LEGER LES VIGNES SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE SAINT-GEREON SAINT-HERBLAIN SAINT-MARS-DU-DESERT SAINT-NAZAIRE SAINT PERE EN RETZ SAINT-VINCENT-DES-LANDES SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE	
---	--



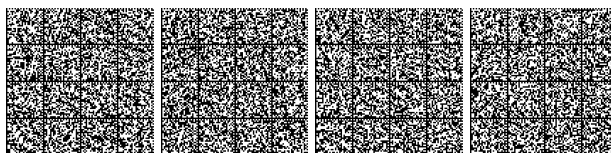
SAUTRON SAVENAY SION LES MINES SUCE-SUR-ERDRE THOUARE-SUR-LOIRE TRANS-SUR-ERDRE TRELIERES TRIGNAC VALLONS DE L'ERDRE VAY VERTOU VUE	
ABBARETZ AIGREFEUILLE SUR MAINE ANCENIS BOUSSAY CHAUMES EN RETZ CHAUVE CLISSON CORCOUE SUR LORGNE CORDEMAIS FROSSAY GENESTON GETIGNE JOUÉ-SUR-ERDRE LA BERNERIE EN RETZ LA BOISSIERE DE DORE LA CHEVROLIERE LA LIMOUZINIERE LA MARNE LA PLAINE SUR MER LA PLANCHE LA ROCHE-BLANCHE LA REGRIPIERE LA REMAUDIERE LE LANDREAU LE TEMPLE DE BRETAGNE LEGE LES MOUTIERS EN RETZ LOIREAUXENCE MACHECOUL SAINT-MEME MAUMUSSON MONTBERT NORT-SUR-ERDRE NOZAY PANNECE PAULX PORNIC PREFAILLES REMOUILLE RIAILLE SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU SAINT COLOMBAN SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT ETIENNE DE MONTLUC SAINT HILAIRE DE CHALEONS SAINT HILAIRE DE CLISSON SAINT LUMINE DE CLISSON SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT MARS DE COUTAIS SAINT MICHEL CHEF CHEF SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINT VIAUD	26.4.2022 - 4.5.2022



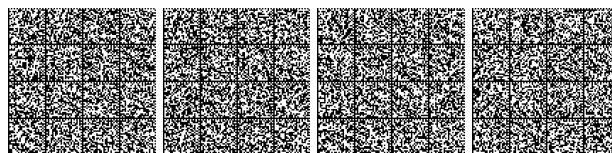
SAINTE PAZANNE TEILLE TOUVOIS TREFFIEUX VAIR-SUR-LOIRE VALLET VIEILLEVIGNE VIGNEUX DE BRETAGNE VILLENEUVE EN RETZ	
<i>Département: Lot (46)</i>	
BAGNAC-SUR-CELE - Nord de la N122	4.5.2022
SAINT-CIRGUES - Est du ruisseau La Garinie et au nord de la route D29 SAINT-HILAIRE	26.4.2022 - 4.5.2022
LAURESSES: sud de la D30 LINAC MONTET-ET-BOUXAL SABADEL-LATRONQUIERE SAINT-CIRGUES - hors zp SAINT-HILAIRE : au sud de Liffernet SAINT-MEDARD-NICOURBY SENAILLAC-LATRONQUIERE	4.5.2022
BESSONIES LAURESSES au nord de la D30 SAINT-HILAIRE : au nord de Liffernet	26.4.2022 - 4.5.2022
ESPEYROUX FIGEAC FONS MOLIERES PLANIOLES PRENDEIGNES SAINT-PERDOUX TERROU VIAZAC	4.5.2022
CARDAILLAC FOURMAGNAC LABATHUDE SAINT-BRESSOU SAINTE-COLOMBE	26.4.2022 - 4.5.2022
BELMONT-BRETENOUX BIARS SUR CERE CAHUS CORNAC ESTAL FRAYSSINHES GAGNAC SUR CERE GLANES GORSSES LABASTIDE-DU-HAUT-MONT LADIRAT LATOUILLE-LENTILLAC LATRONQUIERE LAVAL-DE-CERE SAINT-CERE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SENAILLAC-LATRONQUIERE	4.5.2022



SOUSCEYRAC-EN-QUERCY TEYSSIEU	26.4.2022 - 4.5.2022
BEDUER CALVIGNAC CARAYAC FAYCELLES FRONTENAC LARNAGOL LARROQUE-TOIRAC MARCILHAC-SUR-CELE PUYJOURDES SAINT-CHELS SAINT-JEAN-DE-LAUR SAINT-MARTIN-LABOUVAL SAINT-PIERRE-TOIRAC	7.5.2022
GREALOU CAJARC MONTBRUN CADRIEU	29.4.2022 - 7.5.2022
ANGLARS AYNAC BANNES BETAILLE BLARS LE BOURG BOUSSAC LE BOUYSSOU BRENGUES CAMBES CAMBOULIT CAMBURAT CANIAC-DU-CAUSSE CARDAILLAC CARENNAC CARLUCET CAVAGNAC CAZILLAC CONCORES CONDAT CORN DURBANS ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE ESPEDAILLAC FAJOLES FLAUJAC-GARE FONS FOURMAGNAC GIGNAC GINTRAC GIRAC GOURDON GREZES COEUR DE CAUSSE LABATHUDE LACAPELLE-MARIVAL LAMOTHE-CASSEL LAMOTHE-FENELON LANZAC LEYME LISSAC-ET-MOURET LIVERNON MARTEL	19.5.2022



MASCLAT MECHMONT MILHAC MONTAMEL MONTFAUCON NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRIGNAC PEYRILLES PUYBRUN LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT QUISSAC LE ROC ROUFFILHAC RUDELLE SAINT-BRESSOU SAINT-CIRQ-MADELON SAINT-CLAIR SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-MAURICE-EN-QUERCY SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES SAINT-SULPICE SOULOMES STRENQUELS TAURIAC THEMINETTES USSEL VAYRAC	
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU LE BASTIT BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET GIGNAC GINOUILAC GOURDON : à l'Est de la D704 et au Nord de la D801 GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LIVERNON LOUBRESSAC LOUPIAC LUNEGARDE	11.5.2022 - 19.5.2022



MARTEL MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTEFAUCON à l'Ouest de l'A20 MONTVALENT PADIRAC PAYRAC PINSAC PRUDHOMAT REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES RIGNAC ROCAMADOUR ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOULLAGUET SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-SOZY SARRAZAC SENIERGUES à l'Ouest de l'A20 SONAC SOUCIRAC SOULLAC THEGRA THEMINES LE VIGAN MAYRAC SAINT-JEAN-LAGINESTE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
ALLEZ-ET-CAZENEUVE BIAS BOURNEL CAHUZAC CASSENEUIL CAVARC DOUDRAC DOUZAINS FERRENSAC LALANDUSSE LAUSSOU LAUZUN MAZIERES-NARESSE MONBAHUS MONCLAR MONFLANQUIN MONTASTRUC MONTAURIOL MONTAUT MONTIGNAC-DE-LAUZUN MONVIEL PINEL-HAUTERIVE SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES SAINT-EUTROPE-DE-BORN SAINT-QUENTIN-DU-DROPT	18.5.2022



SAINTÉ-LIVRADE-SUR-LOT SAVIGNAC-SIR-LEYZE SEGALAS SERIGNAC-PEBOUDOU VILLENEUVE-SUR-LOT	
BEAUGAS BOUDY-BEAUREGARD CANCON CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE CASTILLONNES LEDAT LOUGRATTE MOULINET PAILLOLES SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL SAINT-PASTOUR LA SAUVETAT-SUR-LEDE	10.5.2022 - 18.5.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
Angers Armaillé Avrillé Beaucouzé Béhuard Blaison-Saint-Sulpice Bouchemaine Bouillé-Ménard Bourg-l'Évêque "Brissac Loire Aubance hors zp" Brossay Candé Cantenay-Épinard Carbay Challain-la-Potherie Chambellay Chenillé-Champteussé Cizay-la-Madeleine Courchamps Dénezé-sous-Doué "Doué-en-Anjou hors zp" Ecouflant Erdre-en-Anjou Feneu Gennes-Val-de-Loire Greze-Neuville La Jaille-Yvon La Ménitré La Possonnière La Séguinière Le Lion-d'Angers Le Plessis-Grammoire Le Puy-Notre-Dame Les Garennes sur Loire Les Ponts-de-Cé Les Ulmes "Loire-Authion Andard" "Loire-Authion Brain-sur-l'Authion" "Loire-Authion Corné"	19.5.2022



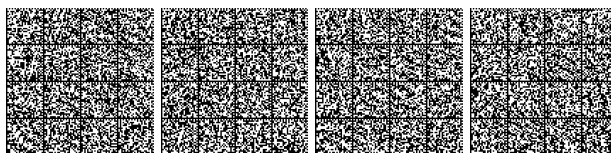
"Loire-Authion La Bohalle" "Loire-Authion La Daguenière" "Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire" Longuenée-en-Anjou Louresse-Rochemenier Montreuil-Juigné Montreuil-sur-Maine Mûrs-Erigné Ombrée d'Anjou Rou-Marson Saint-Barthélémy-d'Anjou Saint-Christophe-du-Bois Saint-Clément-de-la-Place Saint-Clément-des-Levées Saint-Jean-de-la-Croix Saint-Lambert-la-Potherie Saint-Macaire-du-Bois Saint-Mélaine-sur-Aubance Sainte-Gemmes-sur-Loire Sarrigné Savennières Sceaux-d'Anjou "Segré-en-Anjou Bleu hors zp" Thorigné d'Anjou Trélazé Tuffalun Vaudelnay Verrie Verrières-en-Anjou	
Angrie Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Beaupréau-en-Mauges Bécon-les-Granits Bégrolles-en-Mauges Bellevigne-en-Layon "Brissac Loire Aubance Luigné" Cernusson Chalonnes-sur-Loire Champtocé-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chazé-sur-Argos Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon Coron Denée "Doué-en-Anjou Brigné" Ingrandes-Le Fresne sur Loire La Plaine La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux	1.5.2022 - 19.5.2022



Loiré "Lys-Haut-Layon Tigné" Mauges-sur-Loire Maulévrier Mazières-en-Mauges Montilliers Montrevault-sur-Evre Mozé-sur-Louet Nuaillé Orée d'Anjou Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Augustin-des-Bois Saint-Christophe-du-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Léger-sous-Cholet Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Paul-du-Bois Saint-Sigismond "Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d'Andigné" Sèvremoine Somloire Soullaines-sur-Aubance Terranjou Toutlemonde Trémentines Val d'Erdre-Auxence Val-du-Layon Vezins Yzernay	
<i>Département: Morbihan (56)</i>	
ARZAL BERRIC CAMOEL LA TRINITE-SURZUR LAUZACH LE GUERNO LE TOUR-DU-PARC MARZAN NOYAL-MUZILLAC PENESTIN SULNIAC SURZUR THEIX-NOYALO	25.4.2022
AMBON BILLIERS DAMGAN MUZILLAC	8.4.2022 - 25.4.2022
ALLAIRE CADEN CARENTOIR COURNON LA GACILLY LIMERZEL PLEUCADEUC PLUHERLIN ROCHEFORT-EN-TERRE	5.5.2022



RUFFIAC SAINT-GORGON SAINT-JACUT-LES-PINS SAINT-LAURENT-SUR-OUST SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE SAINT-PERREUX SAINT-VINCENT-SUR-OUST TREAL	
LES FOUGERETS MALANSAC PEILLAC SAINT-CONGARD SAINT-GRAVE SAINT-MARTIN-SUR-OUST	27.4.2022 - 5.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
ARGET ARZACQ-ARRAZIGUET BAIGTS-DE-BEARN BALIRACQ-MAUMUSSON BONNUT BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE CABIDOS CASTEIDE-CANAU CASTETPUGON COUBLUCQ DIUSSE GARLIN HAGETAUBIN LABEYRIE LACADÉE LAHONTAN MALAUSSANNE MONCLA MONTAGUT MORLANNE ORTHEZ PIETS-PLAENCE-MOUSTROU PORTET POURSIUGUES-BOUCOUE PUYOO RAMOUS RIBARROUY SAINT-BOES SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-MEDARD SALLESPISSÉ SAULT-DE-NAVAILLES TARON-SADIRAC-VIELLENAVE	26.4.2022
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST ANOS ARBOUET-SUSSAUTE ARGELOS ASTIS ATHOS-ASPIS AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDÉREN BARINQUE BERNADETS BURGARONNE	22.4.2022



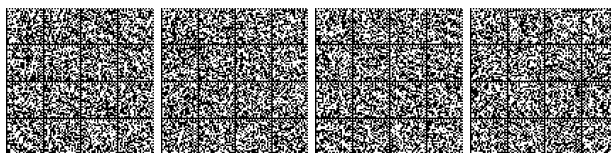
CARRERE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CLARACQ COSLEDAA-LUBE-BOAST DOUMY ESCOS GABASTON GABAT GUINARTHE-PARENTIES HIGUERES-SOUYE ILHARRE LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABETS-BISCAY LALONQUETTE LANNECAUBE LASCLAVERIES LEME MIOSENS-LANUSSE MOUHOUS NAVAILLES-ANGOS ORAAS OSSERAIN-RIVAREYTE RIUPEYROUS SAINT-ARMOU SAINT-CASTIN SAINT-JAMMES SAINT-LAURENT-BRETAGNE SALIES-DE-BEARN SAUVETERRE-DE-BEARN SEBY SEVIGNACQ THEZE VIVEN	
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST ANOS ARBOUET-SUSSAUTE ARGELOS ASTIS ATHOS-ASPIS AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BARINQUE BERNADETS BURGARONNE CARRERE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CLARACQ COSLEDAA-LUBE-BOAST DOUMY ESCOS GABASTON GABAT GUINARTHE-PARENTIES HIGUERES-SOUYE ILHARRE LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABETS-BISCAY LALONQUETTE LANNECAUBE	22.4.2022



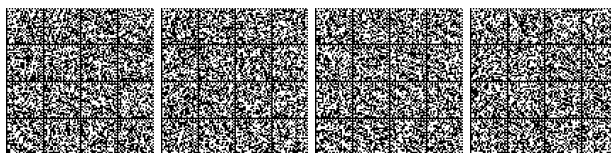
LASCLAVERIES
LEME
MIOSENS-LANUSSE
MOUHOUS
NAVAILLES-ANGOS
ORAAS
OSSERAIN-RIVAREYTE
RIUPEYROUS
SAINT-ARMOU
SAINT-CASTIN
SAINT-JAMMES
SAINT-LAURENT-BRETAGNE
SALIES-DE-BEARN
SAUVETERRE-DE-BEARN
SEBY
SEVIGNACQ
THEZE
VIVEN

ABERE
ANDOINS
ANOYE
ARRICAU-BORDES
ARRIEN
AUBIN
BALEIX
BEDEILLE
BIZANOS
BOURNOS
BUROS
BUROSSE-MENDOUSSE
CADILLON
CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)
CAUBIOS-LOOS
CONCHEZ-DE-BEARN
ESCOUBES
ESLOURENTIES-DABAN
ESPECHEDE
FICHOUS-RIUMAYOU
GARLEDE-MONDEBAT
GAROS
GAYON
GERDEREST
IDRON
LALONGUE
LARREULE
LEE
LESCAR
LESPIELLE
LESPOURCY
LIMENDOUS
LOMBIA
LONCON
LONS
LOURENTIES
LOUVIGNY
LUSSAGNET-LUSSON
MASCARAAS-HARON
MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ
MAUCOR
MAZEROLLES
MERACQ
MIALOS
MOMAS

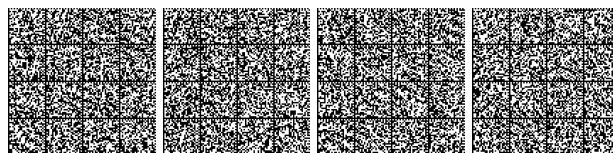
25.4.2022



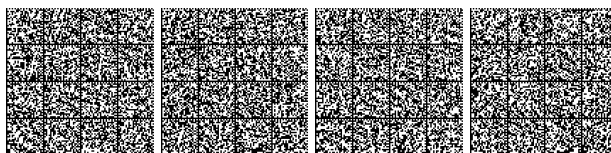
MOMY MONASSUT-AUDIRACQ MONTARDON MORLAAS OUILLO PAU POULIACQ SAINT-JEAN-POUDGE SAUBOLE SAUVAGNON SEDZE-MAUBECQ SEDZERE SENDETS SERRES-CASTET SERRES-MORLAAS SIMACOURBE TADOUSSE-USSAU UROST UZEIN VIALER VIGNES	
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE SAINT-LANNE	26.4.2022
ANGOS ARIES-ESPENAN AUREILHAN AURENSAN BARBAZAN-DEBAT BARTHE BAZET BAZILLAC BERNADETS-DESSUS BETBEZE BETPOUY BONNEFONT BORDERES-SUR-L'ECHEZ BORDES BOULIN BOURS BUGARD BURG CALAVANTE CASTELNAU-MAGNOAC CASTERA-LOU CASTERETS CAUBOUS CHIS CIZOS CLARAC DEVEZE DOURS ESCONDEAUX ESTAMPURES FRECHEDE GALAN GAUSSAN GONEZ LACASSAGNE LANSAC LARAN LASLADES	2.5.2022



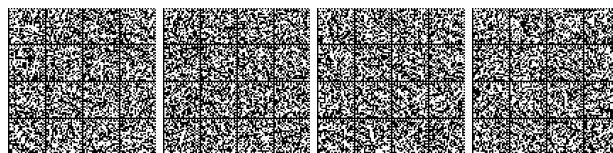
LESCURRY LESPOUEY LHEZ LIBAROS LIZOS MASCARAS MINGOT MONLEON-MAGNOAC MONTASTRUC MONTIGNAC MOULEDOUS OLEAC-DEBAT ORGAN ORIEUX ORLEIX PEYRAUBE PEYRET-SAINT-ANDRE RABASTENS-DE-BIGORRE RECURT SABALOS SABARROS SARIAC-MAGNOAC SARNIGUET SARRIAC-BIGORRE SARROUILLES SEGALAS SEMEAC SENTOUS SINZOS SOREAC SOUYEAUX TARBES THERMES-MAGNOAC TOSTAT TOURNAY TOURNOUS-DEVANT UGNOUAS VIEUZOS VILLEMUR	
ANTIN AUBAREDE BERNADETS-DEBAT BOUILH-DEVANT BOUILH-PEREUILH CABANAC CAMPUZAN CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN FONTRAILLES GOUDON GUIZERIX HACHAN HOURC JACQUE LALANNE-TRIE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LAPEYRE LARROQUE LOUIT LUBRET-SAINT-LUC	21.4.2022 - 2.5.2022



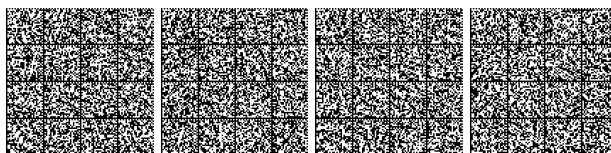
LUBY-BETMONT LUSTAR MANSAN MARQUERIE MARSEILLAN MAZEROLLES MOUMOULOUS MUN OSMETS PEYRIGUERE PEYRUN POUYASTRUC PUNTOUS PUYDARRIEUX SADOURNIN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SENAC SERE-RUSTAING THUY TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE VIDOU VILLEMBITS	
<i>Département: Seine-Maritime (76) + Eure (27)</i>	
LETTIEGIVES PERRUEL VASCŒUIL	4.5.2022
AUZOUVILLE-SUR-RY BIERVILLE BOIS-D'ENNEBOURG BOIS-GUILLEBERT BOIS-HÉROULT BOIS-L'ÉVÊQUE BUCHY CAILLY LA CHAPELLE-SAINT-OUEN CROISY-SUR-ANDELLE ELBEUF-SUR-ANDELLE ERNEMONT-SUR-BUCHY GRAINVILLE-SUR-RY LE HÉRON HÉRONCELLES LONGUERUE MARTAINVILLE-ÉPREVILLE MORGNY-LA-POMMERAYE MORVILLE-SUR-ANDELLE PIERREVAL PRÉAUX QUINCAMPOIX REBETS LA RUE-SAINT-PIERRE RY SAINT-ANDRÉ-SUR-CAILLY SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY SAINT-DENIS-LE-THIBOULT SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE SAINT-GERMAIN-SOUS-CAILLY SAINT-LUCIEN SERVAVILLE-SALMONVILLE VIEUX-MANOIR LA VIEUX-RUE	4.5.2022



YQUEBEUF	
BLAINVILLE-CREVON BOISSAY CATENAY SAINT-AIGNAN-SUR-RY SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS	26.4.2022 - 4.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
CAUNAY LA CHAPELLE-POUILLOUX LORIGNE MAIRE-LEVESCAULT PLIBOUX SAUZE-VAUSSAIS VANZAY	25.4.2022
LIMALONGES MONTALEMBERT	29.3.2022 - 25.4.2022
ALLONE ADILLY AIFFRES "AIRVAULT Sud" AMURE ARCAIS ARGENTON-L'EGLISE ASSAIS-LES-JUMEAUX AUBIGNY AUGE AZAY-LE-BRULE AZAY-SUR-THOUET BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY BECELEUF BESSINES BOISME LA BOISSIERE-EN-GATINE BOUILLE-LORETZ BRESSUIRE SUD-EST, limitée à l'OUEST par la D148, et au NORD par la D938ter BRIE BRION-PRES-THOUET CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS CHANTECORPS CHATILLON-SUR-THOUET CHAURAY CHERVEUX CHICHE CLAVE CLESSE COULON COULONGES-THOUARSAIS COURS ECHIRE EPANNES EXIREUIL FAYE-L'ABBESSE FAYE-SUR-ARDIN FENERY FENIOUX LES FORGES FORS FRANCOIS FRONTENAY-ROHAN-ROHAN	15.5.2022



GEAY GERMOND-ROUVRE "GLENAY Nord délimité par sud D170" IRAIS LA CHAPELLE-BATON LA CHAPELLE-BERTRAND LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LA CHAPELLE-THIREUIL LA CRECHE LA FERRIERE-EN-PARTHENAY LES GROSEILLERS LA PEYRATTE LE CHILLOU LHOUMOIS LE BEUGNON LE BOURDET LE BUSSEAU LE TALLUD LE RETAIL LE VANNEAU-IRLEAU LOUZY LUCHE-THOUARSAIS LUZAY MAGNE MARNES MAUZE-THOUARSAIS MAZIERES-EN-GATINE MISSE NEUVY-BOUIN NIORT OIRON OROUX PAS-DE-JEU PAMPLIE SAINT-AMAND-SUR-SEVRE PARTHENAY PIERREFITTE POMPAIRE POUGNE-HERISSON PRESSIGNY PRIN-DEYRANCON PUGNY PUIHARDY REFFANNES SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC SAINT-CYR-LA-LANDE SAINT-GELAIS SAINT-GEORGES-DE-NOISNE SAINT-GEORGES-DE-REX SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME SAINT-HILAIRE-LA-PALUD SAINT-JACQUES-DE-THOUARS SAINT-JEAN-DE-THOUARS SAINT-JOUIN-DE-MARNES SAINT-LAURS SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN SAINT-LIN SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-MAURICE-ETUSSON SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-MAIXENT-L'ECOLE	
---	--



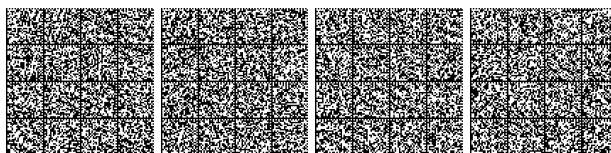
SAINT-MARTIN-DE-MACON
 SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
 SAINT-MAXIRE
 SAINT-PARDOUX
 SAINT-REMY
 SAINT-SYMPHORIEN
 "SAINT-VARENT
 ouest"
 SAINTE-GEMME
 SAINTE-OUENNE
 SAINTE-RADEGONDE
 SAINTE-VERGE
 SAIVRES
 SANSAIS
 SAURAS
 SCIECQ
 SECONDIGNY
 SOUTIERS
 SURIN
 TAIZE-MAULAIS
 THOUARS
 TOURTENAY
 TRAYES
 VALLANS
 VASLES
 VAUSSEROUX
 VAUTEBIS
 VERRUYES
 VIENNAY
 VOUHE
 VOUILLE
 XAINTRAY

"AIRVAULT
 Nord délimitée au sud par la voie ferrée"
 AMAILLOUX
 ARDIN
 ARGENTONNAY
 AVAILLES-THOUARSAIS
 BOUSSAIS
 BRETIGNOLLES
 BRESSUIRE, nord ouest limitée à l'EST par la D148, et au SUD par la D938ter
 CERIZAY
 CHANTELOUP
 CIRIERES
 COMBRAND
 COULONGES-SUR-L'AUTIZE
 COURLAY
 DOUX
 GENNETON
 GOURGE
 "GLENAY
 SUD délimité par D170"
 LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE
 L'ABSIE
 LA FORET SUR SEVRE
 LAGEON
 LARGEASSE
 LE BREUIL-BERNARD
 LE PIN
 LOUIN
 MAISONTIERS
 MAULEON

7.5.2022 – 15.5.2022



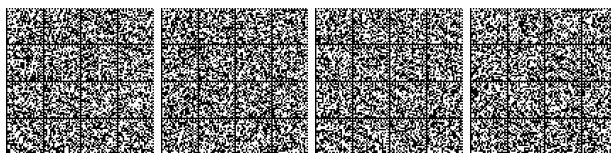
MONCOUTANT MONTRAVERS MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-GENEROUX SAINT-JOUIN-DE-MILLY SAINT-LOUP-LAMAIRES SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES SAINT-POMPAIN “SAINT-VARENT Est délimitée à l'Ouest par la route de Parthenay/Riblaire puis la route de Saumur” SCILLE TESSONNIERE THENEZAY VAL EN VIGNES VERNOUX-EN-GATINE VILLIERS-EN-PLAINE VOULMENTIN	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
All towns in Vendée which are not in the Protection zone	14.5.2022
AIZENAY ANTIGNY APREMONT AUBIGNY-LES-CLOUZEUX AUCHAY-SUR-VENDEE BAZOGES-EN-PAILLERS BAZOGES-EN-PAREDS BEAUFOU BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE BEAUREPAIRE BEAUVOIR-SUR-MER BELLEVIGNY BENET BESSAY BOIS-DE-CENE BOUFFERE BOUIN BOURNEAU BOURNEZEAU BREM-SUR-MER Breuil-Barret CEZAIS CHALLANS CHAMBRETAUD CHANTONNAY CHATEAU D'OLONNE CHATEAUGUIBERT CHATEAUNEUF CHAUCHE CHAVAGNES-EN-PAILLERS CHAVAGNES-LES-REDOUX CHEFFOIS COEX COMMEQUIERS CORPE CUGAND	6.5.2022 - 14.5.2022



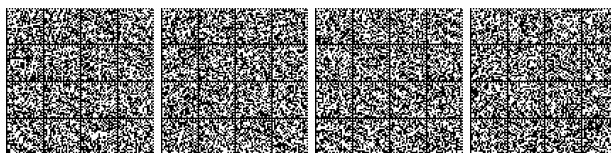
DOIX-LES-FONTAINES DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS-EN-BOCAGE FALLERON FONTENAY-LE-COMTE FOUGERE FOUSSAIS PAYRE FROIDFOND GRAND'LANDES GROSBREUIL L'HERBERGEMENT L'ORBRIE LA BERNARDIERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA CHAPELLE-HERMIER LA CHAPELLE-PALLUAU LA CHAPELLE-THEMER LA CHATAIGNERAIE LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA GARNACHE LA GAUBRETIERE LA GENETOuze LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA JONCHERE LA MEILLERAIE-TILLAY LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON LA TAILLEE LA TARDIERE LA VERRIE L'AIGUILLON-SUR-VIE LANDERONDE LANDEVIEILLE LE BOUPERE LE GIROUARD LE GIVRE LE LANGON LE POIRE-SUR-VIE LE TABLIER LES ACHARDS LES BROUZILS LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES-GENUSSON LES LUCS-SUR-BOULOGNE LES MAGNILS-REIGNIERS LES PINEAUX LES VELLUIRE-SUR-VENDEE L'HERMENAUT L'ILE D'OLONNE LONGEVES LUCON MACHE MALLIEVRE MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE MARTINET	
--	--



MENOMBLET MERVENT MESNARD-LA-BAROTIERE MONSIREIGNE MONTOURNAIS MONTREUIL MONTREVERD MORTAGNE-SUR-SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON-LE-CAPTIF MOUILLERON-SAINT-GERMAIN MOUTIERS-LES-MAUXFAITS MOUTIERS-SUR-LE-LAY MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS NESMY PALLUAU PEAULT PETOSSE PISSOTTE POUILLE POUZAUGES REAUMUR RIVE-DE-L'YON ROCHESERVIERE ROCHETREJOUX ROSNAY SAINT MICHEL LE CLOUCQ SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES SAINT-BENOIST-SUR-MER SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON SAINT-CYR-DES-GATS SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE SAINTE-CECILE SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS SAINTE-FOY SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET SAINT-ETIENNE-DU-BOIS SAINT-FULGENT SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY SAINT-GERVAIS SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY SAINT-HILAIRE-DES-LOGES SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE SAINT-MAIXENT-SUR-VIE SAINT-MALO-DU-BOIS SAINT-MARS-LA REORTHE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES SAINT-MARTIN-DES-NOYERS	
--	--



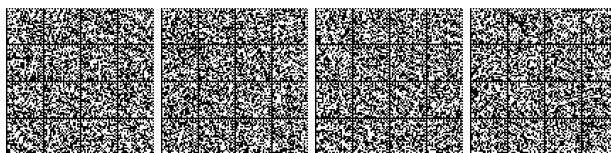
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINT-HERMINE SAINT-MATHURIN SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-MAURICE-LE-GIRARD SAINT-MESMIN SAINT-PAUL-EN-PAREDS SAINT-PAUL-MONT-PENIT SAINT-PHILBERT-DE-BOUAIN SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SAINT-PIERRE LE VIEUX SAINT-PROUANT SAINT-REVEREND SAINT-SULPICE-EN-PAREDS SAINT-URBAIN SAINT-VALERIE SAINT-VINCENT-STERLANGES SAINT-VINCENT-SUR-GRAON SALLERTAINE SERIGNE SEVREMONT SIGOURNAIS SOULLANS TALLUD-SAINT-GEMME TALMONT-SAINT-HILAIRE THIRE THORIGNY THOUARSAIS-BOUILDROUX TIFFAUGES TREIZE SEPTIERS TREIZE-VENTS VAIRE VENANSAULT VENDRENNES VIX VOUILLE-LES-MARAIS VOUVANT	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
LINAZAY SAINT-MACOUX SAINT-SAVIOL	29.3.2022 - 11.4.2022
CHAUNAY SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL SAVIGNE LIZANT VOULEME SAINT-GAUDENT BLANZAY BRUX CHAMPAGNE-LE-SEC GENOUILLE CIVRAY	25.4.2022
ANGLIERS ARDAY AULNAY BERRIE CHALAIS CRAON CURCAY-SUR-DIVE GLENOUZE LA CHAUSSEE	2.5.2022



LA GRIMAUDIERE MARTAIZE MASSOGNES MAZEUIL MONCONTOUR MOUTERRE-SILLY RANTON SAINT-CLAIR SAINT-JEAN-DE-SAUVES SAINT-LAON TERNAY CHALANDRAY CHERVES MAISONNEUVE	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
CHALUS SAINT-MATHIEU SAINT-BAZILE PENSOL ORADOUR-SUR-VAYRES CHAMPSAC VAYRES	8.5.2022
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE GLANDON	10.5.2022
MARVAL CUSSAC DOURNAZAC CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX	30.4.2022 - 8.5.2022

Stato membro: Ungheria

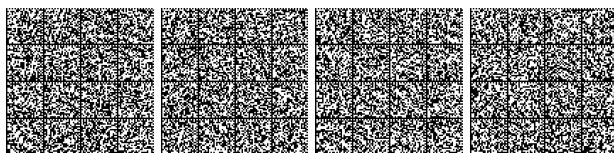
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:</i>	
Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Bordány, Forráskút, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Petőfiszállás, Balástya, Csanádalbertyi, Csengele, Domaszék, Mórahalom, Röske, Szatymaz és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.751782, , a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, valamint a 46.362527 és a 19.889897 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	24.5.2022
Makó, Nagyér és Pitvaros települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.	21.5.2022
Csólyospálos, Kiskunmajsa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, valamint a 46.400225 és a 19.738443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	14.5.2022 - 24.5.2022



Bócsa, Tázlár és Soltvadkert települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, valamint a 46.598411 és a 19.463081 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	16.5.2022 - 24.5.2022
Bugac, Jászsztélszló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.579444 és a 19.736667, valamint a 46.595993 és a 19.715993 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022 - 24.5.2022
Csölyospálos település közigazgatási területének a 46.362527 és a 19.889897 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	14.5.2022 - 24.5.2022
Bordány, Domaszék, Mórahalom Szeged és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.275100 és a 19.945900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	14.5.2022 - 24.5.2022
Bordány, Forráskút és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.362527 és a 19.889897 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	14.5.2022 - 24.5.2022
<i>Békés megye:</i>	
Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, a 46.412612 és a 20.721112, a 46.4537 és a 20.89204, valamint a 46.461337 és a 20.822849 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőközveten kívül eső területe.	21.5.2022
Kardoskút, Kaszaper, Magyarbánhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Pusztaföldvár, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, a 46.4537 és a 20.89204, valamint a 46.461337 és a 20.822849 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022 - 21.5.2022
Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2022 - 21.5.2022

Stato membro: Italia

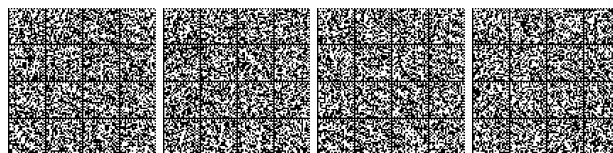
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Regione: Toscana</i>	
L'area della regione Toscana che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (coordinate decimali WGS84: N43.720196 E11.161802)	23.4.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (coordinate decimali WGS84: N43.720196 E11.161802)	15.4.2022 - 23.4.2022
<i>Regione: Emilia Romagna</i>	
L'area della Regione Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)	5.5.2022



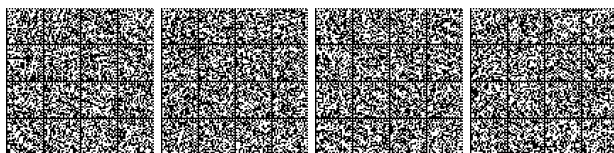
L'area della regione Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)	27.4.2022 - 5.5.2022
--	----------------------

Stato membro: Paesi Bassi

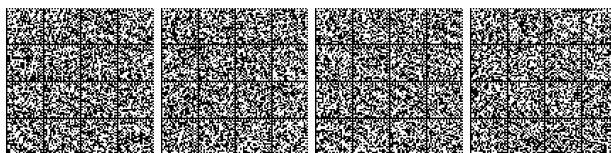
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Gelderland</i>	
1. Vanaf kruising N224 / Voskuilerweg, Voskuilerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Langesteeg tot aan Moorsterbeek. 2. Moorsterbeek volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Moorsterbeek tot aan Moorsterweg. 3. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg. 4. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschatterweg. 5. Asschatterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg. 6. Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsche Beek. 7. Barneveldsche beek volgen in oostelijke richting tot aan Tweelweg. 8. Tweelweg volgen in oostelijke richting tot aan Kallenbroekerweg. 9. Kallenbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan Stoutenburgerweg. 10. Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Esvelderbeek. 11. Esvelderbeek volgen in oostelijke richting tot aan Dronkelaarsweg. 12. Dronkelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan A1. 13. A1 volgen oostelijke richting tot aan Garderbroekerweg. 14. Garderbroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan N800. 15. N800 volgen in zuidelijke richting tot aan Topperbinnenweg. 16. Topperbinnenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in zandweg tot aan Kerkweg. 17. Kerkweg volgen in oostelijke richting tot aan Breihutterweg. 18. Breihutterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hulstweg tot aan Dijkerweg. 19. Dijkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Velkemeensedijk. 20. Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Pijnenburgsteeg tot aan Stroe Allee. 21. Stroe Allee volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg. 22. Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Broekweg. 23. Broekweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengerdijk. 24. Westenengerdijk volgen in oostelijke richting tot aan 3e Heideweg.	13.5.2022



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">25. 3e heideweg volgen in westelijke richting overgaand in Lange Heideweg tot aan Damakkerweg.26. Damakkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Barneveldseweg.27. Barneveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan N304.28. N304 volgen in westelijke richting tot aan Beekdalseweg.29. Beekdalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Roekelse Bosweg.30. Roekelse Bosweg volgen in oostelijke richting tot aan Mosselseweg.31. Mosselseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Kreelseweg tot aan Groot Ginkelseweg.32. Groot Ginkelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heidebloem Allee.33. Heidebloem Allee volgen in zuidelijke richting tot aan N224.34. N224 volgen in westelijke richting tot aan Wijde Veldweg.35. Wijde Veldweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.36. A12 volgen in westelijke richting tot aan Heinrich Witteweg.37. Heinrich Witteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dikkenbergweg.38. Dikkenbergweg volgen in westelijke richting tot aan Selterskampweg.39. Selterskampweg volgen in zuidelijke richting tot aan Prins Bernardlaan.40. Prins Bernardlaan volgen in westelijke richting overgaand in Strooiweg overgaand in Molenstraat tot aan Commandeursweg.41. Cammondeursweg volgen in zuidelijke richting tot aan N782.42. N782 volgen in westelijke richting overgaand in Kielekampsteeg overgaand in Plassteeg tot aan Dijkgraaf.43. Dijkgraaf volgen in noordelijke richting tot aan Bennekomsesteeg.44. Bennekomsesteeg volgen in westelijke richting tot aan Rijnsteeg.45. Rijnsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Egelsteeg.46. Egelsteeg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.47. Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Steeg.48. Nieuwe Steeg volgen in westelijke richting overgaand in waterloop Valleikanaal overstekend via Friesesteeg tot aan Weteringsteeg.49. Weteringsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidelijke Meensteeg.50. Zuidelijke Meensteeg volgen in westelijke richting tot aan N233.51. N233 volgen in noordelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Hooiweg.52. Hooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Eindseweg.53. Eindseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dwarsweg.54. Dwarsweg volgen in westelijke richting tot aan Bergweg.55. Bergweg volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn. | |
|---|--|



56. Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Laagerfseweg.	
57. Laagerfseweg volgen in noordelijke richting tot aan N224.	
58. N224 volgen in oostelijke richting tot aan Voskuilerweg.	
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.60270 lat 52.08039	5.5.2022 - 13.5.2022
1. Vanaf kruising Munnikeweg/ Veenweg, Veenweg volgen in westelijke richting overgaand in N224 tot aan Groeperkade.	
2. Groeperkade volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.	
3. Zandweg volgen in noordelijke richting tot aan Ruwinkelseweg.	
4. Ruwinkelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heintjeskamperweg tot aan N802.	
5. N802 volgen in westelijke richting tot aan Renesersteeg.	
6. Renesersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.	
7. Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan De Kleine Haar.	
8. De Kleine Haar volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.	
9. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolfscoterdijk.	
10. Kolfscoterdijk volgen in westelijke richting tot aan Moorsterweg.	
11. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Moorsterbeek.	
12. Moorsterbeek volgen in westelijke richting tot aan Oude Moorsterbeek.	
13. Oude Moorsterbeek volgen in westelijke richting tot aan Moorsterweg.	
14. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.	17.5.2022
15. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.	
16. Asschaterweg volgen in westelijke richting tot aan Snorrenhoef.	
17. Snorrenhoef volgen in noordelijke richting tot aan Modderbeek.	
18. Modderbeek volgen in westelijke richting tot aan Daatselaarbeek.	
19. Daatselaarbeek volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.	
20. Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Emelaarseweg.	
21. Emelaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Haarbeek.	
22. Haarbeek volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsche Beek.	
23. Barneveldsche beek volgen in noordelijke richting tot aan SStoutenburgerlaan,	
24. Stoutenburgerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Koninginneweg.	
25. Koninginneweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterdorpstraat.	
26. Oosterdorpstraat volgen in oostelijke richting tot aan Penningweg.	
27. Penningweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoevelakenseweg tot aan Schoolstraat.	



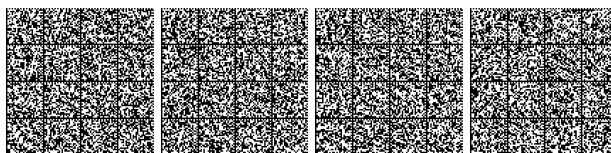
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">28. Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Oosterveenstraat.29. Oosterveenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Laak.30. Nieuwe laak volgen in oostelijke richting tot aan Blokhuizersteeg.31. Blokhuizersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Slichtenhorsterweg.32. Slichtenhorsterweg volgen in oostelijke richting tot aan N301.33. N301 volgen in noordelijke richting tot aan Oude Barneveldseweg.34. Oude Barneveldseweg volgen in noordelijke richting tot aan Beulekamperweg.35. Beulekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Deuverenseweg.36. Deuverenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Donkeresteeg.37. Donkeresteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Nijkerkerweg tot aan Huinerkerkpad.38. Huinerkerkpad volgen in noordelijke richting tot aan Koekamperweg.39. Koekamperweg volgen in westelijke richting tot aan N303.40. N303 volgen in zuidelijke richting tot aan oude Prinsenweg.41. Oude prinsenweg volgen in oostelijke richting tot aan Peppelerweg.42. Peppelerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Garderenseweg.43. Oude Garderenseweg volgen in oostelijke richting tot aan N797.44. N797 volgen in oostelijke richting tot aan Bakkerstraat.45. Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoge Steeg tot aan Oude Nijkerweg.46. Oude Nijkerkerweg volgen in oostelijke richting tot aan N310.47. N310 volgen in oostelijke richting tot zandpad tegenover Ringelboschweg.48. Zandpad volgen in zuidelijke richting overgaand in Boswachter van Emstweg overgaand in Houtvester van 't Hoffweg overgaand in Noorderheideweg tot aan Hoog Buurloseweg.49. Hoog Buurloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Radioweg.50. Radioweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ossenweg.51. Ossenweg volgen in oostelijke richting tot aan Dabbelseweg.52. Dabbelseweg volgen in westelijke richting tot aan N310.53. N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Molenstraat.54. Molenstraat volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.55. Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengerdijk.56. Westenengerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Lange heideweg.57. Lange Heideweg volgen in westelijke richting tot aan Damakkerweg.58. Damakkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan N304. | |
|---|--|



59. N304 volgen in zuidelijke richting tot aan Hessenweg.	
60. Hessenweg volgen in westelijke richting tot aan Zonneoordlaan.	
61. Zonneoordlaan volgen in westelijke richting tot aan Doesburger Molenweg.	
62. Doesburger Molenweg volgen in noordelijke richting tot aan Barteweg.	
63. Barteweg volgen in westelijke richting overgaand in Broeksteeg overgaand in Nieuwe Steeg overgaand in Schapsteeg tot aan A30.	
64. A30 volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.	
65. Goorsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Meikade tot aan Nieuweweg.	
66. Nieuweweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.	
67. Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Schras.	
68. Schras volgen in westelijke richting tot aan Munnikeweg.	
69. Munnikeweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenweg.	
Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62 lat 52.16	9.5.2022 - 17.5.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo wielkopolskie:	
1) w powiecie grodziskim , w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko; 2) w powiecie nowotomyskim , a) w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo, Stefanowice; 3) w powiecie wolsztyńskim , a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszńska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra; b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, Kielkowo, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Karna, Godziszewo, Zakrzewo, Belęcin, Mariankowo, Jażyniec, Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały.	19.5.2022
1 w powiecie wolsztyńskim , a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo; b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reclinek, Kiełpiny, Siedlec.	11.5.2022 - 19.5.2022



Stato membro: Romania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>County: Giurgiu</i>	
Braniștea Comasca Oinacu	20.4.2022 - 28.4.2022
Băneasa Frasinu Plopșoru Daita Bălănoaia Sfântu Gheorghe Daia Frățești Cetatea Remuș Giurgiu Gostinu	28.4.2022

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Italia

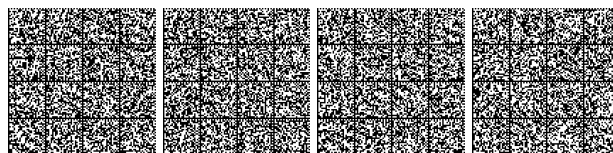
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Regione: Lombardia</i>	
— comune di Acquafredda (BS) — comune di Alfianello (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Bassano Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Calvisano (BS) — comune di Carpenedolo (BS) — comune di Cigole (BS) — comune di Desenzano del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Fiesse (BS) — comune di Gambara (BS) — comune di Ghedi (BS) — comune di Gottolengo (BS) — comune di Isorella (BS) — comune di Leno (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Lonato del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Manerbio (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Milzano (BS) — comune di Montichiari (BS) — comune di Pavone del Mella (BS) — comune di Pontevico (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Pozzolengo (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Pralboino (BS) — comune di Remedello (BS) — comune di San Gervasio Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Seniga (BS) — comune di Visano (BS)	30.4.2022



— comune di Acquafredda sul Chiese (MN) — comune di Asola (MN) — comune di Canneto sull'Oglio (MN) — comune di Casalmoro (MN) — comune di Casaloldo (MN) — comune di Casalromano (MN) — comune di Castel Goffredo (MN) — comune di Castelforte (MN) — comune di Castellucchio (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castiglione delle Stiviere (MN) — comune di Cavriana (MN) — comune di Ceresara (MN) — comune di Curtatone (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) — comune di Goito (MN) — comune di Guidizzolo (MN) — comune di Mantova (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mariana Mantovana (MN) — comune di Marmirolo (MN) — comune di Medole (MN) — comune di Monzambano (MN) — comune di Piubega (MN) — comune di Ponti sul Mincio (MN) — comune di Porto Mantovano (MN) — comune di Redondesco (MN) — comune di Rodigo (MN) — comune di Roverbella (MN) — comune di San Giorgio Bigarello (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Solferino (MN) — comune di Volta Mantovana (MN)	
<i>Regione: Veneto</i>	
— comune di Arquà Petrarca (PD) — comune di Baone (PD) — comune di Barbona (PD) — comune di Borgo Veneto (PD) — comune di Carceri (PD) — comune di Casale di Scodosia (PD) — comune di Castelbaldo (PD) — comune di Cervarese Santa Croce (PD) — comune di Cinto Euganeo (PD) — comune di Este (PD) — comune di Galzignano Terme (PD) — comune di Granze (PD) — comune di Lozzo Atestino (PD) — comune di Masi (PD) — comune di Megliadino San Vitale (PD) — comune di Merlara (PD) — comune di Mestrino (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Monselice (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Montagnana (PD) — comune di Ospedaletto Euganeo (PD) — comune di Piacenza d'Adige (PD) — comune di Ponso (PD) — comune di Pozzonovo (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Rovolon (PD) — comune di Rubano (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Saccolongo (PD) — comune di Sant'Elena (PD) — comune di Sant'Urbano (PD) — comune di Solesino (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Stanghella (PD) a ovest dell'autostrada A13	30.4.2022



— comune di Teolo (PD) — comune di Torreglia (PD) — comune di Urbana (PD) — comune di Veggiano (PD) — comune di Vescovana (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Vighizzolo d'Este (PD) — comune di Villa Estense (PD) — comune di Villafranca Padovana (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Vo' (PD) — comune di Albaredo d'Adige (VR) — comune di Angiari (VR) — comune di Arcole (VR) — comune di Belfiore (VR) — comune di Bevilacqua (VR) — comune di Bonavigo (VR) — comune di Boschi Sant'Anna (VR) — comune di Bovolone (VR) — comune di Buttapietra (VR) — comune di Caldiero (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Casaleone (VR) — comune di Castagnaro (VR) — comune di Castel d'Azzano (VR) — comune di Castelnuovo del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Cerea (VR) — comune di Cologna Veneta (VR) — comune di Colognola ai Colli (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Concamarise (VR) — comune di Erbe' (VR) — comune di Gazzo Veronese (VR) — comune di Isola della Scala (VR) — comune di Isola Rizza (VR) — comune di Lavagno (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Legnago (VR) — comune di Minerbe (VR) — comune di Monteforte d'Alpone (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Mozzecane (VR) — comune di Nogara (VR) — comune di Nogarole Rocca (VR) — comune di Oppeano (VR) — comune di Palù (VR) — comune di Peschiera del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Povegliano Veronese (VR) — comune di Pressana (VR) — comune di Ronco all'Adige (VR) — comune di Roverchiara (VR) — comune di Roveredo di Guà (VR) — comune di Salizzole (VR) — comune di San Bonifacio (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Martino Buon Albergo (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Pietro di Morubio (VR) — comune di Sanguinetto (VR) — comune di Soave (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sommacampagna (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sona (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sorgà (VR) — comune di Terrazzo (VR) — comune di Trevenzuolo (VR) — comune di Valeggio sul Mincio (VR) — comune di Verona (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Veronella (VR) — comune di Vigasio (VR) — comune di Villa Bartolomea (VR) — comune di Villafranca di Verona (VR)	
--	--



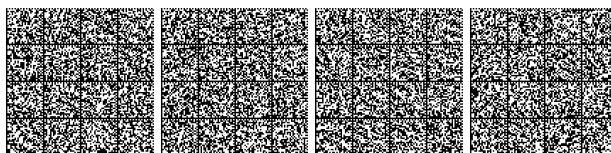
— comune di Zevio (VR) — comune di Zimella (VR) — comune di Agugliaro (VI) — comune di Albetone (VI) — comune di Alonte (VI) — comune di Altavilla Vicentina (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Arcugnano (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Asigliano Veneto (VI) — comune di Barbarano Mossano (VI) — comune di Brendola (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Campiglia dei Berici (VI) — comune di Castegnero (VI) — comune di Gambellara (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Longare (VI) — comune di Lonigo (VI) — comune di Montebello Vicentino (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montecchio Maggiore (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montegalda (VI) — comune di Montegaldella (VI) — comune di Nanto (VI) — comune di Noventa Vicentina (VI) — comune di Orgiano (VI) — comune di Pojana Maggiore (VI) — comune di Sarego (VI) — comune di Sossano (VI) — comune di Torri di Quartesolo (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Val Liona (VI) — comune di Vicenza (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villaga (VI) — comune di Zovencedo (VI)	
---	--

Stato membro: Francia

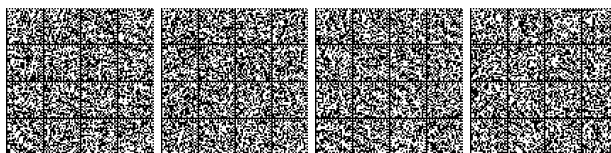
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)</i>	
ABJAT-SUR-BANDIAT AGONAC AJAT ALLES-SUR-DORDOGNE ALLAS-LES-MINES ANGOISSE ANLHIAC ANNESSE-ET-BEAULIEU ANTONNE-ET-TRIGONANT ARCHIGNAC AUBAS AUDRIX AUGIGNAC AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT LA BACHELLERIE BADEFOLS-D'ANS BADEFOLS-SUR-DORDOGNE BANEUIL BARDOU	25.4.2022



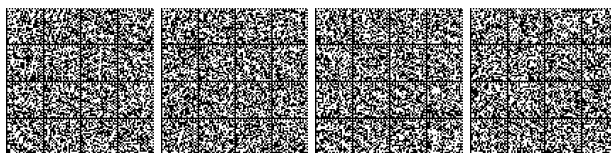
BARS BASSILLAC ET AUBEROCHÉ BAYAC BEAUMONTOIS EN PERIGORD BEAUREGARD-DE-TERRASSON BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS PAYS DE BELVES BERBIGUIERES BERGERAC BEYNAC-ET-CAZENAC BOISSE BOISSEUILH BORREZE BOSSET BOUILLAC BOULAZAC ISLE MANOIRE BOUNIAGUES LE BOURDEIX BOURGNAC BOURNIQUEL BOURROU BOUZIC BROUCHAUD LE BUGUE LE BUISSON-DE-CADOVIN BUSSEROLLES BUSSIÈRE-BADIL CALES CALVIAC-EN-PERIGORD CAMPAGNE CAMPSEGRET CARLUX CARSAC-AILLAC CARVES LA CASSAGNE CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CASTELS ET BEZENAC CAUSE-DE-CLERANS CAZOULES CENAC-ET-SAINT-JULIEN CHALAGNAC CHALAIS CHAMPCEVINEL CHAMPNIERS-ET-REILHAC CHAMPS-ROMAIN CHANCELADE LA CHAPELLE-AUBAREIL LA CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATEAU-L'EVEQUE CHATRES LES COTEAUX PERIGOURDINS CHERVEIX-CUBAS CHOURGNAC CLADECH CLERMONT-DE-BEAUREGARD CLERMONT-D'EXCIDEUIL COLOMBIER COLY CONDAT-SUR-VEZERE CONNE-DE-LABARDE LA COQUILLE CORGNAC-SUR-L'ISLE CORNILLE	
--	--



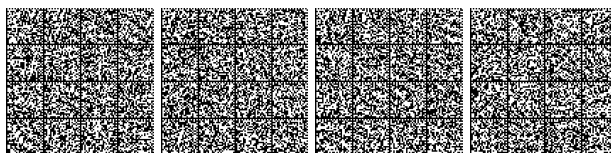
COUBJOURS COULAURES COULOUNIEUX-CHAMERS COURSAC COURS-DE-PILE COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS COUZE-ET-SAINT-FRONT CREYSSE CREYSSENSAC-ET-PISSOT CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS CUNEGES DAGLAN DOMME LA DORNAC DOUVILLE LA DOUZE DOUZILLAC DUSSAC EGLISE-NEUVE-DE-VERGT EGLISE-NEUVE-D'ISSAC ESCOIRE ETOUARS EXCIDEUIL EYMET PLAISANCE EYZERAC LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL FANLAC LES FARGES FAURILLES FAUX LA FEUILLADE FIRBEIX FLAUGEAC FLEURAC FLORIMONT-GAUMIER FONROQUE FOSSEMAGNE FOULEIX GABILLOU GAGEAC-ET-ROUILLAC GARDONNE GENIS GINESTET GRANGES-D'ANS GRIGNOLS GRIVES GROLEJAC GRUN-BORDAS HAUTEFORT ISSAC ISSIGEAC JAURE JAYAC JOURNIAC JUMILHAC-LE-GRAND LACROPTE LA FORCE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LAMONZIE-SAINT-MARTIN LANOUAILLE LANQUAIS LE LARDIN-SAINT-LAZARE	
---	--



LARZAC LAVEYSSIERE LES LECHES LEMBRAS LIMEUIL LIMEYRAT LIORAC-SUR-LOUYRE LUNAS MANAURIE MANZAC-SUR-VERN MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MARNAC MARQUAY MARSAC-SUR-L'ISLE MAURENS MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MAUZENS-ET-MIREMONT MAYAC MESCOULES MEYRALS MIALET MILHAC-DE-NONTRON MOLIERES MONBAZILLAC MONESTIER MONMADALES MONMARVES MONSAC MONSAGUEL MONTAGNAC-D'AUBEROCHE MONTAGNAC-LA-CREMPSE MONTAUT MONTFERRAND-DU-PERIGORD MONTIGNAC MONPLAISANT MONTREM MOULEYDIER NABIRAT NADAILLAC NAILHAC NANTHEUIL NANTHIAT NAUSSANNES NEGRONDES NEUVIC NONTRON SANILHAC ORLIAGUET PAULIN PAUNAT PAYZAC PAZAYAC PERIGUEUX PEYRIGNAC PEYRILLAC-ET-MILLAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PEZULS PIEGUT-PLUVIERS PLAZAC POMPORT PONTOURS PRATS-DE-CARLUX PRESSIGNAC-VICQ PREYSSAC-D'EXCIDEUIL	
---	--



PRIGONRIEUX PROISSANS QUEYSSAC RAMPIEUX RAZAC-D'EYMET RAZAC-SUR-L'ISLE RIBAGNAC LA ROQUE-GAGEAC ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES SADILLAC SAGELAT SAINT-AGNE VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-COLY SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-ANDRE-D'ALLAS SAINT-ASTIER SAINT-AUBIN-DE-CADELECH SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-AVIT-RIVIERE SAINT-AVIT-SENEUR SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIÈRE SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE SAINT-CAPRAISE-D'EYMET SAINT-CERNIN-DE-LABARDE SAINT-CHAMASSY SAINT-CIRQ SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHÉ SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-CROIX SAINT-CYPRIEN SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES SAINT-ESTEPHE SAINT-EULALIE-D'ANS SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINT-FOY-DE-LONGAS SAINT-FRONT-LA-RIVIERE SAINT-GENIES SAINT-GEORGES-BLANCANEIX SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-GERMAIN-DE-BELVES SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-GERMAIN-ET-MONS SAINT-GEYRAC SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC SAINT-INNOCECE SAINT-JEAN-D'ESTISSAC SAINT-JEAN-D'EYRAUD SAINT-JORY-DE-CHALAIS SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-JULIEN-D'EYMET SAINT-LAURENT-DES-VIGNES SAINT-LEON-D'ISSIGEAC SAINT-LEON-SUR-L'ISLE SAINT-LEON-SUR-VEZERE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT	
--	--



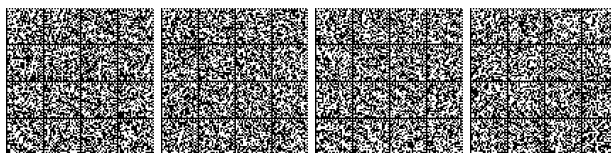
SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MARTIN-LE-PIN SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINTE-MONDANE SAINTE-NATHALENE SAINT-NEXANS SAINTE-ORSE SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL SAINT-PARDOUX-ET-VIELVIC SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE SAINT-PAUL-DE-SERRE SAINT-PAUL-LA-ROCHE SAINT-PERDOUX SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE SAINT-PIERRE-D'EYRAUD SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES SAINT-RABIER SAINTE-RADEGONDE SAINT-RAPHAEL SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT SAINT-SAUD-LACOUSSIERE SAINT-SAUVEUR SAINT-SEVERIN-D'ESTISSAC SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL SAINTE-TRIE SAINT-VINCENT-DE-COSSE SAINT-VINCENT-LE-PALUEL SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE SALAGNAC SALIGNAC-EYVIGUES SALON SARLANDE SARLAT-LA-CANEDA SARLIAC-SUR-L'ISLE SARRAZAC SAUSSIGNAC SAVIGNAC-DE-MIREMONT SAVIGNAC-DE-NONTRON SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES SCEAU-SAINT-ANGEL SERGEAC SERRES-ET-MONTGUYARD SIGOULES SIMEYROLS SINGLEYRAC SIORAC-EN-PERIGORD SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD SOUDAT SOURZAC TAMNIES TEILLOTS TEMPLE-LAGUYON TERRASSON-LAVILLEDIEU TEYJAT THENAC THENON THIVIERS	
---	--



THONAC TOURTOIRAC TRELISSAC TREMOLAT TURSAC URVAL VALLEREUIL VALOJOUX VARENNES VAUNAC VERDON VERGT VEYRIGNAC VEYRINES-DE-DOMME VEYRINES-DE-VERGT VEZAC VILLAC VILLAMBLARD VITRAC	
---	--

Les communes suivantes dans le département: Lot (46)

LES ARQUES BOISSIERES CABRERETS CALAMANE CATUS CRAS CRAYSSAC DEGAGNAC ESPERE FRANCOULES GIGOZAC GINDOU LANZAC BELLEFONT - LA RAUZE LAUZES LAVERCANTIERE LENTILLAC-DU-CAUSSE LEOBARD MAXOU MONTGESTY NADILLAC NUZEJOULS ORNIAC RAMPOUX SABADEL-LAUZES LES PECHS DU VERS SAINT-DENIS-CATUS SAINT GERY - VERS SALVIAC SENAILLAC-LAUZES THEDIRAC UZECH SAINT-PIERRE-LAFEUILLE BACH BEAUREGARD BERGANTY BOUZIES CABRERETS CENEVIERES CONCOTS CREGOLS LARAMIERE	25.4.2022
--	------------------



LIMOGNE EN QUERCY LUGAGNAC ORNIAC PROMILHANES SAILLAC SAINT-CIRQ-LAPOPIE SAULIAC-SUR-CELE TOUR-DE-FAURE VARAIRE VIDAILLAC	
--	--

- * Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»»

22CE1288



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/691 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l'«elenco europeo»), pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che DECOM Amsterdam B.V., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel loro territorio, è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (4) L'autorizzazione di Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo, è scaduta il 31 dicembre 2021 e la Commissione è stata informata dal Portogallo che il processo di rinnovo dell'autorizzazione è ancora in corso. Di conseguenza attualmente l'impianto non soddisfa il requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare l'impianto in questione.
- (5) L'autorizzazione di Grand Port Maritime de Bordeaux e di GARDET & DE BEZENAC Recycling, due impianti di riciclaggio delle navi situati in Francia, è scaduta rispettivamente il 21 ottobre 2021 e il 30 dicembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Francia che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
- (6) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto due richieste per l'inclusione nell'elenco europeo di Dales Marine Services Ltd e Kishorn Port Ltd, due impianti di riciclaggio delle navi situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inclusi nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).



- (7) La Spagna ha informato la Commissione di modifiche relative ai recapiti e al metodo di riciclaggio applicato presso un impianto, DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA), situato nel suo territorio. Ha inoltre informato la Commissione delle modifiche relative al processo di approvazione dei piani di riciclaggio delle navi in Spagna. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da riflettere le modifiche in questione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

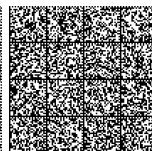
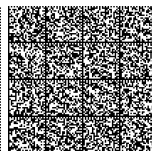
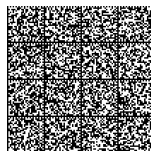
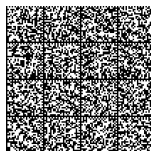
«ALLEGATO

Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013

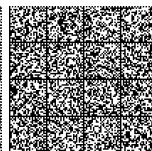
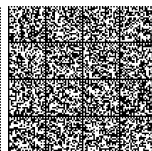
PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
BELGIO						
NV Galloo Recycling Gand Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgio Telefono: +32(0)92512521 E-mail: peter.wynin@galoo.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 37 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 ⁽⁴⁾	31 marzo 2025
DANIMARCA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Danimarca www.fayard.dk Telefono: +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 415 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 7,8 metri	L'impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell'autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L'autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all'orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l'attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 ⁽⁵⁾	7 novembre 2023

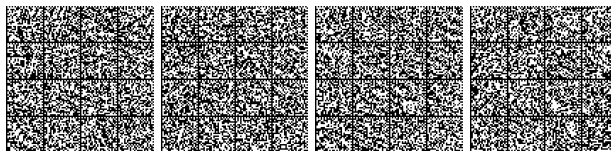


Fornæs ApS Rolsøjvej 12-16 8500 Grenaa Danimarca www.fornaes.com Telefono: +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 7 metri GT: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	30 000 ⁽⁹⁾	12 maggio 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Danimarca www.jatob.dk Telefono: +45 86681689 E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 30 metri pescaggio: 6 metri	L'autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	13 000 ⁽⁷⁾	9 marzo 2025
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danimarca www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-mail: kim@mars-eu.dk	Scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn. Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. L'impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 ⁽⁸⁾	23 agosto 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danimarca www.smedegaarden.net Telefono: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri* larghezza: 48 metri pescaggio: 7,5 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 4 giugno 2015 rilasciata dal comune di Esbjerg.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	20 000 ⁽⁹⁾	11 marzo 2026

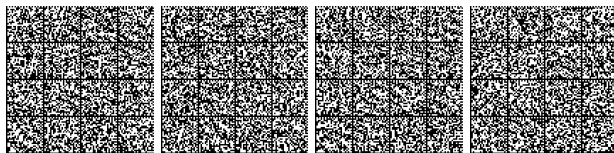


Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danimarca www.stenarecycling.dk Telefono: +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Bacino di carenaggio	(*Se la lunghezza è > 170 metri, è necessaria l'accettazione del comune di Esbjerg) Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri	Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	0 ⁽¹⁰⁾	7 febbraio 2024
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Telefono: +372 610 2933 Fax +372 610 2444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri	Autorizzazione rifiuti n. KL-511809. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0546. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.	24 364 ⁽¹¹⁾	15 febbraio 2026

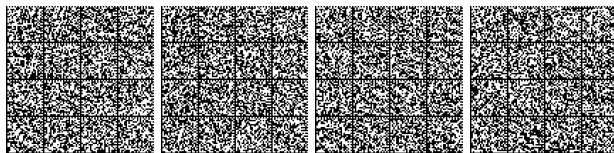
ESTONIA



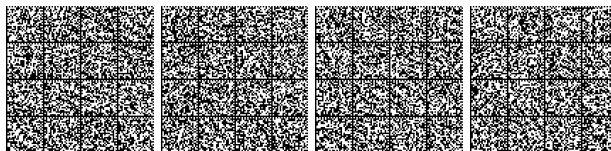
SPAGNA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spagna Telefono: +34 944971552 E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laterale, rampa di demolizione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri pescaggio: 6 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione tacita. L'autorità competente per l'approvazione è l'autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l'impianto.	2 086 ⁽¹²⁾	3 marzo 2026
DDR VESSELS XXI, S.L. Porto «El Musel» Gijón Spagna Telefono: +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Laterale, rampa di demolizione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 169,9 metri (Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell'esito di uno studio di fattibilità dettagliato) larghezza: 25 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione tacita. L'autorità competente per l'approvazione è l'autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l'impianto.	3 600 ⁽¹³⁾	28 luglio 2025
FRANCIA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefono: +33 (0)769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	0 ⁽¹⁴⁾	11 dicembre 2022



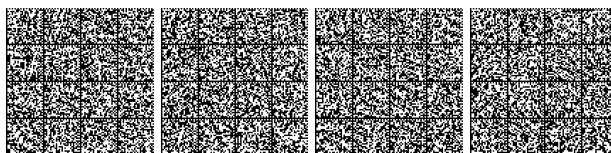
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francia Telefono: +33 (0)235951634 E-mail: infos@gardet-bezenac.com	Galleggiante e scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri profondità: 7 metri LDT: 7 000	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	7 730 ⁽¹⁵⁾	29 dicembre 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex Francia Telefono: +33 (0)556905800 E-mail: maintenance@bordeaux- port.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	9 000 ⁽¹⁶⁾	27 settembre 2026
Recycleurs Bretons - Navaleo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francia Telefono: +33 (0)298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	15 000 ⁽¹⁷⁾	19 giugno 2025
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italia Telefono: +39 (0)10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 350 metri larghezza: 75 metri profondità: 16 metri GT: 130 000	Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	38 564 ⁽¹⁸⁾	6 giugno 2023



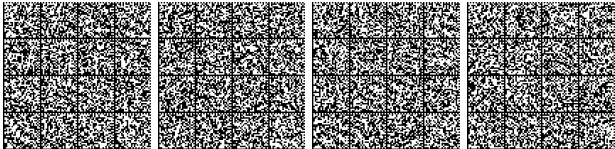
LETTONIA						
«Galaksis N», Ltd. Kapsēdes street 2D Liepāja, LV – 3414 Lettonia Telefono: +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv	Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 22 metri larghezza: 165 metri profondità: 7 metri GT: 12 000	Cfr. permesso nazionale n. LI1 2IB0053	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	0 ⁽¹⁹⁾	17 luglio 2024
LITUANIA						
UAB APK Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT 93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 (46)365776 Fax +370 (46)365776 E-mail: uab.apk@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri GT: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	1 500 ⁽²⁰⁾	12 marzo 2025
UAB Armar Minijos 180 (ormeggio 131 A), LT 93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 1 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	3 910 ⁽²¹⁾	19 aprile 2022
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (ormeggio 121), LT 93277 Klaipėda Lituania Telefono: +370 63069903 E-mail: uabdemeksa@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 58 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	0 ⁽²²⁾	22 maggio 2024



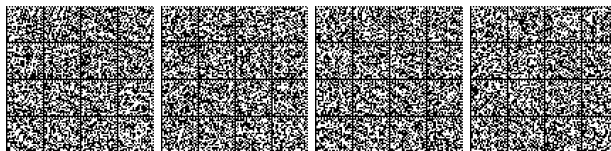
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 (46)483940/ 483891 Fax +370 (46)483891 E-mail: refonda@wsy.lt	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri GT: 70 000	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)- 30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	20 140 ⁽²³⁾	30 aprile 2025
PAESI BASSI						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Paesi Bassi Telefono: +31 (0)181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme. com	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 400 metri larghezza: 90 metri profondità: 12 metri altezza: 90 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁴⁾	21 maggio 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Paesi Bassi Telefono: +31 235581937 E-mail: info@decomamsterdam. eu	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 50 metri pescaggio: 9 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	17 500 ⁽²⁵⁾	5 ottobre 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjweg 4 4455 TW Nieuwdorp Telefono: +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 175 metri larghezza: 40 metri profondità: 10 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	30 000 ⁽²⁶⁾	26 gennaio 2026



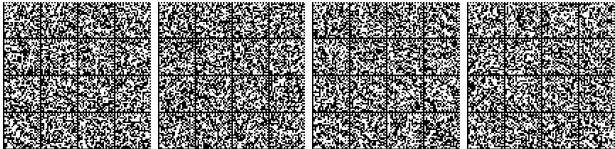
Sagro Aannenningsmaat-schappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorpp Paesi Bassi Telefono: +31 113351710 E-mail: sif@sagro.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	15 000 ⁽²⁷⁾	28 marzo 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Telefono: +31 180463990 E-mail: gsnock@sloperij-nederland.nl	Orneggio in acqua e scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 5,5 metri altezza: 45 metri (Botlekbridge)	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.	Approvazione esplicita	17 500 ⁽²⁸⁾	12 maggio 2026
NORVEGIA						
ADRS Decom Gulen Indirizzo dell'impianto: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra Norvegia Sede: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norvegia https://adrs.no/	Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 360 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2019,0501.T	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁹⁾	1 ottobre 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norvegia https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2005,0038.T	Approvazione esplicita	31 000 ⁽³⁰⁾	28 gennaio 2024



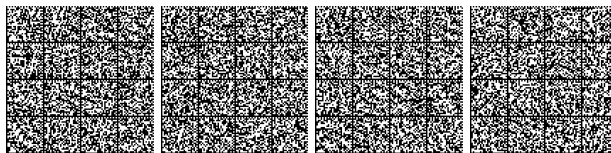
Green Yard AS Angholmen 4485 Fedå Norvegia www.greenyard.no	Bacino di carenaggio (all'interno), scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 25 metri profondità: 20 metri	Cfr. permesso nazionale n. 2018.08.33.T Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all'esterno all'aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all'impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.	Approvazione esplicita	0 ⁽³¹⁾	28 gennaio 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norvegia www.kleven.no	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 35 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2021.0011.T	Approvazione esplicita	0 ⁽³²⁾	9 aprile 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 14 32 7177 Revsnes Norvegia Telefono: +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme o le imbarcazioni adibite all'estrazione di idrocarburi Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 20 metri profondità: 7 metri	Cfr. permesso nazionale n. 2006.0250.T	Approvazione esplicita	8 000 ⁽³³⁾	9 gennaio 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norvegia www.akersolutions.com	Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T	Approvazione esplicita	43 000 ⁽³⁴⁾	28 gennaio 2024



Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norvegia www.lutelandetoffshore.com	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2014.06.46.T	Approvazione esplicita	14 000 ⁽³⁵⁾	28 gennaio 2024
Norscrap West AS Hanøvtangen 122 5310 Hauglandhella Norvegia www.norscrap.no	Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 34 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio	Approvazione esplicita	4 500 ⁽³⁶⁾	1 marzo 2024
FINLANDIA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie 21100 Naantali Finlandia Telefono: +358 244 511 E-mail: try@turkurepairyard.com	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 250 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,9 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	20 000 ⁽³⁷⁾	1 ottobre 2023
REGNO UNITO — IRLANDA DEL NORD						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Telefono: +44 (0)28905 34189 fax +44 (0)2890458515 E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 556 metri larghezza: 93 metri pescaggio: 7,5 metri TPL: 550 000	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	12 000 ⁽³⁸⁾	16 giugno 2025



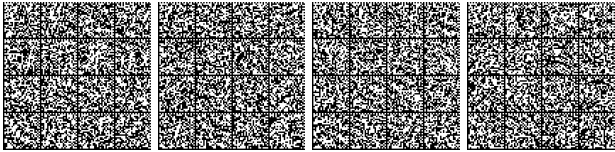
- (1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
- (2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
- (3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
- (4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
- (6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
- (8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 200 000 LDT/anno.
- (9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
- (11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 6 000 LDT/anno.
- (12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- (13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
- (14) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 12 000 LDT/anno.
- (15) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
- (16) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- (17) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- (18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
- (19) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (20) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
- (21) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- (22) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
- (23) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (24) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 47 500 LDT/anno.
- (25) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (26) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (27) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (28) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
- (29) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 500 LDT/anno.
- (30) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (31) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (32) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- (33) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.
- (34) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
- (35) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
- (36) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- (37) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.



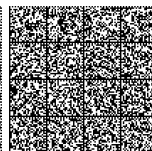
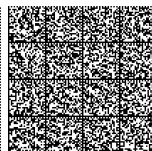
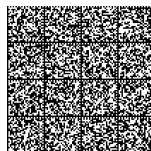
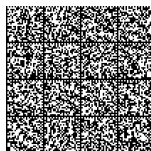
PARTE B

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

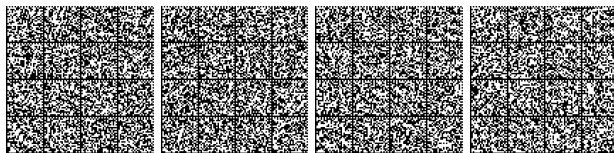
Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
TURCHIA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Sokum Tesisleri Parcel 5 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182107-08-09 E-mail: info@avsargemiltd.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	54 224 ⁽⁴⁾	2 dicembre 2025
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş Gemi Sokum Tesisleri Parcel 22 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182165 E-mail: info@isiksanship.com www.isiksanship.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 7,5 metri pescaggio: 17 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	91 851 ⁽⁵⁾	7 luglio 2024



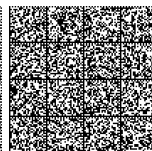
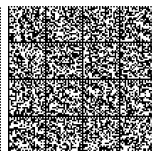
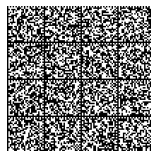
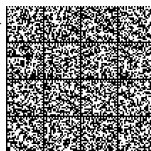
EGE CELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182162 E-mail: pamirtaner@egecelik.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	55 503 (€)	12 febbraio 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 100 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	55 495 (€)	9 dicembre 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 63 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	50 350 (€)	9 dicembre 2023



ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182105 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 70 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	62 471 ⁽⁹⁾	12 febbraio 2025
Simsekler Gıda Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 11-12 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182036 E-mail: shipyard@simseklergroup.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 95 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	51 569 ⁽¹⁰⁾	2 dicembre 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182092 E-mail: info@sokship.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 90 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	66 167 ⁽¹¹⁾	12 febbraio 2025



REGNO UNITO						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edimburgo EH6 7DR Telefono: + 44 (0) 1 314 543 380; + 44 (0) 77703806067 E-mail: b. robertson@dalesmarine.co.uk	Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 20 metri pescaggio: 7,7 metri	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	5 019 ⁽¹²⁾	22 maggio 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV 54 8XA Regno Unito Telefono: +44 (0) 1397773840 E-mail: enquiries@kishornportltd. com alasdair@kishornportltd.com	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 100 metri pescaggio: 12 metri	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1175043) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	1 200 ⁽¹³⁾	22 maggio 2027
STATI UNITI D'AMERICA						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Stati Uniti Telefono: +1 9568312299 E-mail: chris. green@internationalshipbreak ing.com robert. berry@internationalshipbreak ing.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 366 metri larghezza: 48 metri pescaggio: 9 metri	Il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all'impianto dall'Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti.	Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all'approvazione di piani di riciclaggio delle navi.	120 000 ⁽¹⁴⁾	9 dicembre 2023»



			Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l'importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L'impianto è dotato di due rampe di alleggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alleggio orientale e rampa di alleggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alleggio orientale.		
--	--	--	--	--	--



Codice di condotta per i Membri e precedenti Membri della Corte

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,

visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4,

considerando che i Membri della Corte sono tenuti ad esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell'adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,

considerando che i Membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,

considerando che i Membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un'influenza significativa sulla cultura dell'organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,

considerando che il presente codice di condotta rispecchia i valori e i principi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell'organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,

considerando che il codice di condotta per i Membri della Corte dell'8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai Membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione *inter pares* sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,

considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei Membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,

considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,

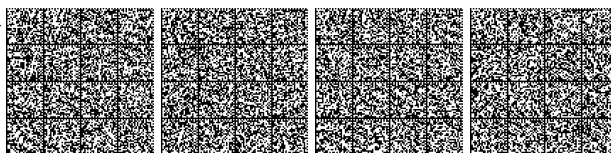
considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti Membri,

decide di adottare il seguente *codice di condotta per i Membri e precedenti Membri della Corte*:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente codice di condotta si applica ai Membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti Membri della Corte.



I. VALORI E PRINCIPI*Articolo 2***Disposizioni generali**

1. I Membri osservano i più elevati standard di condotta eticamente corretta e con le proprie azioni danno un esempio da seguire.
2. I Membri osservano i seguenti valori e principi etici: integrità, indipendenza, obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza, dignità, impegno e lealtà, discrezione e collegialità.

*Articolo 3***Integrità**

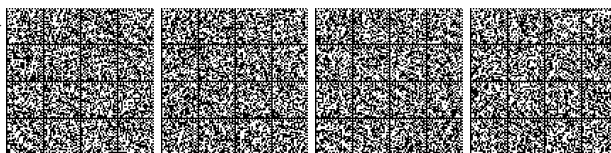
1. I Membri agiscono in modo onesto, affidabile, in buona fede ed esclusivamente nel pubblico interesse.
2. I Membri si astengono dall'accettare regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 EUR. I Membri si astengono inoltre dall'accettare, da parte di terzi, il pagamento di spese di soggiorno o viaggio manifestamente sproporzionate.
3. I Membri non possono accettare pagamenti per alcun tipo di attività esterna o lavoro pubblicato nel corso del loro mandato.
4. I Membri fanno uso delle infrastrutture e delle risorse messe a loro disposizione nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche stabilite a tale scopo e, in particolare, delle decisioni vigenti della Corte riguardanti la procedura per l'assunzione del personale per Gabinetti dei Membri, le spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché l'uso dei veicoli di servizio della Corte.
5. I Membri della Corte decidono i componenti del proprio Gabinetto tenendo conto della natura impegnativa della funzione, dei profili professionali necessari e della necessità di stabilire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra sé e i componenti del proprio Gabinetto. Coniugi, partner e membri del nucleo familiare non fanno parte dei Gabinetti dei Membri della Corte.

*Articolo 4***Indipendenza**

1. I Membri non si trovano in circostanze e non sono sottoposti a influenze che compromettono il loro giudizio professionale, o possono essere considerate pregiudizievoli a tale riguardo.
2. I Membri non sollecitano né ricevono istruzioni da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione, da alcun governo o da alcun soggetto pubblico o privato.
3. I Membri restano indipendenti da influenze politiche. In particolare, non possono assumere alcuna carica politica.
4. La relazione dei Membri con gruppi d'interesse deve essere compatibile con la necessità di mantenere la propria indipendenza.

*Articolo 5***Obiettività**

1. I Membri agiscono in modo imparziale e obiettivo.
2. I Membri evitano qualsiasi situazione che possa far insorgere un conflitto d'interessi o che possa obiettivamente essere percepita come tale. Un conflitto d'interessi sorge quando un interesse personale potrebbe influenzare l'esercizio indipendente delle funzioni dei Membri. Tra gli interessi personali sono inclusi, tra l'altro, tutti i potenziali benefici o vantaggi a favore dei Membri stessi, dei relativi coniugi, partner o membri del nucleo familiare.



*Articolo 6***Competenze**

I Membri sviluppano e conservano conoscenze e competenze pertinenti alle proprie funzioni e agiscono in osservanza delle norme applicabili e con la dovuta attenzione.

*Articolo 7***Condotta professionale**

1. I Membri rispettano le norme applicabili stabilite nei trattati, nel diritto derivato e dalla Corte. Evitano qualsiasi condotta che potrebbe screditare la Corte.
2. I Membri della Corte prendono atto dell'importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità; tengono conto della natura pubblica della propria funzione, dando il buon esempio, e si comportano in modo da mantenere e promuovere la fiducia dei cittadini nei confronti della Corte.

*Articolo 8***Riservatezza e trasparenza**

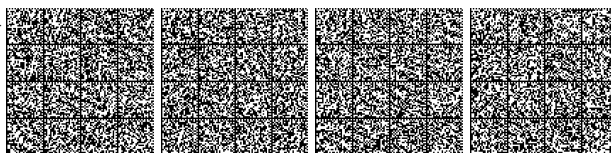
1. I Membri rispettano il carattere riservato del lavoro della Corte. Non divulgano informazioni riservate che per loro natura siano protette dal segreto professionale, come specificato all'articolo 339 TFUE.
2. I Membri sono responsabili del corretto trattamento di documenti segretati, riservati o sensibili e di informazioni di cui essi o i propri Gabinetti vengono a conoscenza durante l'esercizio delle proprie funzioni.
3. I Membri non usano per fini privati, per sé o per conto di altri, alcuna informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della propria posizione ufficiale e che non è stata resa pubblica.
4. I Membri dovrebbero prendere atto che la carica pubblica che ricoprono richiede una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Dovrebbero mantenere un equilibrio tra la necessità di trasparenza e quella di riservatezza.

*Articolo 9***Dignità**

1. I Membri rispettano la dignità della propria funzione e non si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell'opinione pubblica relativamente a tale funzione.
2. I Membri si comportano in maniera cortese e rispettosa. Stabiliscono e mantengono un clima di lavoro atto a impedire ogni comportamento suscettibile di ledere la dignità del singolo.

*Articolo 10***Impegno e lealtà**

1. I Membri della Corte si dedicano all'adempimento del proprio mandato. Risiedono nel luogo in cui ha sede la Corte.
2. Partecipano alle riunioni della Corte, delle Sezioni e dei comitati a cui appartengono, in ottemperanza all'articolo 6 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Nello spirito di lealtà, sostengono costantemente la Corte nell'esercizio delle prerogative che le spettano.



Articolo 11

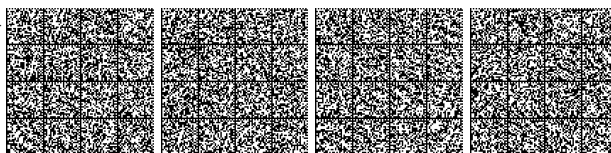
Discrezione e collegialità

1. I Membri agiscono e si esprimono, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione, con la moderazione imposta dalla propria carica.
2. I Membri rispettano, in qualsiasi circostanza, il carattere collegiale della Corte e le decisioni da essa adottate, e assumono collettivamente la responsabilità di queste ultime. Qualora ritengano che tali decisioni arrechino loro un pregiudizio personale, i Membri possono tuttavia ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dal diritto dell'Unione europea.
3. Fatte salve le competenze del presidente in materia di relazioni esterne, i Membri sono autorizzati a comunicare e a commentare all'esterno della Corte le informazioni, le relazioni o i pareri ai quali la Corte ha deciso di conferire carattere pubblico, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. I Membri si astengono dall'effettuare all'esterno della Corte commenti che:
 - a) metterebbero in dubbio una decisione della Corte;
 - b) danneggerebbero la reputazione della Corte;
 - c) potrebbero essere interpretati come una dichiarazione della posizione della Corte su una questione che non rientra nelle sue competenze istituzionali o su cui la Corte non ha preso posizione;
 - d) potrebbero coinvolgere la Corte in una controversia, anche dopo la cessazione del mandato del Membro.

Articolo 12

Attività esterne

1. I Membri non svolgono alcuna attività professionale esterna alla Corte o altra attività esterna, remunerata o meno, che sia incompatibile con il carattere delle proprie funzioni, come specificato all'articolo 286, paragrafi 3 e 4 del TFUE.
2. Alle condizioni di cui al presente articolo, i Membri possono essere autorizzati ad assumere incarichi non retribuiti in fondazioni od organismi analoghi nei settori giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento. Tali incarichi non possono comprendere un ruolo gestionale, un potere decisionale né la responsabilità o il controllo delle attività dell'organismo in questione, ma solo un ruolo di rappresentanza o consultivo. Per «fondazioni od organismi analoghi» si intendono organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che svolgono azioni di interesse pubblico nei settori sopra citati. I Membri evitano qualsivoglia conflitto d'interessi che potrebbe insorgere da tali cariche, o che potrebbe obiettivamente essere percepito come da esse derivante, in particolare se l'ente in questione riceve finanziamenti di qualsiasi natura a valere sul bilancio dell'UE.
3. I Membri possono inoltre essere impegnati nelle seguenti attività esterne, a condizione che rispettino gli articoli 2 e 10:
 - a) offrire corsi nell'interesse dell'integrazione, dello Stato di diritto o dell'etica europea, o pronunciare discorsi o prendere parte a conferenze, a condizione che non vi sia un compenso o, qualora esso sia previsto, che l'organizzatore lo versi direttamente a un ente benefico scelto dal Membro;
 - b) pubblicare un libro o scrivere un articolo, a condizione che eventuali diritti d'autore derivanti dai lavori pubblicati in connessione con le funzioni di un Membro siano pagati direttamente dalla casa editrice a un ente benefico scelto dal Membro.
4. Le attività esterne non devono
 - a) pregiudicare l'imparzialità della Corte;
 - b) dare luogo a conflitto d'interessi o essere obiettivamente percepite come causa di conflitto d'interessi;
 - c) comportare un impegno eccessivo in termini di tempo, tenendo conto dell'impatto cumulativo di tutte le attività esterne di un Membro;
 - d) apportare alcun introito al Membro.



Articolo 13

Obblighi dei Membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1. Dopo la cessazione delle funzioni, i precedenti Membri rispettano gli obblighi derivanti dalle funzioni che continuano ad avere effetto al termine del loro mandato, in particolare il dovere di comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare determinate funzioni o vantaggi, in linea con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con gli obblighi specificati nel presente codice di condotta.
2. Continuano ad essere tenuti a rispettare gli obblighi di discrezione e collegialità, come stabilito all'articolo 11, per quanto riguarda le attività espletate durante il proprio mandato. A norma dell'articolo 339 del TFUE, il segreto professionale continua ad essere in vigore dopo la cessazione delle funzioni dei Membri.

II. NORME PROCEDURALI

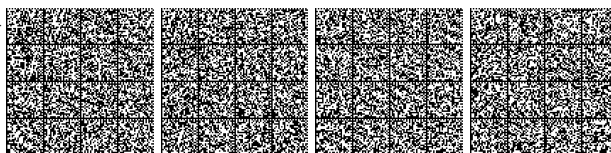
Articolo 14

Dichiarazione di interessi

1. I Membri presentano una dichiarazione di interessi:
 - a) entro un mese dall'insediamento;
 - b) su base annuale il 31 gennaio;
 - c) in qualunque momento, nel caso in cui avvengano modifiche significative delle informazioni da dichiarare (comprese nuove attività esterne di cui al paragrafo 10);
 - d) alla conclusione del mandato.
2. Tali dichiarazioni di interessi devono essere trasmesse al presidente utilizzando il modulo di cui all'allegato I del presente codice di condotta.
3. La dichiarazione di interessi contiene gli elementi elencati nei paragrafi 4-11 del presente articolo.
4. I Membri della Corte dichiarano eventuali interessi finanziari, attività o passività che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d'interessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Sono incluse partecipazioni individuali al capitale sociale di un'impresa, in particolare azioni, e altre forme di partecipazione come obbligazioni convertibili o certificati d'investimento. Le quote nei fondi comuni d'investimento, che non costituiscono un interesse diretto al capitale sociale, non devono essere dichiarate.
6. Viene dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, e ne viene indicata la posizione approssimativa e la natura, ad eccezione delle residenze destinate all'uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. Sono esclusi i beni mobili.
7. Tali obblighi valgono per gli interessi finanziari dei coniugi, dei partner ⁽¹⁾ e dei figli minorenni, laddove detti interessi possano essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d'interessi.
8. Al primo insediamento, i Membri dichiarano tutte le attività, professionali ed onorarie, svolte nei tre anni precedenti.
9. I Membri dichiarano, al fine di evitare ogni rischio potenziale di conflitto d'interessi, le eventuali attività professionali dei coniugi o partner ⁽²⁾.
10. I Membri dichiarano tutte le attività esterne svolte in quel momento, oltre a dichiararle seguendo la procedura specifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Sono escluse le attività esterne di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Membro stabile di un'unione di fatto, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari.

⁽²⁾ *Ibidem*.



11. I Membri dichiarano qualsiasi decorazione, premio od onorificenza loro attribuito.
12. I Membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
13. Il presidente della Corte esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale, coadiuvato dal servizio giuridico. La dichiarazione di interessi compilata dal presidente deve essere esaminata dal Membro che lo segue nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 del regolamento interno.
14. A seguito di tale esame e tenendo in debita considerazione la protezione dei dati personali, le dichiarazioni di interessi vengono pubblicate sul sito della Corte.
15. Il presidente tiene conto delle dichiarazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto d'interessi, nel momento in cui propone di assegnare il Membro ad una delle Sezioni o comitati della Corte.
16. Se i Membri si trovano a far fronte ad una situazione che esula dall'estensione della dichiarazione d'interessi che possa dar luogo a un conflitto d'interessi, informano il presidente della Corte. A seguito di un esame da parte del comitato etico, la questione è sottoposta alla Corte, che adotta tutte le misure ritenute idonee.

Articolo 14 bis

Obblighi dei membri riguardo a determinati rapporti contrattuali

1. Qualsiasi rapporto contrattuale a lungo termine tra i Membri e il personale della Corte, che preveda o meno una qualche forma di remunerazione, deve essere dichiarato al comitato etico, che è responsabile del loro esame.
2. I Membri non devono stipulare contratti di locazione o sublocazione a lungo termine o di prestito con il personale della Corte.

Articolo 15

Accettazione di regali e vantaggi simili

1. Qualora, per usi diplomatici o per cortesia, i Membri ricevano regali o vantaggi simili del valore superiore a 150 EUR, li consegnano al segretario generale. In caso di dubbio, dichiarano al segretario generale i regali ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni, e ne richiedono una stima del valore.
2. Il segretariato della Corte tiene un registro dei regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 EUR, con l'indicazione dell'identità dei donatori, che viene resa pubblica sul sito Internet della Corte.
3. Questo articolo non si applica a missioni ufficiali autorizzate che prevedono la partecipazione di un Membro a un evento per cui l'organizzatore sostiene determinate spese (ad esempio, spese di viaggio o di soggiorno).

Articolo 16

Obblighi dei Membri rispetto alle attività esterne

1. I Membri dichiarano tempestivamente al presidente della Corte tutte le attività esterne o le modifiche alle attività dichiarate usando il modulo di cui all'allegato II. I Membri descrivono le attività esterne il più accuratamente possibile secondo ciascun criterio elencato al paragrafo 3.
2. Il presidente trasmette qualsiasi dichiarazione concernente le attività esterne al comitato etico, che ne è responsabile dell'esame.
3. A tal fine, il comitato etico esamina qualsiasi attività esterna esistente o richiesta, alla luce dei criteri generali stabiliti all'articolo 12, paragrafo 4.



4. Eccezionalmente, le attività esterne di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), vengono dichiarate al presidente mediante il modulo figurante nell'allegato II e inviate a fini informativi al comitato etico, che non formula un'opinione a meno che non lo ritenga necessario.

5. Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Corte sulle spese di missione dei Membri della Corte non possono costituire «attività esterne» ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente codice. I Membri rimangono liberi di fornire al comitato etico qualsiasi informazione che ritengano opportuna, puramente a fini informativi. Al contrario, un'attività esterna dichiarata nell'ambito del presente codice non può beneficiare del rimborso ai sensi della decisione della Corte sulle spese di missione dei Membri della Corte.

Articolo 17

Occupazione dei Membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1. Quando un Membro o precedente Membro della Corte intende esercitare un'occupazione nei due anni successivi alla cessazione delle proprie funzioni, lo dichiara al presidente della Corte mediante il modulo di cui all'allegato III non appena viene a conoscenza della questione e, se possibile, con almeno due mesi di anticipo.

2. Ai fini del presente Codice, per «occupazione» si intende qualsiasi attività professionale, retribuita o meno. Non rientrano in questa categoria:

- a) cariche onorarie e non remunerate nell'ambito di fondazioni od organismi analoghi, non collegate alle attività dell'Unione europea, nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento;
- b) la mera gestione a titolo privato di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o familiari;
- c) attività comparabili.

3. Il presidente della Corte trasmette tali dichiarazioni al comitato etico affinché siano esaminate. Il comitato etico esamina se la natura dell'occupazione prevista sia compatibile con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, se essa pregiudichi l'imparzialità della Corte e se sussista un conflitto d'interessi.

4. Ove necessario, il comitato etico, nello svolgimento di tale esame ai sensi del paragrafo 3, individua e valuta se sono presenti eventuali rischi specifici e giustificati per i criteri di cui al paragrafo 3, derivanti da relazioni per le quali il Membro ha ricoperto il ruolo di Membro relatore durante gli ultimi due anni di mandato. Il comitato tiene conto anche dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE su libertà professionale e diritto di lavorare.

5. Se il comitato etico ritiene che l'occupazione sia incompatibile con l'articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, il presidente della Corte informa il precedente Membro, che si astiene dall'esercizio di tale attività.

6. Eccezionalmente, non si configura, in principio, un conflitto d'interessi qualora il precedente Membro intenda svolgere una funzione pubblica.

III. QUADRO ORGANIZZATIVO

Articolo 18

Il comitato etico

1. Con il presente, la Corte istituisce un comitato etico che analizza qualunque questione di natura etica considerata pertinente rispetto alle norme stabilite in questo codice e alla reputazione della Corte, compreso il loro ulteriore miglioramento.

2. La composizione del comitato è specificata all'articolo 33 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.

3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

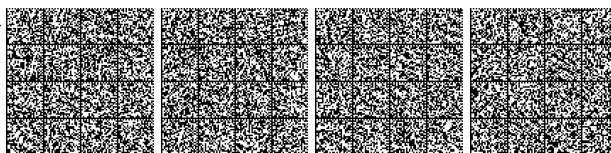


4. Il comitato si riunisce su richiesta del proprio presidente o a seguito di una richiesta di parere da parte del presidente della Corte o di un Membro della Corte. Le discussioni interne del comitato sono riservate.
5. Il comitato emette il parere richiesto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato. Su proposta del proprio presidente, il comitato può emettere un parere tramite procedura scritta. Eccezionalmente, quando consultato ai sensi dell'articolo 17, formula un parere il prima possibile.
6. Il comitato adotta i propri pareri votando a maggioranza. I pareri sono motivati facendo riferimento a eventuali opinioni discordanti. Tali opinioni vengono immediatamente comunicate al Membro o precedente Membro eventualmente interessato dal parere del comitato e trasmesse, per conoscenza, al presidente della Corte.
7. Quando il comitato deve valutare una dichiarazione d'interessi o una dichiarazione riguardante un'attività esterna di un membro del comitato, tale membro viene sostituito da un membro supplente del comitato e non prende parte al lavoro dell'organo in merito alla questione.
8. Il comitato etico svolge la funzione assegnatagli mediante la decisione che stabilisce la politica della Corte volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
9. Il servizio giuridico assiste il comitato etico nello svolgimento dei propri compiti e fornisce assistenza di segreteria.
10. Viene stipulato, tra la Corte e il membro esterno del comitato, un contratto nel quale sono stabiliti i diritti e i doveri connessi al mandato del membro, compreso l'importo della retribuzione.

Articolo 19

Interazione tra i Membri, il comitato etico e la Corte

1. Il presidente, i Membri e precedenti Membri della Corte possono richiedere una consulenza del comitato su qualsiasi questione etica, in particolare relativamente all'interpretazione del presente codice di condotta.
2. I Membri riferiscono immediatamente per iscritto al presidente della Corte e al decano competente qualsivoglia influenza indebita percepita sulla propria indipendenza, o minaccia alla stessa, operata da qualsiasi entità esterna alla Corte.
3. I Membri e precedenti Membri della Corte collaborano pienamente con il comitato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni e di documenti giustificativi richiesti. Essi hanno il diritto di essere sentiti.
4. Un Membro o precedente Membro in disaccordo con un parere del comitato etico che le o gli arrechi pregiudizio comunica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del parere, le motivazioni del proprio dissenso per iscritto al presidente della Corte, che deferisce tempestivamente la questione alla Corte affinché la consideri e adotti una decisione definitiva. Se il deferimento riguarda un'occupazione prevista rientrando tra quelle di cui all'articolo 17, la Corte tratta la questione tempestivamente.
5. Gli effetti del parere del comitato così deferito alla Corte sono sospesi. Fino all'adozione della decisione finale, la Corte fornisce eventuali istruzioni provvisorie nell'ambito della questione, nel modo che ritenga più appropriato. Il Membro o precedente Membro interessato rispetta senza indugio le istruzioni della Corte, nonché la decisione finale.
6. Il presidente della Corte fa in modo che sia dato seguito ai pareri del comitato e ad eventuali istruzioni e decisioni conseguenti della Corte.
7. Ogni anno, la Corte adotta una relazione sull'applicazione del presente codice di condotta, comprendente il lavoro del comitato etico. Sarà pubblicata sul sito Internet della Corte.



Articolo 20

Cooperazione con la Procura europea e con l'OLAF

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare quelle del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e dei testi adottati per la loro applicazione, in particolare le garanzie procedurali stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽³⁾ e nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i Membri della Corte cooperano pienamente con la Procura europea e con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito delle indagini condotte da entrambi.

IV. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 21

Applicazione del codice di condotta

1. Il presidente ed i Membri della Corte assicurano il rispetto del presente codice di condotta e vigilano sulla sua corretta applicazione tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità. Gli esistenti controlli interni ed esterni svolti dalla Corte sono applicabili ad attività previste ai sensi del presente codice.
2. Nell'interpretazione di questo codice e fatte salve le relative disposizioni, contenenti un insieme completo di diritti e doveri, dovrebbero essere tenute in considerazione eventuali pratiche e norme europee e internazionali pertinenti.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente codice di condotta fa parte delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte, alle quali è allegato.
2. Abroga e sostituisce il codice di condotta per i Membri della Corte del 10 febbraio 2022.
3. Il presente codice di condotta entra in vigore con effetto immediato.
4. L'articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta rivisto non si applica ai Membri i cui mandati sono in corso al momento dell'adozione del presente codice.
5. Il presente codice è notificato ai precedenti Membri, trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI INTERESSI

(ai sensi dell'articolo 14)

Cognome e nome:

I. **Interessi finanziari, attivi e passivi** (articolo 14, paragrafi 4 e 5, del codice di condotta)

Indicare eventuali elementi che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d'interessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per ogni interesse, indicare:

<i>Il tipo di interesse (ad esempio, azioni, obbligazioni, prestiti, altro interesse o passività)</i>	<i>L'ente responsabile (ad esempio, impresa, banca, fondo)</i>	<i>La dimensione dell'interesse (ad esempio, numero di azioni)</i>

II. **Interessi finanziari del coniuge, partner o di figli minorenni** che potrebbero essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d'interessi (articolo 14, paragrafo 7, del codice di condotta)

Specificare il nome e cognome del coniuge, del partner o dei figli minorenni interessati, insieme alle stesse informazioni richieste al punto I.

III. **Immobili** (articolo 14, paragrafo 6 del codice di condotta)

Indicare qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, specificandone la posizione approssimativa e la natura ⁽¹⁾. Non è necessario indicare il valore delle proprietà.

IV. **Attività precedenti** (articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta) ⁽²⁾

Si prega di indicare la natura dell'incarico/degli incarichi, il nome dell'organismo e le sue finalità/attività.

V. **Attività esterne attuali** (articolo 14, paragrafo 10, del codice di condotta) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Si prega di indicare la denominazione di ciascuna attività e di descriverne la natura e l'obiettivo.

VI. **Attività professionali del coniuge o del partner** (articolo 14, paragrafo 9, del codice di condotta)VII. **Decorazioni, premi e onorificenze e ulteriori informazioni pertinenti** (articolo 14, paragrafo 11, del codice di condotta)

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:

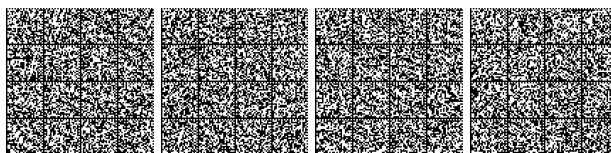
La presente dichiarazione sarà resa pubblica, in linea con l'articolo 14, paragrafo 14, del codice.

⁽¹⁾ Come stabilito all'articolo 14, paragrafo 6, non sono incluse «residenze destinate all'uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia».

⁽²⁾ La dichiarazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata da ciascun nuovo Membro all'inizio del proprio primo mandato. Nel momento in cui tale dichiarazione viene aggiornata, questa parte va copiata senza modifiche. I membri che iniziano un ulteriore (secondo o terzo) mandato sessennale, nel caso in cui non vi sia interruzione tra i mandati, sono esentati dal compilare la dichiarazione di cui al presente paragrafo.

⁽³⁾ Le attività esterne elencate all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono dichiarate mediante questo modulo ma vengono trattate conformemente all'articolo 16, paragrafo 4.

⁽⁴⁾ Qualora fosse all'inizio del suo primo mandato e una o più attività esterne fossero ancora al vaglio a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, tale o tali attività vanno comunque elencate per completo e va aggiunta la seguente nota: «Questa attività esterna è attualmente al vaglio del comitato etico della Corte». Una volta completata la procedura conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, si prega di inviare una dichiarazione d'interessi aggiornata che tenga conto degli esiti della procedura.



ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ ESTERNA

(conformemente agli articoli 12 e 16)

Cognome e nome:

Indicazione dell'attività esterna**Descrizione:***Si prega di descrivere l'attività il più accuratamente possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.***Informazioni:***Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l'attività:*

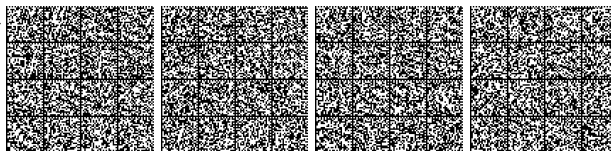
- a) *pregiudica l'imparzialità della Corte;*
- b) *genera un conflitto d'interessi;*
- c) *comporta un impegno eccessivo in termini di tempo (sia in sé che tenendo conto, cumulativamente, delle sue attività esterne);*
- d) *apporta introiti.*

Data di inizio prevista per l'attività esterna:**Si prega di elencare eventuali spese di viaggio e di soggiorno a carico di terzi:**

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:



Allegato III

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE

(ai sensi dell'articolo 17 ⁽¹⁾)

Cognome e nome:

Occupazione prevista:**Descrizione:***Si prega di descrivere l'occupazione nel modo più accurato e completo possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.***Informazioni:***Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l'occupazione:*

- a) pregiudica l'imparzialità della Corte:
- b) genera un conflitto d'interessi:

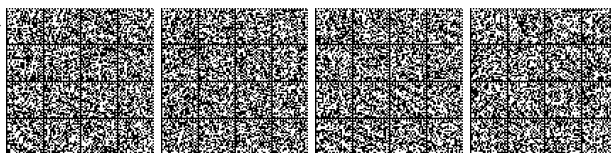
Data di inizio prevista per l'occupazione:

Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Data:

Firma:

⁽¹⁾ Si prega di notare che non è necessario dichiarare le attività rientranti nelle eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) o c).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

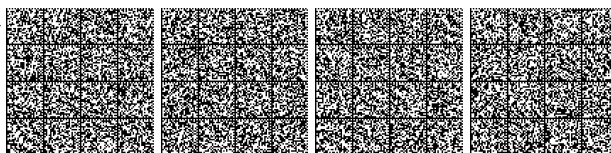
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (RAC), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato i seguenti pareri ⁽²⁾ su dette proposte.
 - Parere del 5 dicembre 2019 sulla sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie;
 - Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza ciflutrina (ISO); α -ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato;
 - Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza beta-ciflutrina (ISO); massa di reazione di rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato e rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato;

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

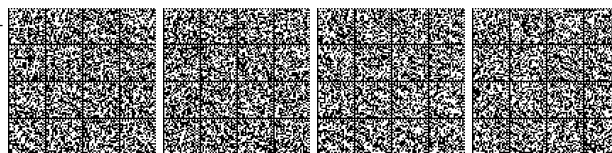
⁽²⁾ I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_additional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. I pareri dell'11 giugno 2020 e del 10 dicembre 2020 relativi a un riesame su richiesta della Commissione europea sono consultabili tramite il seguente sito web: <https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests>.



- Parere del 4 maggio 2020 sulla sostanza acetamipride (ISO); (1E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-ciano-N-metiletanimidammide; (E)-N1-[(6-cloropiridil-3-il)metil]-N2-ciano-N1-metilacetammidina;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza tellurio;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza biossido di tellurio;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza 2,2-dimetilpropan-1-olo, tribromo derivato; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-olo;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza piperonil butossido (ISO); 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza benzofenone;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza eso-1,7,7-trimetilbicyclo[2.2.1]ept-2-il acrilato; isobornil acrilato;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza daminozide (ISO); acido 4-(2,2-dimetilidrazino)-4-ossobutanoico; acido N-dimetilaminosuccinamico;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza clofentezina (ISO); 3,6-bis(o-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza fluopicolide (ISO); 2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza triclorosilano;
- Parere dell'11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali;
- Parere dell'11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo della sostanza N-carbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza dibutilstagno bis(2-etilesanoato);
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza dibutilstagno di(acetato);
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza bario diboro tetraossido;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza sulla sostanza chinoclamina (ISO); 2-amino-3-cloro-1,4-naftochinone
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 4,4'-ossidi(benzenesulfonoidrazide);
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza toluene-4-sulfonoidrazide;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-2,6-dione;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,3-bis(1-isocianato-1-metiletil)benzene; [m-TMXDI];
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza Bis(isocianatometil)benzene; [m-XDI];
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 2,4,6-triisopropil-m-fenilene diisocianato;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza N-(2-nitrofenil)fosforico triammide;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza cumene;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 2-etil-2-[[1-(1-ossolil)ossi]metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2-bis(acrililossimetil)butil acrilato; trimetilolpropano triacrilato;
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,5-naftilene diisocianato [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm];
- Parere del 17 settembre 2020 sulla sostanza 1,5-naftilene diisocianato [Contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm]
- Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio;
- Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza 2,4,6-tri-terz-butilfenolo;



- Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza piridilil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]propil etere;
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza piridina-2-tiol 1-ossido, sale di sodio; piritione sodico; sodio piritione;
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza N-(5-cloro-2-isopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carbossammide; isoflucipram
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza 2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometil etero;
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza 4,4'-isopropilidenedifenolo; bisfenolo A;
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza pendimetalina (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidene;
 - Parere dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza dimossistrobina (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi)metil]fenil}-2-(metossiimino)-N-metilacetammide; (E)-2-(metossiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 4,4'-sulfonildifenolo; bisfenolo S;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetato; C.I. Disperse Blue 124;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza metil N-(isoprossicarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenil)-β-alaninato; valifenalato
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris(2-idrossietil)ammonio;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[C10-C13]-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza 1,3,5-triazin-2,4,6-triammina; melammina;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopirazam;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza estratto di Margosa [dai semi dell'*Azadirachta indica* mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici];
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentossido; vanadio pentossido;
 - Parere del 10 dicembre 2020 sulla sostanza bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazina-4-one-2,2-diossido;
 - Parere del 10 dicembre 2020 su un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alle nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE).
- (3) Sono pervenute informazioni supplementari che contestano la valutazione scientifica contenuta nei pareri del RAC dell'11 giugno 2020 sulla sostanza acido 2-etilesanoico e i suoi sali; dell'11 giugno 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea in merito alla tossicità sullo sviluppo di N-carbossimetiliminobis(etilenitrilo)tetra(acido acetico) (DTPA) e i suoi sali di pentasodio e pentapotassio; dell'8 ottobre 2020 sulla sostanza bromuro di ammonio; del 10 dicembre 2020 sulla sostanza divanadio pentaossido; del 10 dicembre 2020 relativo a un riesame su richiesta della Commissione europea di nuove informazioni relative alla tossicità acuta per inalazione di 2-butossietanolo; monobutiletere del glicole etilenico (EGBE); e del 10 dicembre 2020 sulla sostanza melammina.



- (4) Tali informazioni supplementari sono state valutate dalla Commissione e non sono state ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull'analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC. È pertanto appropriato introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze interessate in base alla valutazione effettuata in tali pareri.
- (5) Dopo l'invio della valutazione del RAC alla Commissione, sono pervenute informazioni supplementari relative alla tossicità acuta per inalazione della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie. La classificazione della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie come tossicità acuta per inalazione di categoria 2, raccomandata nella valutazione del RAC del 5 dicembre 2019, non dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto la Commissione, dopo aver valutato le nuove informazioni scientifiche, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione da parte del RAC. Tuttavia, la classificazione di tale sostanza come STOT RE 2, raccomandata nel parere del RAC del 5 dicembre 2019, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto non sono pervenute nuove informazioni che richiedano un'ulteriore valutazione ai fini di detta classificazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (7) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

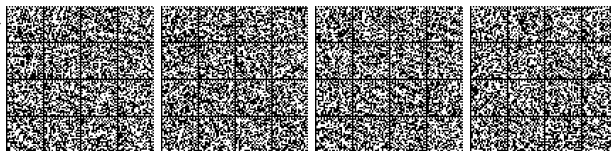
Esso si applica a decorrere dal 23 novembre 2023.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



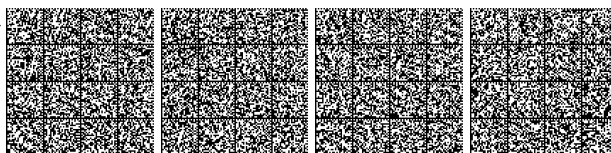
ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

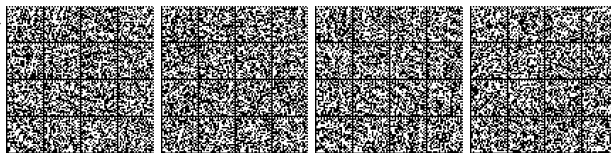
1) nella parte 3, la tabella 3 è modificata come segue:

a) devono essere inserite le seguenti voci:

Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«014-052-00-7	silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell'idrolisi con silice diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie	272-697-1	68909-20-6	STOT RE 2	H373 (polmoni) (inalazione)	GHS08 Wng	H373 (polmoni) (inalazione)	EUH066»		
«035-005-00-7	bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	Repr. 1B Lact. STOT SE 3 STOT RE 1 Eye Irrit. 2	H360FD H362 H336 H372 (sistema nervoso) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H362 H336 H372 (sistema nervoso) H319»			
«050-032-00-4	dibutilstagno bis (2-etilesanoato)	220-481-2	2781-10-4	Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)»			
«050-033-00-X	dibutilstagno di(acetato)	213-928-8	1067-33-0	Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (sistema immunitario)»			



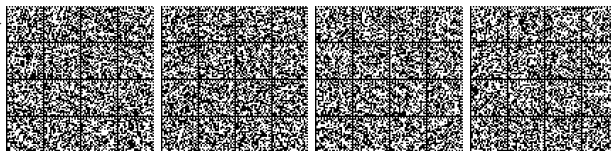
Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«052-001-00-0	tellurio	236-813-4	13494-80-9	Repr. 1B Lact.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362»			
«052-002-00-6	diossido di tellurio	231-193-1	7446-07-3	Repr. 1B Lact.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362»			
«056-005-00-3	tetraossido di bario e diboro	237-222-4	13701-59-2	Repr. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 3	H360FD H332 H301	GHS08 GHS06 Dgr	H360FD H332 H301		inalazione: STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 100 mg/kg di p. c.»	
«601-097-00-8	propilbenzene	203-132-9	103-65-1	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H304 H335 H411»			
«603-243-00-6	derivati di 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-olo	253-057-0	36483-57-5; 1522-92-5	Carc. 1B Muta. 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341»			
«604-096-00-0	piperonilbutossido (ISO); 2-(2-burossietossi)etil 6-propilpiperoniletere	200-076-7	51-03-6	STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H335 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H335 H319 H410	EUH066	M = 1 M = 1»	



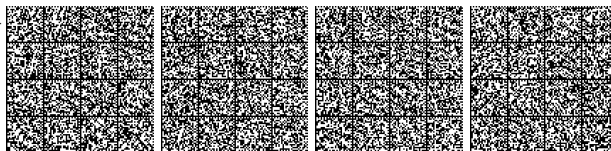
Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazione di pericolo supplementari		
«604-097-00-6	2,4,6-tri-terz-butilfenolo	211-989-5	732-26-3	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1B	H360D H302 H373 (fegato) H317	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H302 H373 (fegato) H317		via orale: STA = 500 mg/kg di p. c.»	
«604-098-00-1	4,4'-sulfonildifenolo; bisfenolo S	201-250-5	80-09-1	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«606-153-00-5	benzofenone	204-337-6	119-61-9	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«606-154-00-0	chinoclamina (ISO); 2-amino- 3-cloro-1,4-naftochinone	220-529-2	2797-51-5	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361d H302 H373 (circolazione sanguigna, reni) H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361d H302 H373 (circolazione sanguigna, reni) H319 H317 H317 H410		via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	
«607-756-00-6	acrilato di eso-1,7,7-trimetilbicio [2.2.1]ept-2-ile isobornil acrilato	227-561-6	5888-33-5	Skin Sens. 1 A	H317	GHS07 Wng	H317»			
«607-757-00-1	daminozide (ISO); acido 4-(2,2-dimetildrazino)- 4-ossobutanoico; acido N-dimetilaminosuccina- mico	216-485-9	1596-84-5	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351»			



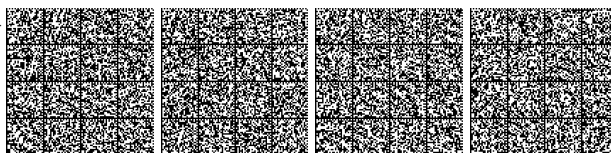
Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura				Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazione di pericolo supplementari			
«607-758-00-7	4,4'-ossidi (benzensolfonoidrazide)	201-286-1	80-51-3	Self-react. D Aquatic/Acute 1 Aquatic Chronic 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Dgr	H242 H410		M = 1 M = 1»		
«607-759-00-2	toluene-4-sulfonoidrazide	216-407-3	1576-35-8	Self-react. D	H242	GHS02 Dgr	H242»				
«607-760-00-8	2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetato; C.I. Disperse Blue 124	239-203-6	15141-18-1	Skin Sens. 1 A	H317	GHS07 Wng	H317		Skin Sens. 1 A; H317; C		
«607-761-00-3	acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico	206-798-9	375-85-9	Repr. 1B STOT RE 1	H360D H372 (fegato)	GHS08 Dgr	H360D H372 (fegato)»				
«607-762-00-9	metil-N-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninato valifenalato	-	283159-90-0	Carc. 2 Aquatic Chronic 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Wng	H351 H411»				
«607-763-00-4	acido 6-[C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris(2-idrossietil) ammonio	-	-	Repr. 1B Eye Irrit. 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319»				
«607-764-00-X	acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	-	2156592-54-8	Repr. 1B Eye Irrit. 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319»				



Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-765-00-5	acido 6-[(C12-18)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	-	-	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«613-341-00-0	clofentezina (ISO); 3,6-bis (o-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina	277-728-2	74115-24-5	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09 Wng	H410		M = 1»	
«613-342-00-6	teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-2,6-dione	200-385-7	58-55-9	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			
«613-343-00-1	piridilil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]propil etere	-	179101-81-6	Skin Sens. 1 Aquatic Acute1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 000 M = 100»	
«613-344-00-7	piridin-2-tiol 1-ossido, sale di sodio; piritione sodico; sodio piritione;	223-296-5; 240-062-8	3811-73-2; 15922-78-8	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute1 Aquatic Chronic 2	H331 H311 H302 H372 (sistema nervoso) H315 H319 H317 H400 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H302 H372 (sistema nervoso) H315 H319 H317 H410	EUH070	inalazione: STA = 0,5 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 790 mg/kg di p. c. via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 100»	



Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura				Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari			
«613-345-00-2	1,3,5-triazina-2,4,6-triammina; melamina	203-615-4	108-78-1	Carc. 2 STOT RE 2	H351 H373 (vie urinarie)	GHS08 Wng	H351 H373 (vie urinarie)»				
«615-046-00-2	1,3-bis(1-isocianato-1-metiletil)benzene [m-TMXDI]	220-474-4	2778-42-9	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317»				
«615-047-00-8	1,3-bis(isocianatometil)benzene; [m-XDI]	222-852-4	3634-83-1	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317			Skin Sens. 1 A; H317; C ≥ 0,001 %»	
«615-048-00-3	2,4,6-triisopropil-m-fenilene diisocianato	218-485-4	2162-73-4	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317»				
«615-049-00-9	1,5-naftilene diisocianato [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm]	221-641-4	3173-72-6	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Chronic 3	H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS07 GHS08 Dgr	H335 H315 H319 H334 H317 H412»				



Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«615-050-00-4	1,5-naftilene diisocianato [contenente ≥ 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 µm]	221-641-4	3173-72-6	Acute Tox. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Chronic 3	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS06 GHS08 Dgr	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412		inalazione: STA = 0,27 mg/L (polveri o nebbie)»	
«616-237-00-3	fluopicolide (ISO); 2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide	-	239110-15-7	Repr. 2	H361d	GHS08 Wng	H361d»			
«616-238-00-9	N-(2-nitrofenil)fosforico triammide	477-690-9	874819-71-3	Repr. 1B STOT RE 2	H360Fd H373 (reni)	GHS08 Dgr	H360Fd H373 (reni)»			
«616-239-00-4	N-(5-cloro-2-isopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazolo-4-carbossammide; isoflucypram	-	1255734-28-1	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361f H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361f H332 H317 H410		inalazione: STA = 2,2 mg/L (polveri o nebbie) M = 10 M = 1»	

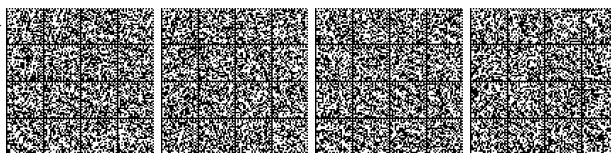


Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«616-240-00-X	Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metano-naftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metano-naftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopyrazam	-	881685-58-1	Carc. 2 Repr. 1B Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H360D H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H317 H410		Repr. 1B; H360D; C ≥ 3 % M = 10 M = 10»	
«650-058-00-1	estratto di Margosa [dai semi dell'Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici]	283-644-7	84696-25-3	Repr. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1	H361d H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H317 H410		M = 10»	

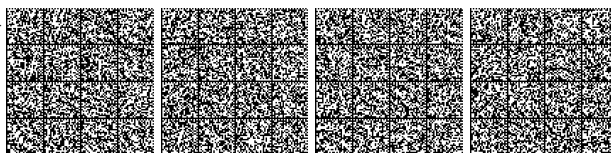


b) le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 014-001-00-9; 023-001-00-9; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

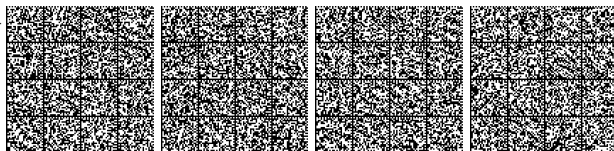
Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Pittogrammi, codici di avvertenza	Etichettatura		Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo		Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazione di pericolo supplementari		
«014-001-00-9	triclorosilano	233-042-5	10025-78-2	Flam. Liq. 1 Water-react. 1 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H224 H260 H331 H302 H314 H318	GHS02 GHS06 GHS05 Dgr	H224 H260 H331 H302 H314	EUH014 EUH029 EUH071	inalazione: STA = 7,6 mg/L (vapori) via orale: STA = 1 000 mg/kg di p. c.»	
«023-001-00-8	pentaossido di divanadio vanadio pentossido	215-239-8	1314-62-1	Muta. 2 Carc. 1B Repr. 2 Lact. Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (vie respiratorie, inalazione) H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (vie respiratorie, inalazione) H411		inalazione: STA = 0,05 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 220 mg/kg di p. c.»	
«601-024-00-X	cumene	202-704-5	98-82-8	Flam. Liq. 3 Carc. 1B Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H350 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H350 H304 H335 H411»			



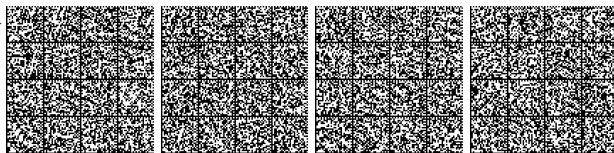
Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazione di pericolo supplementari		
«603-014-00-0	2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere	203-905-0	111-76-2	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H331 H302 H315 H319	GHS06 Dgr	H331 H302 H315 H319		inalazione: STA = 3 mg/L (vapori) via orale: STA = 1 200 mg/kg di p. C.»	
«603-107-00-6	2-(2-(metossietossi)etanolo glicol dietilenico monometiletere	203-906-6	111-77-3	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D		Repr. 1B; H360D; C ≥ 3 %»	
«604-030-00-0	4,4'-isopropilidendifenolo; bisfenolo A	201-245-8	80-05-7	Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360F H335 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H360F H335 H318 H317 H410		M = 1 M = 10»	
«607-111-00-9	2-etil-2-[[[1-(ossalil)ossi] metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2-bis (acrililossi)metil]butil acrilato; trimetilolpropano triacrilato	239-701-3	15625-89-5	Carc. 2 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H315 H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H315 H319 H317 H410		M = 1 M = 1	D»



Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-230-00-6	acido 2-etilesanoico e i suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	-	-	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			
«607-253-00-1	ciflutrin (ISO); α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato	269-855-7	68359-37-5	Lact. Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H330 H300 H370 (sistema nervoso) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (sistema nervoso) H410		inalazione: STA = 0,14 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 14 mg/kg di p. c. M = 1 000 000 M = 1 000 000»	
«607-254-00-7	beta-ciflutrina (ISO); massa di reazione di rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato e rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenossifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carbossilato	-	1820573-27-0	Lact. Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT SE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H330 H300 H370 (sistema nervoso) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (sistema nervoso) H410		inalazione: STA = 0,081 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 11 mg/kg di p. c. M = 1 000 000 M = 1 000 000»	

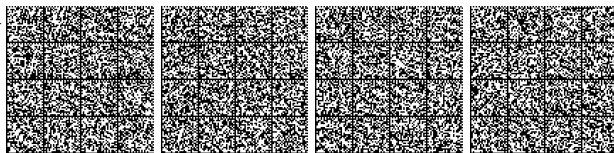


Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-734-00-6	pentapotassio 2,2',2'',2'''- (etano-1,2-dilnitrilo) pentaacetato	404-290-3	7216-95-7	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2	H360D H332 H373 (inalazione) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazione) H319		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazione: STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»	
«607-735-00-1	N-carbossimetiliminobis (etilennitrilo)tetra(acido acetico)	200-652-8	67-43-6	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2	H360D H332 H373 (inalazione) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazione) H319		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazione: STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»	
«607-736-00-7	pentasodio (carbossilatometil)iminobis (etilenitrilo)tetraacetato	205-391-3	140-01-2	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2	H360D H332 H373 (inalazione)	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazione)		Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazione: STA = 1,5 mg/L (polveri o nebbie)»	



Numero indice	Denominazione chimica	N. CE	N. CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di conc. specifica, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazione di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«608-032-00-2	acetamipride (ISO); (1E)-N-[[6-cloropiridin-3-il]metil]-N'-ciano-N-metiletanimidamide; (E)-N1-[[6-cloro-3-piridil]metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina	-	135410-20-7-160430-64-8	Repr. 2 Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 1 Aquatic Acute 1	H361d H301 H410 H400	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H361d H301 H410		via orale: STA = 140 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	
«609-042-00-X	pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidene	254-938-2	40487-42-1	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 100 M = 10»	
«613-012-00-1	bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzotiazin-4-one-2,2-diossido	246-585-8	25057-89-0	Repr. 2 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1	H361d H302 H319 H317	GHS08 GHS07 Wng	H361d H302 H319 H317		via orale: STA = 1 600 mg/kg di p. c.»	
«616-164-00-7	dimossistrobina (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi)metil]fenil}-2-(metossimino)-N-metilacetamide; (E)-2-(metossimino)-N-metil-2-[«(2,5-xililossi)-o-tolil]acetamide		149961-52-4	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361d H332 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361d H332 H410		inalazione: STA = 1,3 mg/L (polveri o nebbie) M = 100 M = 100»	

c) La voce corrispondente al numero di indice 615-007-00-X è soppressa.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/693 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2022

sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

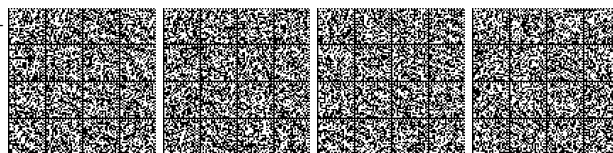
- (1) La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ⁽²⁾ («l'accordo»), a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.
- (2) Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 ⁽³⁾ sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, a norma all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.
- (3) Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, è altresì necessario prevedere la sospensione a livello del diritto dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, se la Commissione è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), vale a dire «un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, [...] suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti», essa adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente e parzialmente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di nove mesi.
- (5) Con i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, attuati dal paese dal 25 maggio 2015, i cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l'accesso all'Unione in esenzione dall'obbligo di visto.
- (6) Tali programmi non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda è gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu (ad esempio a Dubai, in Thailandia e in Malaysia), grazie alle quali il richiedente non ha bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di dare una valutazione corretta del richiedente o di confermare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità. I programmi sono normalmente pubblicizzati come un modo per aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un facile accesso all'UE in esenzione dall'obbligo di visto ⁽⁴⁾. A livello commerciale, l'attrattiva dei programmi di Vanuatu si basa sulle procedure di esame accelerate e sui controlli meno rigorosi sull'origine dei fondi.

⁽¹⁾ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

⁽⁴⁾ Vanuatu - Vantaggi principali - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com)



- (7) Come confermato dalle autorità di Vanuatu, le domande sono trattate in tempi molto brevi ⁽⁵⁾. Tali tempi brevi di trattamento non consentono un adeguato controllo di sicurezza né lo scambio di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti prima di concedere la cittadinanza. A causa di questi tempi brevi di trattamento e dell'assenza di uno scambio sistematico di informazioni con il paese di origine dei richiedenti, Vanuatu aveva concesso la cittadinanza a persone oggetto di indagini penali, comprese persone che figuravano nelle banche dati dell'Interpol.
- (8) La percentuale di domande respinte è estremamente bassa; ciò conferma la valutazione della Commissione in merito alle carenze in materia di sicurezza e alla scarsa affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite dall'ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, fino al marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti in cambio di investimenti nell'ambito dei programmi; alla fine del 2020 le autorità di Vanuatu avevano respinto una sola domanda.
- (9) Inoltre, tra i paesi di origine dei richiedenti la cui domanda è stata accolta figurano alcuni che sono generalmente esclusi da altri programmi di cittadinanza, come l'Iran e l'Afghanistan, e altri paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata nell'UE, tra cui la Nigeria, lo Yemen, la Siria, il Pakistan e la Libia.
- (10) I rischi per la sicurezza sono ulteriormente aggravati dalla legislazione poco rigorosa sulle modifiche del nome. Come confermato dalle autorità di Vanuatu durante la riunione tecnica tenutasi il 15 aprile 2021, i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza per investitori possono anche chiedere un cambiamento di identità.
- (11) Le circostanze di cui sopra portano alla conclusione che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto in base ai criteri di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 ⁽⁶⁾ e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Le verifiche caso per caso sono effettuate alla luce di criteri relativi, tra l'altro, all'ordine pubblico e alla sicurezza. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.
- (12) Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell'Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l'obbligo del visto venisse ripristinato. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.
- (13) Tenendo in considerazione le informazioni, i dati, le relazioni e le statistiche summenzionati e a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), paragrafo 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione conclude che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri e ha deciso che occorre intervenire.
- (14) Il rischio accresciuto per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connesso ai cittadini di Vanuatu che hanno ottenuto la cittadinanza nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori può essere attenuato solo mediante una sospensione parziale dell'esenzione dall'obbligo del visto.
- (15) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe, in base alle informazioni disponibili, considerare categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. Pertanto, poiché Vanuatu non distingue tra passaporti rilasciati nell'ambito di programmi di cittadinanza per investitori e altri passaporti, la sospensione dovrebbe applicarsi a tutti i passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale Vanuatu ha iniziato a rilasciare un numero significativo di passaporti in cambio di investimenti.

⁽⁵⁾ Come ottenere la cittadinanza di Vanuatu - UNITÀ GCI Vanuatu (vanuatu-dsp-citizenship.com): «un programma di immigrazione rapido permette di ottenere la cittadinanza a Vanuatu in soli 14-45 giorni».

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).



- (16) I cittadini di Vanuatu il cui ingresso nell'UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a continuare a soggiornare nell'UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non dovrebbe applicarsi all'attraversamento delle frontiere esterne temporanee tra Stati membri come definite all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806,

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽⁸⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽¹¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto

L'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 per i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015 è temporaneamente sospesa.

Articolo 2

Proseguimento del soggiorno in esenzione dall'obbligo di visto

I titolari di passaporti rilasciati da Vanuatu che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 e il cui ingresso nell'UE è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a soggiornare nell'UE e ad uscirne senza visto. Tale misura non si applica all'attraversamento delle frontiere esterne temporanee come definite all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

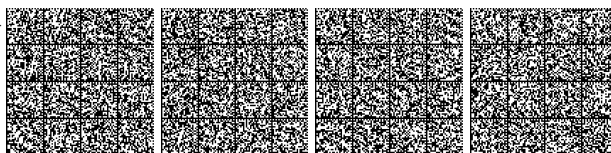
Esso si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1292



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/694 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2022****che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha aggiunto all'elenco delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nuove infrazioni gravi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il cabotaggio e il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
- (2) Con l'aggiunta del riferimento al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, il regolamento (UE) 2020/1055 ha inoltre introdotto un criterio supplementare di cui la Commissione deve tenere conto nel definire il livello di gravità delle infrazioni gravi.
- (3) Il regolamento (UE) 2020/1055 ha modificato il regolamento (CE) n. 1071/2009 anche per disporre che la Commissione, nel determinare la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenga conto del numero di veicoli, anziché del numero di conducenti, adibiti alle attività di trasporto.
- (4) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. Tali infrazioni dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 che possono incidere sull'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione ⁽⁴⁾ dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere le nuove infrazioni e tenere conto dei nuovi criteri per definirne il livello di gravità e la frequenza del ripetersi dell'evento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

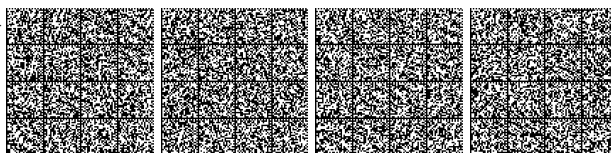
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:

1) i paragrafi introduttivi e la sezione 1 sono sostituiti dal testo seguente:

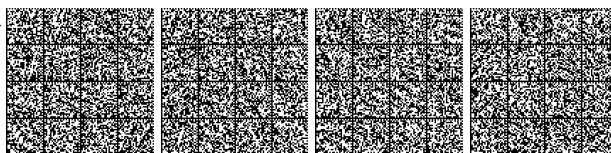
«Classificazione di infrazioni gravi

(Previste all'articolo 1)

La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada.

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Tempo di guida e di riposo)

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ (*)			
			IPG	IMG	IG	
	Equipaggio					
1.	Articolo 5, paragrafo 1	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			X	
Periodi di guida						
2.	Articolo 6, paragrafo 1	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	10 h ≤ ... < 11 h		X	
3.			11 h ≤ ...	X		
4.		Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore	13 h 30 ≤ ...	X		
5.		Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	11 h ≤ ... < 12 h		X	
6.			12 h ≤ ...	X		
7.		Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore	15 h ≤ ...	X		
8.	Articolo 6, paragrafo 2	Superamento del periodo di guida settimanale	60 h ≤ ... < 65 h		X	
9.			65 h ≤ ... < 70 h	X		
10.		Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale	70 h ≤ ...	X		
11.	Articolo 6, paragrafo 3	Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive	100 h ≤ ... < 105 h		X	
12.			105 h ≤ ... < 112 h 30	X		
13.		Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive	112 h 30 ≤ ...	X		
Interruzioni						
14.	Articolo 7	Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	5 h ≤ ... < 6 h		X	
15.			6 h ≤ ...	X		



Periodi di riposo						
16.	Articolo 8, paragrafo 2	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	8 h 30 ≤ ... < 10 h			X
17.			... < 8 h 30		X	
18.		Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	7 h ≤ ... < 8 h			X
19.			... < 7 h		X	
20.		Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [7 h ≤ ... < 8 h]			X
21.			3 h + [... < 7 h]		X	
22.	Articolo 8, paragrafo 5	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	7 h ≤ ... < 8 h			X
23.		... < 7 h		X		
24.	Articolo 8, paragrafo 6	Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	20 h ≤ ... < 22 h			X
25.			... < 20 h		X	
26.		Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	36 h ≤ ... < 42 h			X
27.			... < 36 h		X	
28.	Articolo 8, paragrafo 6	Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale	3 h ≤ ... < 12 h			X
29.			12 h ≤ ...		X	
30.	Articolo 8, paragrafo 6 ter	Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi			X	
31.	Articolo 8, paragrafo 8	Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo			X	
32.	Articolo 8, paragrafo 8	Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro				X
Deroga alla regola dei 12 giorni						
33.	Articolo 8, paragrafo 6 bis	Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	3 h ≤ ... < 12 h			X
34.			12 h ≤ ...		X	
35.	Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera b), punto ii)	Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	65 h < ... ≤ 67 h			X
36.			... ≤ 65 h		X	
37.	Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera d)	Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se non vi siano più conducenti a bordo del veicolo	3 h < ... < 4,5 h			X
38.			4,5 h ≤ ...		X	
Organizzazione del lavoro						
39.	Articolo 8, paragrafo 8 bis	L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza			X	



40.	Articolo 10, paragrafo 1	Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate		X	
41.	Articolo 10, paragrafo 2	Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa		X	

(¹) IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave.

(*) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).;

2) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. **Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** (*) **(Tachigrafo)**

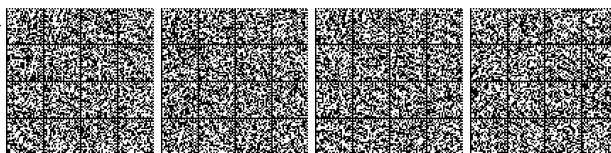
N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
Installazione di un tachigrafo					
1.	Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 4 bis, e articolo 22	Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato	X		
Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione					
2.	Articolo 23, paragrafo 1	Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata		X	
3.	Articolo 27	Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente		X	
4.		Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
5.		Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
6.		Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)	X		
7.	Articolo 32, paragrafo 1	Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)		X	
8.	Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 33, paragrafo 1	Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)		X	
9.	Articolo 32, paragrafo 3	Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo	X		



10.		Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente	X		
11.	Articolo 33, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati		X	
12.		Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno		X	
13.	Articolo 34, paragrafo 1	Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente		X	
14.		Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti		X	
15.	Articolo 34, paragrafo 1 bis	Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati		X	
16.	Articolo 34, paragrafo 2	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili		X	
17.	Articolo 34, paragrafo 3	Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto		X	
18.	Articolo 34, paragrafo 4	Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)			X
19.	Articolo 34, paragrafo 5	Uso scorretto del dispositivo di commutazione		X	

Presentazione dei documenti

20.	Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto v)	Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario"			X
21.	Articolo 34, paragrafo 6	Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione		X	
22.	Articolo 34, paragrafo 7	Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero			X
23.	Articolo 34, paragrafo 7	Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero			X
24.	Articolo 36	Rifiuto al controllo		X	
25.	Articolo 36	Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti (fino al 30 dicembre 2024) Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti (a partire dal 31 dicembre 2024)		X	
26.	Articolo 36	Non in grado di presentare la carta del conducente, se il conducente ne possiede una		X	



Malfunzionamento					
27.	Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1	Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati		X	
28.	Articolo 37, paragrafo 2	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo		X	

(*) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;

3) la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«6. **Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio (*) (Limitatori di velocità)**

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Articolo 2 e articolo 3	Limitatore di velocità non installato	X		
2.	Articolo 5	Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili		X	
3.	Articolo 5	Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata			X
4.		Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità	X		

(*) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;

4) la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

«10. **Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)**

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
Licenza comunitaria					
1.	Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1	Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)	X		



2.	Articolo 4	L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)		X	
Attestato di conducente					
3.	Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1	Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)		X	
4.	Articolo 5	L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato di conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)			X
Cabotaggio					
5.	Articolo 8, paragrafo 2	Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante		X	
6.	Articolo 8, paragrafo 2 bis	Esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro		X	
7.	Articolo 8, paragrafi 3 e 4	Il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada		X	

(*) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;

5) la sezione 11 è sostituita dalla seguente:

«11. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
Licenza comunitaria					
1.	Articolo 4	Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)	X		



2.	Articolo 4, paragrafo 3	Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)		X	
Autorizzazione di servizi regolari					
3.	Articoli 5 e 6	Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)		X	
4.	Articolo 19	Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli ispettori (vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)			X
5.	Articoli 5 e 6	Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa			X
Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione					
6.	Articolo 12	Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)			X
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio					
7.	Articolo 16	Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante		X	
8.	Articolo 17	Non avere a bordo del veicolo o non essere in grado di esibire, a richiesta degli ispettori, i documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (foglio di viaggio per i servizi occasionali o contratto stipulato fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o copia certificata conforme dello stesso, per i servizi regolari specializzati)		X	

(*) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;

6) sono aggiunte le sezioni 13 e 14 seguenti:

«13. Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Roma I) (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Roma I	Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali		X	



14. **Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (distacco dei lavoratori nel trasporto su strada)**

N.	BASE GIURIDICA	TIPO DI INFRAZIONE	LIVELLO DI GRAVITÀ		
			IPG	IMG	IG
1.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera a)	Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco			X
2.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera a)	Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco		X	
3.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)	Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata		X	
4.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)	Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida		X	
5.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera b)	Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida		X	
6.	Articolo 1, paragrafo 11, lettera c)	Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta		X	
7.	Articolo 1, paragrafo 12	Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI			X

(*) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(**) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).».



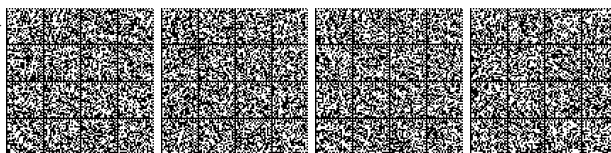
ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:
 - a) gravità dell'infrazione (IG o IMG)
 - b) durata (almeno un anno dalla data del controllo)
 - c) numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)
2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG
3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità
3. Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.»

22CE1293



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/695 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2022****recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione efficace ed efficiente in termini di costi della normativa dell'Unione in materia di trasporti su strada è di fondamentale importanza per migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro dei conducenti e la protezione sociale e per garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto su strada.
- (2) I sistemi nazionali di classificazione del rischio introdotti dagli Stati membri per orientare in maniera più efficace i controlli nei confronti delle imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono basati su metodi di calcolo nazionali diversi. Ciò ostacola la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell'applicazione transfrontaliera.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE impone alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa.
- (4) Nello stabilire tale formula la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le infrazioni che possono incidere sul fattore di rischio delle imprese, incluse le infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e delle infrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) La formula comune dovrebbe prendere in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l'impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.
- (6) La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa dovrebbe contribuire in modo significativo all'armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l'Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni ai sensi delle norme applicabili dell'Unione.

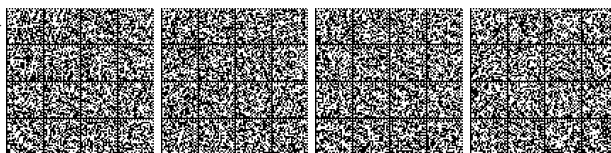
⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).



- (7) Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa di trasporto e le prescrizioni relative alla sua applicazione sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

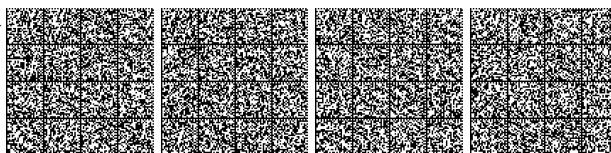
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



ALLEGATO

**FORMULA COMUNE PER CALCOLARE IL FATTORE DI RISCHIO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE**

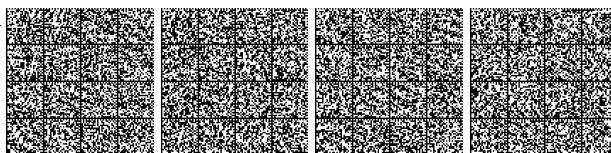
- 1) Il fattore di rischio complessivo di un'impresa di trasporto è calcolato utilizzando la seguente formula comune:

$$R = \left(\frac{\sum_i \frac{n_{iIPG} \times v_{IPG} + n_{iIMG} \times v_{IMG} + n_{iIG} \times v_{IG} + n_{iIM} \times v_{IM}}{N_i}}{r} \right) \times g$$

dove:

- R — il fattore di rischio complessivo dell'impresa;
 n — il numero di infrazioni di un determinato tipo per singolo controllo (tutti i tipi di controlli);
 i — singolo controllo;
 v — punteggio ponderato a seconda del tipo/della gravità dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
 IPG — infrazione più grave;
 IMG — infrazione molto grave;
 IG — infrazione grave;
 IM — infrazione minore;
 N — numero di veicoli controllati durante un singolo controllo;
 r — numero totale di controlli nei confronti dell'impresa;
 g — ponderazione per l'uso del tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.

- 2) Nell'applicare la formula comune si utilizzano i principi e gli elementi elencati qui di seguito.
- 3) Il periodo di tempo durante il quale un'infrazione è conteggiata nella formula è di due anni.
- 4) Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:
- operatori sui quali non sono stati effettuati controlli (fascia grigia);
 - 0-100 punti – operatori a rischio basso (fascia verde);
 - 101-200 punti – operatori a rischio medio (fascia gialla);
 - 201 punti o più – operatori a rischio elevato (fascia rossa).
- 5) Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione:
- IM = 1;
 IG = 10;
 IMG = 30;
 IPG = 90.
- 6) Il fattore di rischio finale di un'impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell'impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.
- 7) I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti.
- 8) Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»).



- 9) La data dell'infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l'infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula.
- 10) Se durante un controllo nei locali di un'impresa di trasporto si accerta che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»).

22CE1294

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 2596]

(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

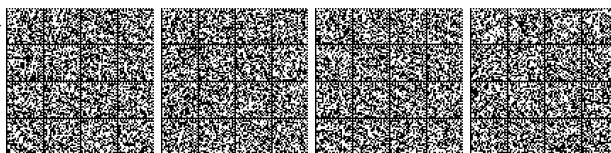
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- (2) L'allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva. Tali quantitativi devono essere giustificati sulla base di criteri oggettivi.
- (3) Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE ⁽²⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all'anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato dall'Irlanda secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006* ⁽³⁾.
- (4) Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE ⁽⁴⁾ che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato dall'Irlanda secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010* ⁽⁵⁾.
- (5) Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/112/UE ⁽⁶⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all'anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato dall'Irlanda secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014* ⁽⁷⁾.

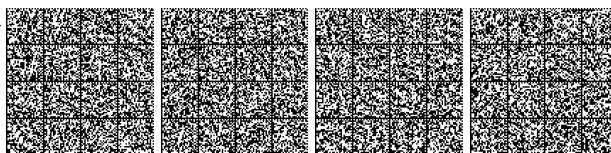
⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2007/697/CE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27).⁽³⁾ Statutory Instrument No. 378 of 2006.⁽⁴⁾ Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19).⁽⁵⁾ Statutory Instrument No. 610 of 2010.⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 61 dell'1.3.2014, pag. 7).⁽⁷⁾ Statutory Instrument No. 31 of 2014.

- (6) L'8 febbraio 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 ⁽⁸⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all'anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato dall'Irlanda secondo le modalità fissate dagli *European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017* ⁽⁹⁾. La decisione di esecuzione (UE) 2018/209 è scaduta il 31 dicembre 2021.
- (7) Nel 2020 la deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 ha interessato 6 016 aziende, corrispondenti a circa il 4,9 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 15,9 % del totale dei capi di bestiame e il 9,6 % della superficie agricola totale netta dell'Irlanda.
- (8) Il 14 ottobre 2021 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
- (9) Conformemente agli *European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022* ⁽¹⁰⁾, l'Irlanda ha adottato un nuovo programma d'azione con misure supplementari e rafforzate per conformarsi agli obiettivi della direttiva 91/676/CEE.
- (10) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, l'Irlanda attua un programma d'azione su tutto il territorio.
- (11) I dati forniti dall'Irlanda in ottemperanza all'obbligo di relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2016-2019 la qualità delle acque è stata generalmente buona. A tal proposito, in Irlanda il 98,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l'81,5 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in Irlanda ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 99,2 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Inoltre il 14 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali ha registrato processi di eutrofizzazione e il 10 % ha registrato invece un rischio di eutrofizzazione. Per quanto riguarda le tendenze, il 37,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, il 45,5 % ha registrato valori stabili e il 17 % ha registrato tendenze al ribasso. Per le acque superficiali, invece, l'11,1 % delle stazioni di monitoraggio ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, l'86,2 % ha registrato valori stabili e il 2,8 % ha registrato tendenze al ribasso.
- (12) Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L'incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2012-2015 al 2016-2019 è stato rispettivamente del 4,78 %, 2,81 % e 0,54 %, in linea con le tendenze osservate nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2016-2018 è stato di 117 kg/ha, contro i 104 kg/ha del periodo 2012-2015. Il carico medio di fosforo nel periodo 2016-2018 è stato di 14 kg/ha, contro i 15 kg/ha del periodo 2012-2015. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 13 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 24 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. In media, il fosforo in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 23,1 kg/ha, contro i 20 kg/ha del periodo 2012-2015. In media, l'azoto in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 62,3 kg/ha, contro i 44,8 kg/ha del periodo 2012-2015.
- (13) In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole, il 67 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un apporto ridotto di fertilizzanti; il 33 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 14 % è sfruttato in modo intensivo. L'agricoltura dei seminativi rappresenta il 6,6 % dell'utilizzo. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 78,3 kg di azoto per ettaro e 8,6 kg di fosforo per ettaro.

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 5).

⁽⁹⁾ Statutory Instrument No. 605 of 2017.

⁽¹⁰⁾ Statutory Instrument No. 113 of 2022.



- (14) Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all'anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all'anno nella parte nord-orientale ⁽¹⁾.
- (15) Dalle informazioni trasmesse dall'Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.
- (16) Dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Irlanda a norma dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d'azione irlandese e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con la sua decisione 2007/697/CE e con le sue decisioni di esecuzione 2014/112/UE e (UE) 2018/209, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall'Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero valere per gli agricoltori che ottengono l'autorizzazione.
- (17) Alla luce dei dati di cui ai considerando da 11 a 13, è opportuno che la presente decisione fissi condizioni più severe rispetto alla decisione di esecuzione (UE) 2018/209. Le condizioni stabilite e i sistemi di monitoraggio e controllo dovrebbero essere sufficienti a garantire che tale deroga sia coerente con gli obiettivi giuridicamente vincolanti della direttiva quadro sulle acque ⁽²⁾, con la crescente ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi ⁽³⁾ e con gli obiettivi auspicati del Green Deal europeo in materia di inquinamento da nutrienti.
- (18) È opportuno adottare misure supplementari per quanto riguarda l'applicazione di effluente e altri fertilizzanti. Tali misure dovrebbero contribuire a migliorare la gestione dei nutrienti attraverso una fertilizzazione ottimizzata e un uso limitato di fertilizzanti. È opportuno che le misure elencate nella presente decisione si aggiungano a quelle già applicate mediante il *Code of Good Agricultural Practices* (codice di buone pratiche agricole).
- (19) I controlli amministrativi e le ispezioni in loco annuali dovrebbero essere aumentati e riguardare il 10 % delle aziende che beneficiano di un'autorizzazione. È opportuno che le ispezioni in campo si basino su una metodologia solida, che comprenda la valutazione dei rischi, i controlli casuali e i risultati dei controlli degli anni precedenti. Le autorità nazionali dovrebbero esaminare il programma di ispezioni agricole attuato dalle autorità locali, nonché le risorse necessarie per effettuare le ispezioni. È opportuno applicare sanzioni dissuasive (anche di natura economica). Si dovrebbe dare seguito alle denunce o alle segnalazioni di non conformità da parte di cittadini, organizzazioni non governative o informatori.
- (20) È opportuno che nel 2023 le autorità irlandesi svolgano un esame biennale della qualità delle acque, che includa la concentrazione di nitrati e lo stato trofico. Nelle zone in cui i dati del monitoraggio rivelano tendenze al peggioramento o situazioni di inquinamento o di rischio di inquinamento per quanto riguarda la concentrazione di nitrati o l'eutrofizzazione, occorrerà, a partire dal 2024, ridurre il quantitativo massimo di effluente applicabile a 220 kg di azoto per ettaro.
- (21) Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di monitoraggio della concentrazione di nitrati e dello stato trofico conformemente alla direttiva 91/676/CEE. L'esame biennale dovrebbe basarsi sui dati di tale monitoraggio. Saranno necessari ulteriori controlli e relazioni annuali nelle aree oggetto della deroga.
- (22) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce norme generali per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte a norma della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di

⁽¹⁾ Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁽⁴⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).



ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione l'Irlanda dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

- (23) La deroga di cui alla presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dell'Irlanda di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁶⁾, compresa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-293/17 *Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu* ⁽¹⁷⁾, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
- (24) Le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 della presente decisione sono obbligatorie per tutte le aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un'autorizzazione in virtù della deroga. Queste condizioni sono pertanto considerate norme e disposizioni obbligatorie stabilite dal diritto nazionale per tali soggetti ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.
- (25) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dall'Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, vale a dire 170 kg di azoto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;
- b) «azienda agricola a superficie prativa»: l'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;
- c) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
- d) «parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
- e) «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽¹⁷⁾ Sentenza del 7 novembre 2018, *Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg e College van gedeputeerde staten van Gelderland*, C-293/17, EU:C:2018:882.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).



- f) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.
- g) «comunanza»: l'appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla *Irish Land Commission* ai sensi delle *Land Purchase ACTS*, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.

Articolo 3

Campo di applicazione

La deroga concessa a norma dell'articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 («autorizzazione»).

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1. Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa che desiderano beneficiare di una deroga presentano ogni anno alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l'agricoltore si sottoporrà ai controlli di cui all'articolo 11.
2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

Articolo 5

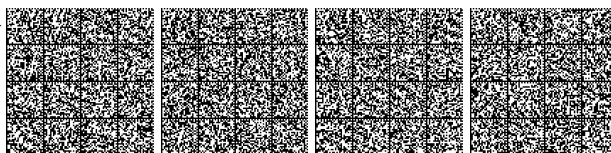
Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

Articolo 6

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6. A decorrere dal 2024, a seguito dell'esame biennale, tale quantitativo massimo non deve superare 220 kg di azoto per ettaro all'anno nelle zone di cui all'articolo 12.
2. L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti di ciascuna coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.
3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1° marzo dell'anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito:
 - a) il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:
 - i) la superficie delle parcelle a prato;
 - ii) la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;
 - iii) una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;
 - b) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa;
 - c) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio;



- d) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
- e) il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;
- f) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;
- g) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;
- h) la natura del fertilizzante da utilizzare;
- i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
- j) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

Per ogni azienda agricola a superficie prativa sono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui sono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri sono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti è adottato un programma di calcitazione associato ai risultati dell'analisi del suolo.

- 4. Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
- 5. Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa è applicato entro il 15 giugno. Sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.
- 6. La densità di carico ammissibile per le superfici comuni non supera i 50 kg di azoto/ha. I fertilizzanti chimici non sono ammessi nelle aree in comunanza.

Articolo 7

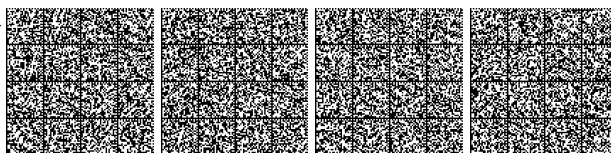
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

- 1. Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.
- 2. Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell'azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.
- 3. Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno dell'azienda agricola a superficie prativa.
- 4. I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a fini di controllo presso l'azienda a superficie prativa.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

- 1. Gli agricoltori che lo desiderano arano le superfici prative tra il 1° marzo e il 31 maggio.
- 2. L'aratura dell'erba su tutti i tipi di terreno è seguita da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto immediatamente e non oltre tre settimane dopo l'aratura dell'erba.
- 3. La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.
- 4. Tutti i nuovi prati dell'azienda agricola a superficie prativa riseminati contengono almeno 1,5 kg/ha di semi di trifoglio nudi o almeno 2,5 kg/ha di semi di trifoglio rivestiti.
- 5. Le parcelle sono provviste di recinzioni che assicurano una distanza minima di 1,5 m tra il bestiame e i corsi d'acqua e i punti di abbeveraggio devono essere installati a una distanza minima di 20 m dai corsi d'acqua.



*Articolo 9***Condizioni per l'alimentazione del bestiame**

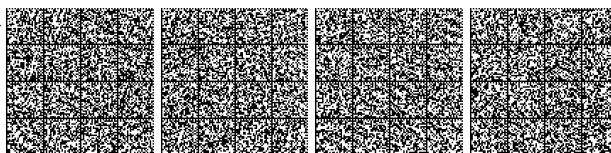
Tra il 15 aprile e il 30 settembre è autorizzato un massimo del 15 % di proteina grezza nei mangimi concentrati per il bestiame erbivoro.

*Articolo 10***Monitoraggio**

1. Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:
 - a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;
 - b) la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;
 - c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;
 - d) l'uso locale dei terreni.
2. Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull'azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie.
3. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
4. Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
5. Le autorità competenti effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
6. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

*Articolo 11***Controlli**

1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all'uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all'esportazione di effluente.
2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9.
3. Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.
4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 prima e dopo il rilascio di un'autorizzazione a norma della presente decisione.



Articolo 12

Esame biennale

1. Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all'articolo 13, corrispondente all'anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L'allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:

- a) valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all'aumento rispetto al 2021;
- b) uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.

Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.

2. Per l'elaborazione dell'allegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati utilizzati sono ricavati dalla rete di monitoraggio istituita a norma della direttiva 91/676/CEE.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento, si applicano misure supplementari nell'ambito del programma d'azione per i nitrati. Per le aziende agricole che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della presente decisione e situate in tali aree, il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all'anno.

4. Entro il 30 settembre 2023 le autorità competenti comunicano alla Commissione i risultati di tale esame biennale, in particolare per quanto riguarda le zone e le aziende agricole con un'autorizzazione in cui il quantitativo massimo di effluente applicabile è pari a 220 kg di azoto per ettaro all'anno, e le misure supplementari da applicare nell'ambito del programma d'azione per i nitrati.

Articolo 13

Comunicazione

Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale dei terreni, di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- d) una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
- e) i risultati delle indagini sull'uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all'articolo 10, paragrafo 5;
- f) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all'articolo 10, paragrafo 6;
- g) la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
- h) l'evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un'autorizzazione;



- i) un'analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:
- ispezioni in loco;
 - controlli amministrativi;
 - ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità;
 - statistiche sulla non conformità.

Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l'Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese attuato dallo *Statutory Instrument No 113 of 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022*.

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 15

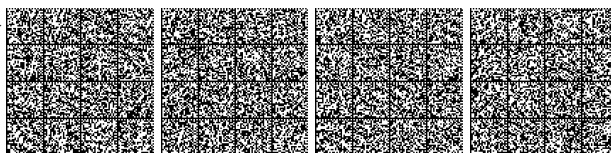
Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

22CE1295



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/697 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2022

recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca dell'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore al punto 41 *ter*, lettera b), che incide sulla portata della definizione del termine «SNOWTAM» applicabile a decorrere dal 12 agosto 2021.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca dell'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

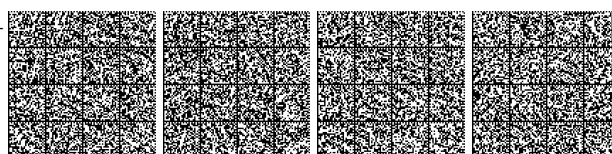


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1296



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/698 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2022****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bifenazato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/58/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva bifenazato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva bifenazato indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 scade il 31 luglio 2022.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bifenazato è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

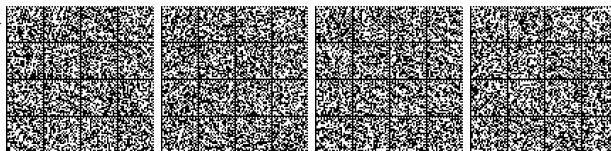
⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive (GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17).⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliervi le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.
- (8) Il 4 gennaio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il bifenazato soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in cui individuava un rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio per tutti gli impieghi rappresentativi e anche un rischio elevato per gli operatori e i lavoratori per la maggior parte degli impieghi rappresentativi. Non è stato invece possibile completare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i consumatori.
- (9) Il 17 novembre 2020 la Commissione ha incaricato l'Autorità di valutare il rischio nell'applicazione del bifenazato una volta all'anno alla dose più bassa indicata nel fascicolo. Lo Stato membro relatore ha aggiornato di conseguenza il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e l'Autorità ha aggiornato le sue conclusioni il 30 agosto 2021 ⁽⁷⁾ in cui individuava un rischio elevato per gli uccelli derivante da un'esposizione a lungo termine al bifenazato per tutti gli impieghi rappresentativi. Non è stato invece possibile completare la valutazione del rischio per i consumatori. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo relativa al bifenazato il 19 luglio 2017 e il 22 ottobre 2021 e il progetto del presente regolamento il 1° dicembre 2021.
- (10) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni su entrambe le conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 ⁽⁸⁾, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.
- (11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bifenazato è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (12) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del bifenazato.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con il suo articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti bifenazato a colture non commestibili in serre permanenti e richiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (14) La restrizione d'uso alle colture non commestibili eviterà l'esposizione alimentare dei consumatori ed è necessaria non essendo stato possibile completare la valutazione del rischio per i consumatori. Dal momento che è stato individuato un rischio elevato per gli uccelli derivante da un'esposizione a lungo termine al bifenazato, la restrizione d'uso alle serre quali definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 garantirà che gli uccelli non siano esposti al bifenazato. Inoltre, poiché l'Autorità ha individuato, sulla base dei dati disponibili, un rischio elevato per i mammiferi per alcuni usi rappresentativi e un elevato rischio cronico per le api, la restrizione d'uso alle sole serre eviterà anche l'esposizione di questi organismi non bersaglio e l'esposizione nell'acqua potabile.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(1):4693. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁷⁾ Revisione inter pares aggiornata della valutazione del rischio della sostanza attiva bifenazato come antiparassitario; EFSA Journal 2021;19(8):6818.

⁽⁸⁾ Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.



- (15) Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione⁽⁹⁾, in base alle informazioni scientifiche disponibili sintetizzate nelle conclusioni dell'Autorità la Commissione ritiene che il bifenazato non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.
- (16) Al fine di aumentare la fiducia nella conclusione che il bifenazato non possiede proprietà di interferente endocrino, il richiedente dovrebbe fornire, in conformità all'allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una valutazione aggiornata dei criteri stabiliti nell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e in conformità agli orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini⁽¹⁰⁾.
- (17) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bifenazato si basa su usi rappresentativi come acaricida. Alla luce di tale valutazione del rischio non è necessario mantenere la restrizione d'uso unicamente come acaricida.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (19) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione⁽¹¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del bifenazato fino al 31 luglio 2022 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva bifenazato, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni e restrizioni in esso stabilite.

Articolo 2

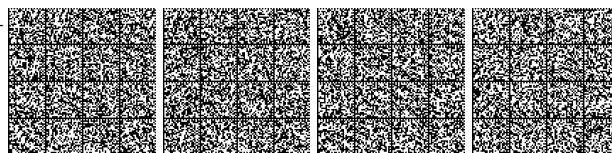
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con il sostegno tecnico del Centro comune di ricerca (JRC), Andersson N., Arena M., Auteri D., Barmaz S., Grignard E., Kienzler A., Lepper P., Lostia A. M., Munn S., Parra Morte J. M., Pellizzato F., Tarazona J., Terron A. e Van der Linden S., 2018. *Orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini nel contesto dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009*; EFSA Journal 2018;16(6):5311, 135 pagg.

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthialicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazole e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).



*Articolo 3***Entrata in vigore e data di applicazione**

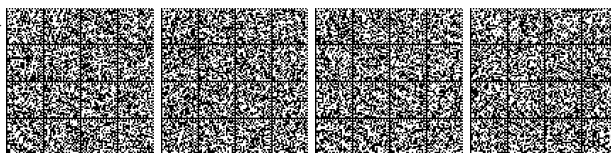
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2022

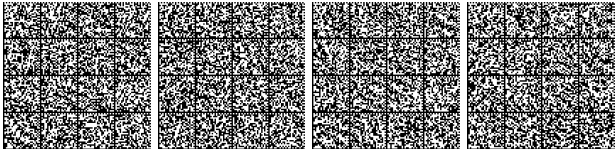
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Bifenazato 149877-41-8 736	isopropil-2-(4-metossi-bifenil-3-il)idrazinoformiato	980 g/kg Il toluiene ha rilevanza tossicologica e non deve superare 0,7 g/kg nel materiale tecnico.	1° luglio 2022	30 giugno 2037	Sono autorizzati solo gli usi su colture non commestibili in serre permanenti. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al bifenazato, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale; — al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione in serre permanenti. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Entro il 24 maggio 2024 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda l'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, in particolare una valutazione aggiornata delle informazioni trasmesse in precedenza e, se del caso, ulteriori informazioni a conferma dell'assenza di un'attività endocrina.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



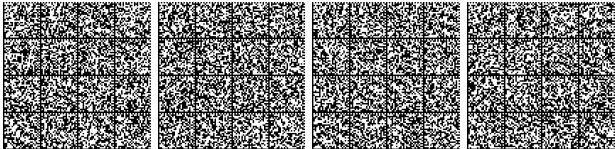
ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 109 relativa al bifenazato è soppressa;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«152	Bifenazato 149877-41-8 736	isopropil-2-(4-metossibifenil-3-il)idrazinoforniato	980 g/kg Il toluene ha rilevanza tossicologica e non deve superare 0,7 g/kg nel materiale tecnico.	1° luglio 2022	30 giugno 2037	Sono autorizzati solo gli usi su colture non commestibili in serre permanenti. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al bifenazato, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale; — al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione in serre permanenti. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Entro il 24 maggio 2024 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda l'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, in particolare una valutazione aggiornata delle informazioni trasmesse in precedenza e, se del caso, ulteriori informazioni a conferma dell'assenza di un'attività endocrina.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/699 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2022****che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'attacco illegale della Russia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e delle relative minacce agli interessi di sicurezza essenziali dell'Unione, quest'ultima ha deciso di imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla prestazione dei servizi connessi. Il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio ⁽²⁾ impone tra l'altro restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla prestazione dei servizi connessi. Il regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio ⁽³⁾ impone inoltre restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione. Il regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio ⁽⁴⁾ impone restrizioni all'esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria energetica della Russia (ad eccezione dell'industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell'energia). Il regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio ⁽⁵⁾ impone ulteriori restrizioni all'esportazione di una serie di tecnologie avanzate.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/821 introduce otto autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici. Attualmente possono essere utilizzate per le esportazioni verso la Russia tre autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione: EU003 (riesportazione di prodotti dopo riparazione o sostituzione nell'UE), EU004 (esportazione di prodotti per mostre o fiere), EU005 (esportazioni di apparecchiature per telecomunicazioni).

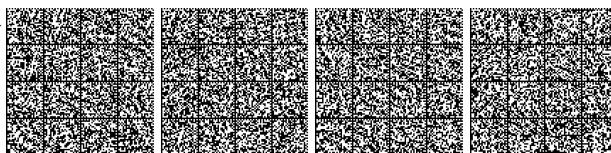
⁽¹⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 871 del 15.3.2022, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell'8.4.2022, pag. 1).



- (3) Alla luce delle azioni dell'Unione nei confronti della Russia, è opportuno escludere la Russia dagli elenchi di destinazioni previsti dalle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU003, EU004 ed EU005 al fine di impedire alla Russia di accedere a tecnologie e prodotti a duplice uso critici.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821.
- (5) Tenuto conto della minaccia diretta alla pace e alla sicurezza in Europa creata dal conflitto, esistono motivi imperativi di urgenza per escludere la Russia dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU003, EU004 ed EU005. Per tale motivo dovrebbe applicarsi la procedura d'urgenza di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821 e il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2021/821 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

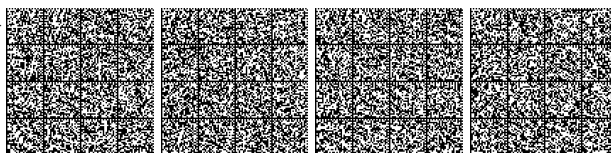
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

- 1) nella sezione C «ESPORTAZIONE DOPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso;
- 2) nella sezione D «ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER MOSTRE O FIERE», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso;
- 3) nella sezione E «TELECOMUNICAZIONI», parte 2 «Destinazioni», il trattino relativo alla Russia è soppresso.

22CE1298



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/700 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,

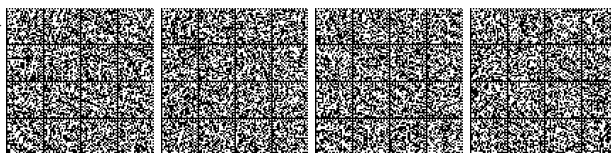
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce nell'allegato I l'elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l'equivalenza di tali attestati al certificato di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 e di comunicarli ai servizi della Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.
- (3) Inoltre, il Canada ha trasmesso alla Commissione una richiesta di modifica del nome e dell'indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (5) Al fine di assicurare la certezza del diritto e garantire un'agevole transizione dei flussi commerciali nel settore interessato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 1295/2008**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

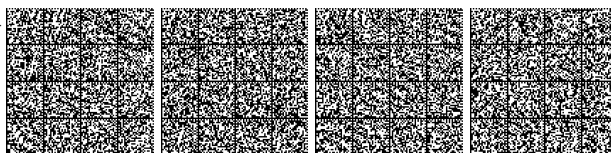
*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla *pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

«ALLEGATO I

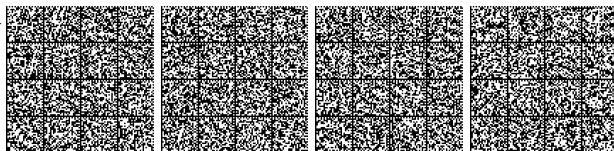
SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER

Luppolo in coni, codice NC: ex 12 10

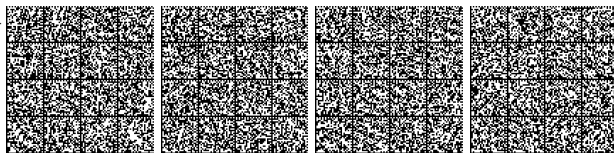
Polveri di luppolo, codice NC: ex 12 10

Succchi ed estratti di luppolo, codice NC: 1302 13 00

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Fax	E-mail (facoltativa)
(AR) Argentina	Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV). Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Centro Regional Patagonia Norte	Calle 9 de Julio 933, General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334	(54-298)	44 28 594 44 32 190	44 28 594 44 32 190	groca@senasa.gov.ar cpaulovich@senasa.gov.ar jesparza@senasa.gov.ar
(AU) Australia	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Biosecurity Tasmania -Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment	Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD 13 St John's Avenue, New Town TAS 7008 Hobart TAS 7000, Australia	(54-11) (61-3)	41 21 50 00 62 33 33 52	41 21 50 00 03 6165 3777	webmaster@senasa.gob.ar cdei@senasa.gob.ar Biosecurity.Tasmania@dpiwwe.tas.gov.au o Export.Enquiries.Tas@dpiwwe.tas.gov.au
(CA) Canada	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	3402 32nd Avenue, Vernon, British Columbia, Canada, V1T2N1	(1-613)	1-250- 558-7927	1- 250-558-7947	admin@pacs-certifiedorganic.ca
(CH) Svizzera	Labor Veritas	Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich	(41-44)	283 29 30	201 42 49	admin@laborveritas.ch
(CN) Cina	Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201	(86-22)	28 13 40 78	28 13 40 78	cicqj2002@163.com

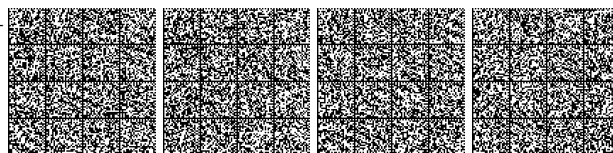


	Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No 8, Zhao faxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457	(86-22)	662 98-343	662 98-245	zhujiw@tjciq.gov.cn
	Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No 12 Erdos Street, Saihan District, Huihot City Inner Mongolia 010020	(86-471)	434-1943	434-2163	zhaoxb@nmciq.gov.cn
	Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No 116 North Nanhui Road Urumqi City Xinjiang 830063	(86-991)	464-0057	464-0050	xjciq_jw@xjciq.gov.cn
(NZ) Nuova Zelanda	Ministry for Primary Industries	P.O. Box 2526, Wellington 6140	(64-4)	830 1574	894 0300	
(RS) Serbia	Institut za ratarstvo i povrtarstvo/ Institute of Field and Vegetable Crops	21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.	(381-21)	780 365 Centralino: 4898 100	780 198	institut@ifvcns.ns.ac.rs
(UA) Ucraina	Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel	Hlebnaja 27262028 Zhitomir	(380)	37 21 11	36 73 31	
(GB) Regno Unito (*)	Rural Payments Agency (RPA)	Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH United Kingdom	(44)	3300 416 500	-	hops.exports@rpa.gov.uk
(US) Stati Uniti	Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab	21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902	(1-509)	225 76 26	454 76 99	
	Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab	2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701	(1-208)	332 86 20	334 22 83	



	Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division	635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532	(1-503)	986 46 20	986 47 37	
	California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory	3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832	(1-916)	445 00 29 0 262 14 34	262 15 72	
	USDA, GIPSA, FGIS	1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818	(1-503)	326 78 87	326 78 96	
	USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory	10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394	(1-816)	891 04 01	891 04 78	
(ZA) Sud Africa	CSIR Food Science and Technology	PO Box 3950001 Pretoria	(27-12)	841 31 72	841 35 94	
(ZW) Zimbabwe	Standards Association of Zimbabwe (SAZ)	Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare	(263-4)	88 20 17, 88 20 21, 88 55 11	88 20 20	info@saz.org.zw saz.org.zw

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.*



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/701 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2022

che abroga la decisione 2010/346/UE recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti, aggiuntive o alternative a quelle di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali norme temporanee possono essere adottate se una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 sembra diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di movimenti di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, sezioni da 1 a 6, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 figura l'anemia infettiva equina (AIE), classificata come malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429.
- (3) La decisione 2010/346/UE della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ e stabilisce misure di protezione nei confronti dell'AIE in Romania. Tali misure di protezione si aggiungono alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi nell'Unione definite dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. La direttiva 90/425/CEE è stata oramai abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, mentre la direttiva 2009/156/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

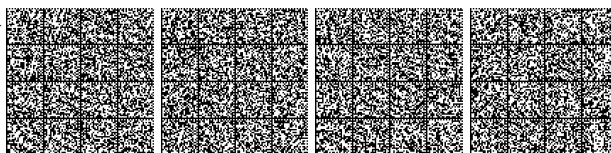
⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48).

⁽⁴⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).



- (4) La decisione 2010/346/UE è stata adottata nel 2010, quando l'AIE era considerata endemica in Romania e la situazione epidemiologica in tale Stato membro presentava un rischio sanitario per gli equidi dell'Unione.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 ⁽⁷⁾ della Commissione stabilisce tra l'altro prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di equini all'interno dell'Unione. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato stabilisce le prescrizioni relative all'AIE che devono essere soddisfatte per la spedizione di equini ad altri Stati membri.
- (6) Nella riunione di febbraio 2022 del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la Romania ha presentato alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione in cui ha dimostrato che sono stati compiuti progressi in tale Stato membro nell'eradicazione dell'AIE e che alcune parti del suo territorio sono indenni da tale malattia da più di 12 mesi o registrano una prevalenza della malattia entro i limiti osservati a livello regionale in altri Stati membri. Questo dimostra che il programma nazionale di eradicazione dell'AIE attuato nel territorio della Romania si è dimostrato efficace.
- (7) Le misure di cui alla decisione 2010/346/UE sono pertanto diventate obsolete e le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 sono ora sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti degli equini tra gli Stati membri.
- (8) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/346/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/346/UE è abrogata.

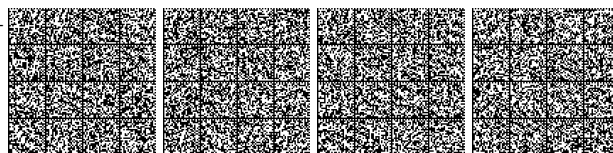
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022)

Pagina di copertina e pagina 109, titolo:

anziché: «DECISIONE (UE) 2022/266 DEL CONSIGLIO»,

leggasi: «DECISIONE (PESC) 2022/266 DEL CONSIGLIO».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 30 del 21 aprile 2022)

22CE1301

Rettifica della direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 1º maggio 2004)

1. Pagina 64, allegato, parte IV «POLITICA DEI TRASPORTI», punto 2, lettera b) (che modifica l'allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE)

anziché: «juhi ametipädevuse kaart»

leggasi: «juhi pädevustunnistus».

2. Pagina 65, allegato, parte IV «POLITICA DEI TRASPORTI», punto 2, lettera b) (che modifica l'allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE)

anziché: «karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

...

carta de qualificação do motorista

preukaz o kvalifikácii vodiča»

leggasi: «karta ta' kwalifika tas-sewwieq

...

carta de qualificação de motorista

kvalifikačná karta vodiča».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 48 del 21 giugno 2004)

22CE1302



Rettifica della decisione (UE) 2021/1738 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 1º ottobre 2021)

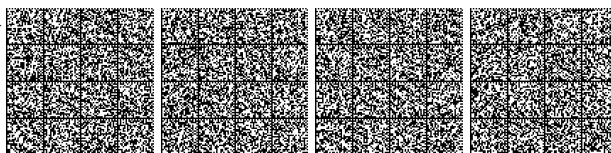
Sommario e titolo a pagina 15:

anziché: «Decisione (UE) 2021/1738 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile)»

leggasi: «Decisione (UE) 2021/1738 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all'accordo SEE (Meccanismo unionale di protezione civile)».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 94 del 2 dicembre 2021)

22CE1303



Rettifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020)

1) Pagina 28, articolo 40, lettera d):

anziché: «d) “messa in servizio”: il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, la messa a bordo;»,

leggasi: «d) “messa in servizio”: il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, l'installazione a bordo;».

2) Pagina 35, articolo 54, paragrafo 3, primo comma:

anziché: «Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto ovvero, nel caso di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è dichiarato nullo o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto ovvero è dichiarato nullo o è annullato. La dichiarazione o il decadimento o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione.».

leggasi: «Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto ovvero, nel caso di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è dichiarato nullo o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto ovvero è dichiarato nullo o è annullato. La dichiarazione o la decadenza o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione.».

3) Pagina 161, allegato I, parte III, lettera f):

anziché: «f) nell'allegato X è aggiunto quanto segue:

“REGNO UNITO

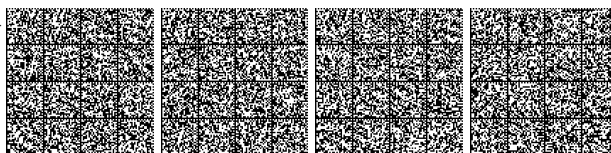
- a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale);
- b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);
- d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale); ...”;

leggasi: «f) nell'allegato X è aggiunto quanto segue:

“REGNO UNITO

- a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale];
- b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di impiego];
- d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale]; ...”;

(Accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 25 del 30 marzo 2020)



Rettifica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra firmato a Bruxelles e a Londra il 30 dicembre 2020

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 30 aprile 2021)

Pagine 26 e 27, articolo 8, lettere m), n) e o):

- anziché:*
- «m) comitato commerciale specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I;
 - n) comitato commerciale specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II;
 - o) comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza;»;
- leggasi:*
- «m) comitato specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I;
 - n) comitato specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II;
 - o) comitato specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza;».

(Accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 49 del 24 giugno 2021)

22CE1305

Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

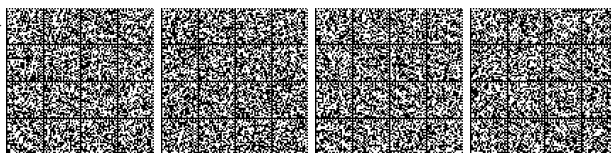
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022)

Pagina 34, titolo dell'allegato:

- anziché:* «ALLEGATO XVIII»,
- leggasi:* «ALLEGATO XXIII».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 43 del 13 giugno 2022)

22CE1306



Rettifica del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 27 dicembre 2019)

1. Pagina 128, articolo 4, punto 11, riguardo l'aggiunta del paragrafo 13 all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 600/2014:

anziché: «13. Previa ...»,

leggasi: «14. Previa ...».

2. Pagina 129, articolo 4, punto 11, riguardo l'aggiunta del paragrafo 14 all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 600/2014:

anziché: «14. Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 13...»,

leggasi: «15. Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 14...».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 13 del 17 febbraio 2020)

22CE1307

Rettifica della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 22 maggio 2019)

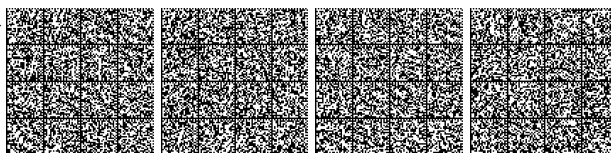
Pagina 26, articolo 24, paragrafo 1:

anziché: «1. A partire dal 1° luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.»

leggasi: «1. Entro il 1° luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 54 del 15 luglio 2019)

22CE1308



Rettifica della decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 1º ottobre 2021)

Sommario e titolo a pagina 9:

anziché: «Decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegata all'accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)]»

leggasi: «Decisione (UE) 2021/1735 del Consiglio, del 23 settembre 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, allegato all'accordo SEE [Fondo sociale europeo Plus (FSE+)]».

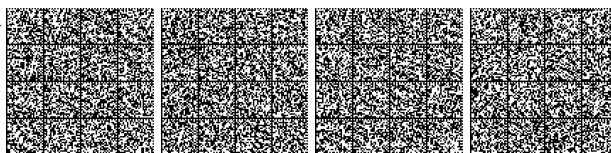
(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 94 del 2 dicembre 2021)

22CE1309

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-049) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

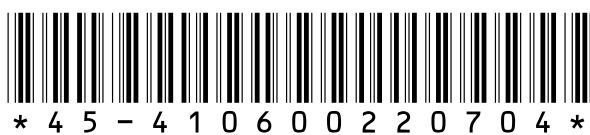
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 12,00

